



IMPRESA VERDE

Società di Servizi delle Federazioni Provinciali e Regionali Coldiretti



Impresa Verde Mantova S.r.l.

Modello di organizzazione e gestione ai sensi del

D.lgs. n. 231/2001

(Versione/aggiornamento 11/12/2023)

INDICE

1	PREMESSA.....	5
1.1	Decreto 231/2001	5
1.2	Metodologia di composizione e redazione del Modello di Impresa Verde	8
1.3	Approvazione e adozione del Modello	10
1.4	Struttura del Modello di Impresa Verde	10
1.5	Destinatari del Modello di Impresa Verde	11
2	IL MODELLO DI IMPRESA VERDE.....	12
2.1	Premessa: il profilo della Società.....	12
2.2	Aree di attività di Impresa Verde	14
	Area Amministrativa e Personale	14
	Area Fiscale	16
	Area Tecnica	18
	Area Formazione e nuovi servizi	21
3	MAPPATURA DELLE AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO.....	23
A.	IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ASSIMILABILI	23
B.	IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI	31
C.	IN RELAZIONE AI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	37
D.	IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	39
E.	IN RELAZIONE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	42
F.	IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI.....	45
G.	IN RELAZIONE AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO	46
H.	IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI ED AL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	

I. IN RELAZIONE AI REATI ASSOCIATIVI.....	51
J. IN RELAZIONE AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, TRATTA DI IMMIGRATI CLANDESTINI, RAZZISMO E XENOFobia E REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	52
K. IN RELAZIONE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 55	
4 PROTOCOLLI E REGOLE COMPORTAMENTALI.....	57
4.1 Protocolli generali	58
4.2 Protocolli specifici	59
4.2.1 Con riferimento al contenuto dei contratti	59
4.2.2 Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti terzi privati (protocolli anticorruzione)	61
4.2.3 Con riferimento ai contratti di acquisto, vendita ed ogni altra transazione commerciale/finanziaria. Procedure di spesa e obblighi in tema di antiriciclaggio.....	65
4.2.4 Con riferimento alla gestione della contabilità, alla formazione del bilancio ed agli adempimenti tributari.....	68
4.2.5 Con riferimento alle attività amministrative	71
4.2.6 Con riferimento alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro	72
4.2.7 Con riferimento alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici.....	75
4.2.8 Con riferimento alla selezione/assunzione del personale	77
5 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	79
5.1 Individuazione, ruolo e funzionamento	79
5.2. Composizione, nomina e durata.....	79
5.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza.....	79
5.4 Rinuncia, revoca e sostituzione.....	80
5.5. Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza	80
6 FLUSSI INFORMATIVI, REPORTING E SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI	82
6.1 Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice aziendale	82
6.2 Rapporti informativi verso l'Organismo di vigilanza	82
7 SISTEMA DISCIPLINARE DELLE VIOLAZIONI DEI PROTOCOLLI.....	86

7.1 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti	86
7.2 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti	88
7.3 Il sistema sanzionatorio per gli amministratori	88
7.4 Il sistema sanzionatorio per i terzi contraenti	88
7.5 Sistema sanzionatorio per le violazioni della disciplina sulle segnalazioni.....	88
8 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	90
8.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali	90
8.2 Comunicazione e formazione a favore dei dipendenti.....	90
8.3 Comunicazione e formazione a favore dei terzi contraenti.....	90
9 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	92
ALLEGATI.....	93
CODICE ETICO.....	93

1 PREMESSA

Il presente documento, approvato e formalmente emesso dall'Organo Amministrativo, costituisce il **Modello di organizzazione e gestione** (di seguito, anche, "**Modello**") predisposto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, "**Decreto 231/2001**"), da Impresa Verde Mantova S.r.l. (di seguito, anche, "**Impresa Verde**" o "**Società**").

Scopo essenziale del Modello è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo **volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001**, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere con i comportamenti personali nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto 231/2001.

Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell'ambito di una perseguita ed opportuna azione preventiva contrapposta ad ogni illecito aziendale, conforme alla sua politica imprenditoriale, Impresa Verde ha quindi inteso assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva.

Tale iniziativa è stata altresì assunta nella convinzione che – anche al di là delle prescrizioni del Decreto 231/2001 - l'adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con la stessa (clienti, fornitori, collaboratori e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

In un'assoluta ottica di responsabilizzazione, al riguardo, dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi che, in generale, operano per suo conto (per es. consulenti, fornitori di servizi, etc.), Impresa Verde, per una corretta organizzazione gestionale riferita a scopi preventivi della commissione di reati rilevanti, che è volta a limitare l'azione repressiva del Decreto 231/2001, ha pienamente rilevato e fatta propria, movendo dal medesimo Decreto, la centralità del principio per cui il soggetto giuridico può spendere, in caso di commissione di uno o più reati che lo vedono come beneficiario di un indebito vantaggio connesso, la possibilità di dimostrare la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, assecondando così l'effetto di un decisivo fattore esimente che determina la conseguente concentrazione della responsabilità, per ogni reato commesso, esclusivamente in capo al soggetto agente che ha realizzato materialmente l'illecito.

La suddetta estraneità, secondo la legge, può essere adeguatamente comprovata anche attraverso la dimostrata funzionalità di un'organizzazione interna attenta, in chiave di prevenzione reale, alla formazione della corretta volontà decisionale della struttura, nonché, altresì, generalmente attenta al corretto utilizzo di appropriate risorse professionali nell'ottica preventiva generale dei citati illeciti penali.

Le suddette condizioni esimenti, delineate dallo stesso Decreto 231/2001 con l'apposizione di oneri e comportamenti preventivi, sono state assunte da Impresa Verde come proprie e, come può essere rilevato, esse danno luogo al prioritario contenuto legale del presente Modello, che è stato appositamente istituito ai fini sopra citati.

In questa prospettiva, in diretta applicazione della lett. a) dell'art. 6 del Decreto 231/2001, questo Modello, nel riassumere il compendio delle principali regole e misure operanti all'interno di Impresa Verde e nel costituire esso stesso, con la sua diffusione e circolazione interna, un ulteriore supporto materiale all'uopo diretto, vuole quindi rappresentare, nel suo complesso, lo strumento giuridico informativo primario e risolutivo al fine preventivo predetto, nei termini di una sua perseguita esaustività totale, in virtù della sua riscontrabile piena aderenza ai dettami legislativi vigenti ed applicabili.

1.1 Decreto 231/2001

A mero titolo di riepilogo, utile per chiunque del presente Modello si renda lettore nell'esercizio di qualsivoglia pertinente funzione, si espongono di seguito, in quanto strettamente connesse agli scopi del documento, le principali linee di riferimento normativo poste dal Decreto 231/2001.

Il Decreto in parola, notoriamente, ha introdotto in forma esplicita, nell'ordinamento italiano, il principio per cui le persone giuridiche rispondono anche patrimonialmente, a titolo di responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, per l'avvenuta commissione di diversi reati, precisati dal Decreto stesso, posti in essere nel loro interesse o a loro vantaggio sia da soggetti in posizione di vertice (c.d. apicali) che da operatori sottoposti alla direzione e vigilanza di tali soggetti apicali¹. La responsabilità che deriva in capo all'ente dalla commissione degli specifici reati richiamati dalla norma, si aggiunge, pertanto, in termini anche materiali, a quella che la legge prevede a carico delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l'illecito.

Più precisamente, in via innovativa rispetto al passato, il Decreto 231/2001 stabilisce che ogni ente, con o senza personalità giuridica e con la sola eccezione di alcuni enti di rilievo pubblicistico, è potenzialmente soggetto alle sanzioni dal medesimo Decreto previste qualora:

- sia stato commesso un reato rientrante tra quelli significativi (cfr. infra) da parte di soggetti appartenenti all'ente e cioè da (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (c.d. soggetti o persone apicali); (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i);
 - il reato commesso rientri tra i seguenti:
 - Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (*art. 24*);
 - Reati informatici e trattamento illecito dei dati (*art. 24 bis*);
 - Reati di criminalità organizzata (*art. 24 ter*);
 - Reati contro la Pubblica Amministrazione (*art. 25*);
 - Reati contro la fede pubblica (*art. 25 bis*);
 - Reati contro l'industria ed il commercio (*art. 25 bis.1*);
 - Reati societari e corruzione tra privati (*art. 25 ter*);
 - Reati con finalità di terrorismo (*art. 25 quater*);
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*art. 25 quater 1*);
 - Reati contro la personalità individuale (*art. 25 quinquies*);
 - Reati di abuso di mercato (*art. 25 sexies*);
 - Reati transnazionali (*L. 146/2006*);
 - Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*art. 25 septies*);
 - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25 octies*);
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 25/octies.1*);
 - Reati in materia di diritto d'autore (*art. 25 novies*);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (*art. 25 decies*);
 - Reati ambientali (*art. 25 undecies*);
 - Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (*art. 25 duodecies*);
 - Razzismo e xenofobia (*art. 25 terdecies*);
 - Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (*art. 25 quaterdecies*);
 - Reati tributari (*art. 25 quinquiesdecies*);

Sono considerati "soggetti apicali" tutti quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa. Diversamente, i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno degli apicali (ad es. lavoratori dipendenti non aventi le predette caratteristiche e collaboratori esterni) sono definiti quali "soggetti sottoposti".

- Reati di contrabbando (*art. 25 sexiesdecies*);
- Delitti contro il patrimonio culturale (*art. 25/septesdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (*art. 25/duodevicies*).

Pur non essendo ricompresi formalmente nel Decreto 231/2001, la responsabilità amministrativa-penale delle società è stata estesa anche ai reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, cioè alle fattispecie delittuose concernenti l'associazione per delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia, purché commesse in più di uno Stato. Inoltre, ai sensi dell'art. 12, della Legge n. 9/2013, costituiscono presupposto della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, i reati di "Impiego, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari" (art. 440 c.p.), "Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate" (art. 442 c.p.), "Commercio di sostanze alimentari nocive" (art. 444 c.p.), "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali" (art. 473 c.p.), "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.), "Frode nell'esercizio del commercio" (art. 515 c.p.), "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" (art. 516 c.p.), "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (art. 517 c.p.), "Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" (art. 517-quater c.p.);

- il reato sia commesso, anche in termini di solo tentativo, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Le sanzioni potenzialmente irrogabili all'ente nel caso di applicazione del Decreto 231/2001, a seguito di un procedimento di natura marcatamente penale, possono consistere, a seconda del reato effettivamente commesso, in:

- (a) sanzioni pecuniarie di ammontare rilevante variabile a seconda (i) della gravità del fatto, (ii) del grado della responsabilità dell'ente, (iii) dell'attività eventualmente svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (iv) delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- (b) sanzioni interdittive, previste in particolare con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e a quelli in tema di sicurezza del lavoro, quali (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- (c) confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive sono inasprite qualora l'Ente venga condannato per la commissione dei delitti di cui all'art. 25 co. 2 e 3 (reati di concussione e di alcune ipotesi di corruzione); in tali ipotesi, le sanzioni interdittive sono stabilite in misura non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, nei casi in cui l'autore del reato presupposto sia un soggetto apicale, e non inferiore a 2 anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti. Tali sanzioni interdittive sono tuttavia ridotte nella misura minima non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni qualora l'Ente collabori con l'Autorità giudiziaria durante la fase processuale che lo vede coinvolto. In particolare, l'Ente potrà beneficiare delle sanzioni interdittive in misura ridotta se precedentemente alla sentenza di primo grado "si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Ciò detto, pur in presenza degli elementi sopra descritti (commissione del reato da parte di un soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente) è esclusa qualsiasi responsabilità della persona

giuridica laddove si ravvisi una adeguata attività di prevenzione e di vigilanza da parte della stessa persona giuridica.

Più precisamente, in caso di reato commesso da soggetti posti in posizione apicale, il Decreto 231/2001 prevede la mancata emersione di responsabilità qualora l'ente si sia dotato preventivamente, rispetto al tempo di commissione del singolo reato, di una serie di strumenti formali "di protezione" comunemente denominati nel loro complesso, nella prassi professionale, "**scudo protettivo**", cui il presente documento direttamente si riconduce.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto 231/2001, sono fattori costitutivi del c.d. scudo protettivo:

1. l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione del reato, di un documento complesso interno definito **modello di organizzazione e gestione**, quale ambisce essere il presente atto, idoneo a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, adeguata azione preventiva rispetto alla commissione dei reati della specie di quello verificatosi (**fattore 1**);
2. la nomina e l'operatività di un precisato **organismo** dell'ente (c.d. Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto modello di organizzazione e gestione e di curare il suo aggiornamento (**fattore 2**) (per gli enti, ivi comprese le società, di piccole dimensioni i compiti dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente).

E' evidente che i due fattori citati devono presentare precisi requisiti di effettività e funzionalità interna, senza i quali la loro messa in funzione risulterebbe vana ai fini della protezione in oggetto.

Per ciò che attiene il rapporto tra soggetti c.d. apicali e modello, è importante sottolineare come nel caso concreto l'ente deve altresì, al fine di andare effettivamente esente da responsabilità, dimostrare in giudizio, nel caso di azione avversa: (i) che nel commettere il reato costoro si sono volontariamente e fraudolentemente sottratti alle prescrizioni contenute nel modello (**fattore 3**); (ii) che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell'Organismo di Vigilanza (**fattore 4**).

Per entrambi i primi due fattori costitutivi del modello si impone quindi una piena dimostrazione di concreta operatività, anche in via di fatto. Per i restanti fattori, invece, risulteranno decisive le circostanze reali del fatto di reato, in relazione a cui non è concepibile alcuna misura preventiva.

Relativamente ai reati eventualmente posti in essere da soggetti non apicali, la presenza del modello esclude presuntivamente, e ciò non va quindi dimostrato caso per caso, ogni forma di responsabilità amministrativo-penale dell'ente. E' in tale ipotesi l'Autorità procedente ad avere l'onere processuale di provare l'eventuale inadeguatezza ed inidoneità del modello medesimo.

1.2 Metodologia di composizione e redazione del Modello di Impresa Verde

Il presente documento costituisce, come già espresso in apertura, la formalizzazione concreta del Modello di Impresa Verde ed ha il precipuo scopo di dotare la Società dell'idoneo strumento citato, realizzato per essere in grado di affrancare la medesima dall'applicazione delle regole sanzionatorie di responsabilità amministrativa previste dal Decreto 231/2001.

L'adeguatezza del Modello è assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà organizzativa della Società, cui ogni prescrizione del documento è riferita, nonché con l'assetto generale del sistema di controllo interno già operante in essa.

In tale ottica, l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue componenti normative sono connesse alle risultanze interne relative alla struttura organizzativa della Società nonché alla normativa di riferimento ed ai rischi giuridici riconducibili alla conduzione delle operazioni tipiche della stessa.

A tal riguardo, è stata analizzata sia la struttura organizzativa ed operativa interna sia la relativa documentazione specifica riguardante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Il presente Modello è stato, poi, elaborato tenendo presenti i suggerimenti contenuti nelle linee guida emanate dalle principali organizzazioni di categoria, in tema di redazione di modelli organizzativi, di controllo e gestione ex Decreto 231/2001. Sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria

sopra richiamate, l'elaborazione del Modello è stata sviluppata, dopo un breve inquadramento giuridico-organizzativo della Società ed una descrizione delle sue attività caratteristiche sostanzialmente, mediante i seguenti passi operativi:

a) Identificazione analitica delle “aree critiche” e delle “attività sensibili”.

L'individuazione delle specifiche aree di attività della Società considerate a rischio in relazione alla problematica in oggetto, e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, è oggetto essenziale della Mappatura delle attività a rischio (cap. 3 così come sintetizzata in una apposita e distinta matrice), ovvero del punto di partenza concettuale della realizzazione del sistema di gestione del rischio, posto che sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le principali misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve necessariamente violare per originare le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del citato Decreto 231/2001 che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.

La loro conoscenza preventiva costituisce elemento importante per qualunque soggetto che operi per la Società e la relativa lettura cognitiva è quindi strumento di base permanente per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

All'interno di ogni singola area critica rilevata sono, quindi, individuate le attività sensibili che risultano teoricamente interessabili, per loro stessa conformazione operativa, dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto 231/2001. L'interessamento è stato identificato tramite il fattore della potenzialità astratta riferita a possibili comportamenti devianti del singolo operatore di cui si sottolinea, volta per volta, l'effettuabilità teorica anche in ragione dell'assenza di verifiche o di riscontri contemporanei di soggetti terzi in qualunque modo presenti alle operazioni.

b) Articolazione del sistema dei controlli preventivi e dei protocolli.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001 è stato predisposto un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi rilevati, su base pratica, nella Mappatura delle aree ed attività a rischio. In particolare, tale sistema di controlli preventivi e di protocolli (cap. 4) **risulta essere idoneo a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un “livello accettabile”**, tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all'interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia concettuale di accettabilità adottata al fine della redazione del Modello è rappresentata da un **sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente**. Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle Linee Guida elaborate e codificate dalle principali associazioni di categoria, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto 231/2001).

Diversamente, nei casi di reati punibili per colpa (ad es. omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro), la soglia concettuale di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza. Ciò in quanto l'elusione fraudolenta del Modello appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà di commettere l'illecito.

Il sistema predetto si articola, quindi, in specifici controlli, da attuare a differenti livelli di operatività, i quali, uniti alle procedure già in uso, configurano, nell'accezione concreta, gli specifici e settoriali “protocolli” inseriti come parte integrante nel presente Modello.

A tale riguardo, in particolare, per maggiore uniformità di redazione nonché al fine di attenuare ragionevolmente, sul piano della comprensione e ricezione, l'impatto dei nuovi precetti operativi contenuti nel Modello, è parso opportuno che questi ultimi si ponessero il più possibile in un'ottica di continuità e compatibilità rispetto alle procedure ed alle norme interne già presenti nella struttura interna della Società, le quali pertanto devono a loro volta considerarsi parte integrante del presente Modello.

* * * * *

Si fa presente, quindi, che il Modello realizzato – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle associazioni di categoria citate - esaurisce, nella sua integralità, le componenti essenziali di un efficace sistema generale di controllo preventivo, dal momento che esso si configura pienamente per l'esistenza di:

- **un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica**
- **una separazione, per quanto possibile, di funzioni, nonché punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività della Società;**
- **un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità interne dell'ente ricoperte dai soggetti apicali;**
- **uno stato di verificabilità, documentabilità e congruità, per quanto possibile, delle operazioni della Società implicanti rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;**
- **un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;**
- **un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;**
- **un sistema di flussi informativi da parte dei destinatari del Modello in favore dell'Organismo di Vigilanza;**
- **un sistema di segnalazione degli illeciti aziendali di cui all'art. 6, comma 2/bis del Decreto 231/2001;**
- **un sistema di informazione e comunicazione al personale (ed in genere ai destinatari del Modello) e sua formazione;**
- **un codice etico capace di orientare i comportamenti anche in assenza di disposizioni di dettaglio.**

1.3 Approvazione e adozione del Modello

Il presente Modello - in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a, del Decreto - è atto di emanazione dell'Organo Amministrativo della Società, il quale direttamente o su proposta del nominato Organismo di Vigilanza, dispone le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello (cfr. cap. 9), allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto 231/2001 ed alle eventuali mutate condizioni della struttura societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, in particolare, formalmente approvato la prima versione del Modello in data 16/11/2015 nonché ha approvato successivamente l'aggiornamento del Modello medesimo.

La vigilanza sul funzionamento e sull'attuazione del Modello è garantita, come anticipato, dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo.

1.4 Struttura del Modello di Impresa Verde

La struttura del Modello di Impresa Verde è composta in conformità all'articolo 6 del Decreto 231/2001 ed ai suggerimenti elaborati in materia dalle associazioni di categoria e in generale della prassi:

1. da una sezione preliminare contenente alcuni brevi cenni alla normativa di cui al Decreto 231/2001 ed al Modello nonché alle peculiari caratteristiche operative, organizzative e societarie di Impresa Verde;
2. dalla c.d. Mappatura delle aree ed attività a rischio, contenente le individuazioni delle attività societarie correnti nei cui ambiti possono essere teoricamente commessi, dalle persone che vi operano e con effetti su Impresa Verde, i reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto 231/2001);

3. dalle regole di condotta obbligatorie (c.d. protocolli), preventive della commissione di reati rilevanti potenziali, con implicito riferimento all'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231/2001);
4. da una sezione concernente le caratteristiche, i requisiti ed i compiti dell'apposito Organismo di Vigilanza interno previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001;
5. da un sistema di reportistica interna all'ente avente ad oggetto un generale obbligo da parte del personale di Impresa Verde di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché da un sistema di segnalazione di violazioni di cui si venga a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
6. dal sistema disciplinare interno sanzionante in via preventiva le violazioni dei protocolli e delle regole procedurali interne;
7. dal sistema di obblighi di comunicazione e formazione interna ed esterna permanente che concerne anche la problematica amministrativo-sanzionatoria sopra menzionata;
8. dal sistema di aggiornamento del Modello.

Del Modello sono parte integrante:

- il Codice Etico, capace di orientare i comportamenti aziendali anche in assenza di disposizioni di dettaglio (accluso in allegato al presente documento);
- le procedure ed i regolamenti aziendali che definiscono e descrivono le modalità di svolgimento delle diverse attività della Società (che si intendono qui richiamate).

1.5 Destinatarî del Modello di Impresa Verde

Il Decreto 231/2001 prevede che un ente possa essere ritenuto responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato da parte del proprio personale che svolge, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o controllo dell'ente medesimo o di una sua autonoma unità organizzativa, nonché da tutti i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali suindicati, anche se distaccati, operanti per conto dell'ente.

Pertanto, al rispetto delle prescrizioni dettate dal Modello e delle disposizioni contenute nel Codice Etico sono obbligati non solo i soggetti legati da un rapporto funzionale o di lavoro dipendente con la Società, ma anche i soggetti, quali i fornitori, i consulenti, i collaboratori ed in genere tutti i terzi che operano presso o per conto della Società ed agiscono nell'interesse di quest'ultima sotto la vigilanza degli apicali, in particolare in attività considerate a rischio di possibile realizzazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231/2001.

* * * * *

Nelle sezioni successive del presente documento è contenuta, in conformità a quanto sopra, la dettagliata ed articolata rappresentazione del contenuto strettamente operativo del Modello, sin qui introduttivamente delineato, ed una più completa descrizione delle sue caratteristiche essenziali, sempre nel pieno rispetto conciliativo delle disposizioni normative previste dal Decreto 231/2001 e delle peculiarità organizzative della Società.

2 IL MODELLO DI IMPRESA VERDE

2.1 Premessa: il profilo della Società

Questa parte del Modello riassume e descrive la struttura organizzativa attuale di Impresa Verde e le sue attività caratteristiche, al fine di favorire, in capo al lettore del documento, una corretta delimitazione essenziale dei relativi rischi generali, comprensiva di quanto attiene quelli specifici previsti dal Decreto 231/2001 e, quindi, la corretta ed agevole individuazione preventiva degli ambiti al cui interno potrebbero essere teoricamente commessi gli illeciti sanzionabili con le disposizioni del medesimo Decreto. In altre parole, lo scopo di tale individuazione è, quindi, quello di incentivare ogni adeguata contromisura di carattere previsionale, con l'esito di una più intensa frustrazione dei possibili focolai di azione negativi.

Compagine societaria di Impresa Verde e campo di operatività

La compagine proprietaria della Società è rappresentata da Federazione Provinciale Coldiretti di Mantova, che detiene la maggioranza del capitale sociale, e da Federazione Regionale Coldiretti Lombardia, socio di minoranza. La Federazione Provinciale e quella Regionale sono entrambe associate alla Confederazione Nazionale Coldiretti (**Coldiretti**), primaria associazione di categoria degli imprenditori agricoli.

Impresa Verde, com'è noto, è una società di servizi e fornisce in particolare consulenza e assistenza alle imprese agricole, sia per le questioni fiscali che per quelle tecniche ed economiche.

È altresì una società ausiliaria degli organismi costituiti dalla Coldiretti quali il CAA Regionale (Centro Assistenza Imprese Coldiretti Lombardia S.r.l., di seguito anche "CAA" o "CAIC") e il CAF Dipendenti (Centro di Assistenza Fiscale Coldiretti S.r.l., di seguito anche "CAF") e del CAF Imprese (Centro di Assistenza Fiscale imprese Coldiretti S.r.l.). Essa, in particolare, presta la sua opera prevalentemente a favore delle imprese agricole associate alla Coldiretti nonché a favore di utenti terzi ponendo in essere, in qualità di ausiliaria del CAF e del CAA, prevalentemente attività già proprie di questi ultimi organismi.

In generale, poi, la Società ha per oggetto la produzione, l'offerta, la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi di supporto alla direzione gestionale e/o amministrativa delle imprese, volti ad assicurare migliori condizioni di organizzazione, gestione tecnica ed amministrativa, nonché la fornitura, l'organizzazione e la gestione di qualificati strumenti formativi ed informativi.

Infine, la Società fornisce supporto alle imprese nella presentazione di domande di partecipazione a bandi pubblici per l'assegnazione di contributi all'agricoltura e nella predisposizione e realizzazione dei relativi progetti. Tra questi riveste particolare importanza il contributo fornito alle imprese agricole per l'adesione al Programma di Sviluppo Rurale (c.d. PSR), per l'erogazione di finanziamenti pubblici per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio.

Organo amministrativo di Impresa Verde

Lo statuto sociale prevede che Impresa Verde possa essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a più membri, il cui numero viene stabilito dall'Assemblea dei soci.

Impresa Verde ha adottato un sistema di *governance* collegiale. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato.

Controllo contabile e amministrativo di Impresa Verde

Controllo sugli aspetti contabili

L'Organo di Controllo (in forma collegiale o monocratica) e/o il Revisore (per tale intendendo anche la Società di Revisione) della Società (di seguito indistintamente "**Organismo di Controllo**"), ove nominato dall'Assemblea dei Soci perché obbligatorio sulla base delle vigenti disposizioni normative o sulla base delle norme statutarie o su base volontaria, svolge la funzione di revisione legale dei conti (art. 2409/bis, comma 1, c.c.) nonché, nell'ipotesi di Collegio Sindacale o Sindaco unico, vigila anche sull'osservanza della legge e

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La società di revisione che sia stata nominata quale Organismo di Controllo (in aggiunta quindi alle predette sue tipiche funzioni) ovvero appositamente nominata in aggiunta all'Organismo di Controllo già presente svolge l'attività di certificazione del bilancio annuale ai sensi del Decreto Mipaaf del 27 marzo 2008 (**Decreto Mipaaf**) il quale, all'art. 7, comma 5, prevede che *"I Caa che richiedono l'autorizzazione e le società di cui essi si avvalgono devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor"*.

In particolare:

- per le ipotesi in cui vi è quale Organismo di Controllo una società di revisione, questa svolge sia le attività di revisione legali dei conti ai sensi dell'art. 2409/bis, comma 1, c.c. (**Revisione Legale dei Conti**) sia le attività di certificazione del bilancio ai sensi del Decreto Mipaaf (**Certificazione Bilancio ex DM**);
- per le ipotesi in cui vi è, in aggiunta all'Organismo di Controllo, una società di revisione appositamente incaricata, il primo svolge le attività di Revisione Legale dei Conti e il secondo le attività di Certificazione Bilancio ex DM.

Controllo di gestione

Presso l'Impresa Verde presta attività di consulenza un professionista (Ottimizzatore) del Consorzio Sistema Servizi S.c.p.A., di cui l'Impresa Verde è consorziata, nell'ambito del controllo di gestione e del corretto utilizzo del sistema informativo unico nazionale del Sistema Servizi Coldiretti per la rilevazione dei fatti di gestione.

Requisiti strutturali ed organizzativi

Gli aspetti relativi ai requisiti strutturali ed organizzativi della Società, così come anche richiesti dal Decreto Mipaaf e/o dalle convenzioni con gli Organismi Pagatori, sono controllati dal CAA Nazionale e/o da uno o più altri soggetti appositamente a ciò incaricati.

In particolare, vengono effettuate verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo all'Impresa Verde quali: l'esistenza dei requisiti strutturali minimi richiesti dal Decreto Mipaaf; l'esistenza delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica; l'esistenza di documenti che attestino l'efficace organizzazione delle attività; l'esistenza dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa applicabile per lo svolgimento delle attività CAA; il corretto adempimento di tutti gli obblighi previdenziali e fiscali derivanti dalla sussistenza di rapporti di lavoro con personale dipendente; l'effettivo e corretto adempimento degli obblighi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; l'effettivo e corretto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

A tali controlli si aggiunge, poi, quello svolto da un gruppo interno del CAA Coldiretti S.r.l. (CAA Nazionale) (**Funzione di Controllo Interno**) in merito alle pratiche ed alle attività che le Società Imprese Verdi gestiscono, quali ausiliarie del CAA Nazionale medesimo o dei CAA regionali; tale ulteriore controllo consiste in particolare, nel monitoraggio del corretto funzionamento dei controlli di 2° livello posti in essere dalle società ausiliarie del CAA Coldiretti S.r.l. o dei CAA regionali, con specifico riferimento alla corretta tenuta del Fascicolo Aziendale, delle domande di aiuto e dei titoli di conduzione nonché nella verifica dei requisiti operativi e della regolarità dei comportamenti, secondo quanto previsto nelle convenzioni stipulate dal CAA Coldiretti S.r.l. o dai CAA regionali con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori Regionali (per la Regione Lombardia: OPR Lombardia o "OPLO"). Tale attività potrà comportare, nei limiti sopra specificati,

eventuali verifiche anche sui controlli di 1° livello posti in essere dalle singole UOL dell'Impresa Verde ausiliaria.

Inoltre possono aggiungersi controlli o supporto da parte del CAF Dipendenti Coldiretti S.r.l. che mantiene rapporti anche formativi con il responsabile dell'area fiscale dell'Impresa Verde.

Organizzazione del personale di Impresa Verde

Impresa Verde è dotata di una struttura organizzativa composta da un nucleo tendenzialmente stabile di lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL Commercio, integrato con accordi aziendali) e impiegati sia presso la sede centrale di Impresa Verde sia presso le Unità Operative Locali (UOL) dislocate su tutto il territorio della Provincia (o altro territorio) di riferimento. Per specifiche o temporanee esigenze Impresa Verde si può avvalere altresì di collaboratori esterni.

Le UOL sono dirette e coordinate dai responsabili di UOL che tuttavia non hanno alcun potere né di decisione né di firma.

Inoltre, sebbene in modo limitato e sulla base di effettive esigenze funzionali, è possibile che i dipendenti della Federazione Provinciale Coldiretti (socio di Impresa Verde), sulla base di accordi o convenzioni interne o di appositi contratti di distacco stipulati con Impresa Verde, prestino i propri servizi anche a favore di quest'ultima o viceversa.

Le valutazioni in merito alla selezione del personale e la successiva negoziazione del contratto competono al Consigliere Delegato. La Società può avvalersi inoltre, per specifiche circostanze, della consulenza giuslavoristica di uno studio professionale esterno.

Le risorse umane utilizzate dalla Società, presso la sede centrale e presso le unità locali, sono fondamentalmente ripartite nei seguenti principali settori operativi coordinati dal Consigliere Delegato della Società:

- area Amministrativa e Personale (attività contabili e fiscali, attività di segreteria, gestione del sistema informatico interno, gestione del personale in collaborazione con professionisti esterni);
- area Fiscale (servizi ausiliari rispetto alle attività del CAF e gestione del servizio paghe);
- area Tecnica comprendente il settore PAC (servizi ausiliari rispetto alle attività del CAA), il settore PSR (assistenza nella presentazione di domande di adesione al Programma di Sviluppo Rurale) ed altri servizi di assistenza di natura tecnica;
- area Formazione e nuovi servizi (formazione, servizi assicurativi, servizio PEC).

2.2 Aree di attività di Impresa Verde

Impresa Verde svolge, come detto, la sua attività essenzialmente nel settore dei servizi agli agricoltori, siano essi persone fisiche o soggetti costituiti in forma societaria.

Tali attività, come detto, costituiscono anche la messa in pratica delle funzioni già attribuite ai CAF e ai CAA, di cui Impresa Verde, pur nella sua autonomia giuridica, economica e organizzativa, rappresenta di fatto, quale società ausiliaria di servizi e sulla base di quanto previsto dalla normativa applicabile, uno sportello operativo sul territorio. Di seguito, pertanto, si procede ad una analisi (per macro-aree) delle principali attività caratteristiche svolte da Impresa Verde con evidenziazione – per quanto possibile – dei compiti e delle responsabilità delle diverse funzioni a ciò preposte.

* * * * *

Area Amministrativa e Personale

L'area amministrativa è coordinata da un responsabile che gestisce la contabilità giornaliera e cura i rapporti con: l'Organismo di Controllo (ove presente); con il revisore (o società di revisione) deputato alle attività di

Certificazione Bilancio ex DM (ove non svolte direttamente dall'Organismo di Controllo) e con l'Ottimizzatore (appartenente al Consorzio Sistema Servizi S.c.p.a.). L'attività di consulenza prestata dall'Ottimizzatore è riconducibile nell'ambito del controllo di gestione e del corretto utilizzo del sistema informativo unico nazionale del Sistema Servizi Coldiretti per la rilevazione dei fatti di gestione.

Altresì, l'area amministrativa cura i rapporti con i componenti della Funzione di Controllo Interno che monitora e verifica le attività poste in essere dalla Società quale ausiliaria del CAA.

Tutto il sistema di fatturazione sia attivo che passivo viene gestito tramite un software gestionale che consente, tra l'altro, di monitorare le fatture da emettere relative a transazioni poste in essere presso le UOL o presso la sede.

Ciclo passivo

In particolare per quel che riguarda il ciclo passivo, ogni acquisto effettuato presso Impresa Verde deve trovare specifico riscontro in un contratto oppure deve essere appositamente ed espressamente autorizzato dal Consigliere Delegato. Il giustificativo della spesa (contratto o foglio di autorizzazione) viene poi confrontato con la corrispondente fattura per la verifica della conformità. Nei casi di mancata autorizzazione preventiva dell'acquisto, a fronte di urgenze o imprevisti, che comportino spese di modico valore, si procede al pagamento del dovuto con approvazione *ex post* di un giustificativo dell'acquisto da sottoporre a verifica.

Per quanto, invece, attiene alla selezione dei fornitori, Impresa Verde si rivolge per lo più a fornitori cosiddetti storici o a fornitori centralizzati. In alternativa, la ricerca del fornitore è fatta sulla base del criterio del "miglior prezzo" in una logica improntata alla convenienza e alla ottimizzazione delle risorse. In questi casi, si seguono comunque delle procedure per l'identificazione del fornitore e per la verifica della sua affidabilità. Alcune forniture possono avvenire tramite il Consorzio Sistema Servizi, di cui Impresa Verde è consorziata; a tale riguardo, il Consorzio Sistema Servizi ha assunto a sua volta specifici impegni sul rispetto del Modello di Impresa Verde che richiede poi ai fornitori a ciò selezionati.

I pagamenti avvengono normalmente tramite sistemi che ne garantiscono la tracciabilità. Possono, invece, essere effettuati in contanti i pagamenti di importo modico.

L'ufficio amministrazione si occupa anche dei rimborsi per le spese effettuate da/per conto del personale. In particolare, ogni dipendente, per situazioni connesse all'esercizio di attività fuori sede, ha un tetto massimo di spesa giornaliera. Ogni spesa effettuata può essere rimborsata dalla Società solo a fronte dell'esibizione di apposito giustificativo della spesa medesima e previa autorizzazione del Consigliere Delegato o altro soggetto a ciò preposto, nei termini previsti dalle procedure interne. In taluni casi, invece, la spesa è anticipata e pagata direttamente dalla Società oppure viene fatto un anticipo di cassa a favore del dipendente che in ogni caso dovrà poi giustificare la spesa effettuata con un documento di riscontro.

Ciclo attivo

Per quanto attiene al cosiddetto ciclo attivo, i clienti di Impresa Verde possono sostanzialmente ricondursi a CAA e CAF, Dipendenti e Imprese, nonché agli imprenditori agricoli, non agricoli, professionisti e privati cittadini.

Impresa Verde, inoltre, intrattiene limitati rapporti anche con enti pubblici ed enti locali in genere.

Può, inoltre, accadere che Impresa Verde eroghi le proprie prestazioni a favore di altre entità del Sistema Coldiretti o comunque sostenga costi per attività condivise con le stesse, provvedendo sempre al regolare ribaltamento dei predetti costi sull'ente realmente beneficiario.

In genere, gli importi da fatturare per le prestazioni rese per conto di CAA e CAF oltre che dei clienti imprenditori devono corrispondere a quanto previsto dalla disciplina applicabile e nel tariffario in uso presso Impresa Verde. Tali importi tuttavia possono essere soggetti a riduzioni o modifiche autorizzate di volta in volta dal Consigliere Delegato.

Contabilità e bilancio

I funzionari dell'area amministrativa, sotto la responsabilità del Consigliere Delegato, si occupano anche della tenuta della contabilità e della redazione del bilancio, attraverso l'uso di un sistema gestionale

centralizzato che raccoglie e rielabora tutti i dati inseriti dagli operatori delle UOL o della sede centrale. Le modalità di accesso e di intervento su tale sistema informativo è disciplinato in modo tale da consentire la rielaborazione dei dati ivi inseriti unicamente al responsabile dell'amministrazione interna.

Nella predisposizione del bilancio e dei relativi allegati i funzionari dell'area amministrativa ricevono consulenza ed assistenza da parte dell'Ottimizzatore del Consorzio Sistema Servizi.

Gestione del personale

La gestione del personale è una responsabilità che fa sostanzialmente capo al Consigliere Delegato di Impresa Verde.

Le assunzioni sono in particolare gestite sotto la responsabilità del Consigliere Delegato con il supporto dell'ufficio del personale/paghe interne, dell'amministrazione e del responsabile dell'area interessata (con il coinvolgimento anche del Responsabile della UOL per assunzioni in loco).

L'elaborazione delle paghe e dei relativi cedolini è effettuata anche sulla base dei dati contenuti nel libro unico che viene poi periodicamente alimentato e controllato.

Per quanto concerne la sicurezza del lavoro, il datore di lavoro ha provveduto all'adozione del DVR (Documento di Valutazione Rischi) in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 sia per la sede centrale sia per ciascun ufficio di zona, nonché a nominare un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il medico competente nonché gli addetti al primo soccorso ed alla prevenzione incendi, oltre che a verificare l'elezione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

È svolta periodicamente la prescritta formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro.

Area Fiscale

L'attività in questione, svolta sotto il coordinamento di un responsabile di area, si sostanzia principalmente in una attività di supporto al CAF Dipendenti nella erogazione dei servizi di consulenza fiscale in favore dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa e del CAF Imprese per l'erogazione dei servizi in favore delle imprese agricole.

Attività di servizi alle persone fisiche svolta in convenzione con il CAF Dipendenti Coldiretti

A fronte della stipula di un'apposita convenzione/appalto di servizi con il CAF Dipendenti, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'articolo 34, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 e dell'art. 16 del D.M. 31.5.1999, n. 164, Impresa Verde pone sostanzialmente in essere le seguenti attività:

- ricezione e raccolta della documentazione necessaria per la compilazione e la predisposizione delle dichiarazioni tributarie;
- elaborazione delle dichiarazioni tributarie ovvero delle dichiarazioni precompilate da elaborare prodotte dal contribuente previa verifica, della rispondenza della documentazione acquisita ai requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente (visto di conformità);
- conservazione, con costante messa a disposizione del Responsabile dell'assistenza fiscale, del CAF e/o dei soggetti da questo incaricati, della documentazione acquisita ai fini della predisposizione ed elaborazione delle dichiarazioni tributarie ed al rilascio del visto di conformità nonché del riepilogo della documentazione acquisita ai fini delle dichiarazioni, completo di firma apposta in calce al modello di dichiarazione a cura della persona che, per conto della Società, ha materialmente effettuato le operazioni relative alla predisposizione della singola dichiarazione;
- digitazione dei dati;
- elaborazione informatica;
- elaborazione, produzione e consegna ai contribuenti degli elaborati cartacei;
- invio nei modi di legge delle dichiarazioni tributarie sulla base delle indicazioni fornite dal Caf;
- spedizione e consegna degli elaborati cartacei ed informatici ai sostituti d'imposta nonché alla sede del Caf;
- ogni altra attività e/o operazione complementare per la miglior realizzazione pratica dei compiti sopra elencati, fatto particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.M. Finanze n. 164/1999;
- elaborazione ed invio telematico dei modelli di dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio ENTRATEL;

- altri servizi fiscali alle persone (IMU, ecc.);
- assistenza ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza.

Sempre nella sua qualità di società ausiliarie e sulla base di convenzioni sottoscritte dal CAF con l'Inps, Impresa Verde offre anche i seguenti servizi:

- acquisizione ed elaborazione dei modelli RED (art. 13 Legge 30 dicembre 1991, n. 412);
- acquisizione ed elaborazione dei modelli ISE/ISEE (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni);
- acquisizione ed elaborazione dei modelli DETR (articolo 23, comma 2, lett. a) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- acquisizione ed elaborazione dei modelli INV CIV (ICRIC, ICLAV ed ACC-AS/PS, art. 1, comma 248, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni e art. 1, comma 35, Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni e integrazioni).

Ai sensi della predetta convenzione, il CAF Dipendenti provvede a responsabilizzare Impresa Verde anche sottoforma di riaddebito di eventuali danni e/o sanzioni direttamente o indirettamente subiti dal CAF medesimo per errori compiuti da Impresa Verde.

Per lo svolgimento delle suddette attività Impresa Verde percepisce un compenso fisso dal CAF per ciascuna dichiarazione elaborata, trasmessa e accolta dall'Agenzia delle entrate o dall'Inps.

In particolare, per l'elaborazione dei modelli 730 precompilati, può essere richiesto, ove non vietato dalla normativa, un compenso al contribuente, fermo restando il costo a carico dell'Agenzia delle Entrate che, sulla base del numero effettivo di pratiche lavorate, eroga il corrispettivo predeterminato per legge direttamente al CAF, che a sua volta, a fronte di un ulteriore controllo sul numero dei modelli trasmessi e regolarmente acquisiti, eroga a Impresa Verde il compenso convenzionalmente pattuito dietro emissione di regolare fattura da parte di quest'ultima. Tale attività, inoltre, è effettuata sotto il diretto controllo del CAF (e del relativo responsabile dell'assistenza fiscale, c.d. RAF), che per legge ne assume la responsabilità, in quanto unico interlocutore dell'Agenzia delle Entrate. A tale scopo, il CAF ha diramato presso le Imprese Verdi un manuale operativo che descrive le modalità di svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Per le attività svolte in convenzione con l'Inps il servizio è completamente gratuito per l'utente interessato poiché il relativo costo è a carico dell'Istituto.

Invece, per le ulteriori attività di natura fiscale - assistenza alla compilazione del modello 730, modello Unico, IMU, ecc.- Impresa Verde percepisce un compenso (fissato sulla base di un tariffario prestabilito) pagato direttamente dal cliente, dietro emissione di regolare fattura.

Attività di servizi alle imprese svolta in convenzione con il CAF Imprese Coldiretti

A fronte della stipula di un'apposita convenzione/appalto di servizi con il CAF Imprese, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale a favore delle imprese associate a Coldiretti (articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997), Impresa Verde pone sostanzialmente in essere le seguenti attività:

- elaborazione in favore dei contribuenti titolati ex art. 11, comma 3, del D.M. n. 164/1999 che lo richiedono, delle dichiarazioni tributarie e degli ulteriori adempimenti tributari;
- redazione delle loro scritture contabili;
- verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni con la documentazione relativa;
- rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 241/1997 sulla dichiarazione annuale Iva, eventualmente richiesto dall'impresa assistita;
- elaborazione di copie e prospetti di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni;
- inoltro delle dichiarazioni, comprensivo, nel caso di quelle dei redditi di scelte di destinazione dell'8 per mille e/o analoghe (art. 34, comma 3, del D.Lgs n. 241/1997).

Sulla base della suddetta convenzione, per tale attività Impresa Verde percepisce un corrispettivo direttamente dall'impresa assistita, determinato sulla base del tariffario allegato al contratto di assistenza fiscale appositamente sottoscritto. A sua volta, il CAF Imprese addebita a Impresa Verde un compenso

forfetario per ciascuna impresa assistita a titolo di concorso per le funzioni proprie, compreso il ristoro del costo assicurativo sostenuto.

Attività di servizi svolta a favore delle imprese non associate alla Coldiretti

Inoltre, Imprese Verde eroga servizi di natura amministrativa, contabile e fiscale a imprese non associate alla Coldiretti oppure a lavoratori autonomi non quale società ausiliaria del Caf ma come “CED - centro di elaborazione dati” autonomo. Per questo servizio Impresa Verde percepisce un corrispettivo direttamente dal cliente, determinato sulla base del tariffario allegato al contratto di tenuta delle scritture contabili appositamente sottoscritto, dietro emissione di regolare fattura.

Area di attività di assistenza e consulenza in materia di gestione del personale

Impresa Verde, in base e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, avvalendosi a sua volta del supporto di un soggetto iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro, presta attività di elaborazione dati e buste paga in favore delle imprese soci o associabili; le relative attività in materia di dichiarativi e comunicazioni agli istituti previdenziali e assistenziali competenti quali INPS e INAIL, sono invece gestite dalla rispettiva Federazione territoriale Coldiretti (avvalendosi a sua volta del supporto di un soggetto iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro).

Area Tecnica

PAC: attività di servizi per conto del CAA

L'attività caratteristica di questa area, svolta sotto il coordinamento del relativo responsabile, consiste nella prestazione, in qualità di impresa ausiliaria del CAA e in convenzione con lo stesso, sulla base delle prescrizioni di cui al Decreto Mipaaf, di attività di assistenza agricola consistenti nella custodia e aggiornamento del fascicolo aziendale unico delle imprese agricole. Il fascicolo aziendale è tenuto sia in forma cartacea, presso gli uffici dell'Impresa Verde, sia in forma elettronica, sul Sistema Informativo Agricolo di OPLO, al quale gli operatori di Impresa Verde possono accedere sulla base di credenziali fornite loro dalla Pubblica Amministrazione previa richiesta del CAA.

L'attività di assistenza agricola fornita per conto del CAA è disciplinata dal D.Lgs. 74/2018 e ss.mm.ii., dal D.M. 27 marzo 2008 e dalle convenzioni che il CAA stesso stipula con l'OPR Lombardia, nonché dall'apposito accordo di mandato conferito dall'impresa agricola.

In particolare, Impresa Verde svolge, in virtù di apposita convenzione con il CAA, le attività operative finalizzate alla costituzione e all'aggiornamento dei fascicoli aziendali (sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo) delle imprese agricole mandanti. L'attività di assistenza agli utenti (imprenditori agricoli) è, pertanto, assicurata dal CAA tramite Impresa Verde e le articolazioni territoriali di quest'ultima (UOL).

Il personale di Impresa Verde, in particolare, in esecuzione della convenzione con il CAA, provvede all'inserimento dei dati nel Sistema Informativo Agricolo di OPLO e alla verifica della corrispondenza formale delle dichiarazioni fornite dagli imprenditori stessi ed all'invio della domanda di aiuto. Ogni documento inserito nel fascicolo aziendale viene protocollato ed archiviato sia in modo cartaceo che attraverso il sistema informativo. Sono individuati, secondo distinti livelli di responsabilità, i soggetti che possono entrare nel portale del Sistema Informativo Agricolo di OPLO per immettere dati ed informazioni contenute nel fascicolo aziendale e sono monitorati i relativi accessi.

Nell'ambito della presentazione di domande di contributi, l'Impresa Verde fornisce ha facoltà agli imprenditori agricoli supporto nella compilazione delle domande medesime. Indipendentemente da tale forma di supporto, l'attività di assistenza agricola comprende sostanzialmente l'immissione nel Sistema Informativo Agricolo di OPLO delle domande che vengono sottoscritte dagli imprenditori mandanti sia ai fini della presentazione che per conferma delle dichiarazioni nelle stesse rese e documentate.

La funzione pubblica di autorizzazione ed erogazione dei pagamenti fa capo unicamente agli Organismi Pagatori e l'immissione dei dati nel Sistema Informativo Agricolo di OPLO non comporta l'attribuzione ad

Impresa Verde o ai suoi dipendenti di funzioni o potestà pubbliche e non richiede né consente l'esercizio di alcun potere di discrezionalità da parte dei dipendenti o di Impresa Verde stessa, che comunque deve obbligatoriamente provvedere all'identificazione personale dell'imprenditore mandante sia al momento della costituzione del fascicolo sia al momento dell'immissione di qualsiasi dato o aggiornamento dello stesso nel Sistema Informativo Agricolo di OPLO, inclusa la presentazione delle domande di pagamento di contributi.

Fatta eccezione per l'attività di supporto al produttore nella predisposizione e compilazione delle domande, che Impresa Verde presta in proprio, nello svolgimento dell'attività di assistenza agricola, Impresa Verde opera nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative fornite dal CAA che, per espressa previsione di legge, è direttamente responsabile nei confronti di OLPO per l'attività svolta da quest'ultima. Anche a tal fine, quindi, il CAA ha predisposto e diramato presso Impresa Verde specifiche procedure operative omogenee – elaborate anche sulla base dei manuali operativi predisposti da OPLO – che la stessa è tenuta ad applicare. L'adeguamento dell'attività di Impresa Verde alle predette procedure operative è controllato da parte del CAA attraverso il Responsabile Tecnico (RT) ed un gruppo di controllo interno coordinato dal CAA Nazionale appositamente costituito al fine di verificare l'attività svolta dall'Impresa Verde quale società ausiliaria del medesimo CAA. Resta ferma la possibilità per il CAA di prevedere un sistema di responsabilizzazione di Impresa Verde con riaddebito dei danni e/o delle sanzioni eventualmente subiti dal medesimo CAA, direttamente o indirettamente, per errori di Impresa Verde.

In corrispondenza dell'attività svolta quale impresa ausiliaria del CAA, Impresa Verde percepisce dal CAA stesso un corrispettivo determinato in una quota parte del compenso che l'Organismo Pagatore a sua volta riconosce al CAA per ciascuna domanda inoltrata, a prescindere dall'ammontare della erogazione del finanziamento in favore dell'imprenditore agricolo richiedente. I pagamenti in concreto sono, pertanto, il risultato di una serie di controlli incrociati tra i dati di cui l'Organismo Pagatore dispone, attraverso il Sistema Informativo Agricolo di OPLO, in merito agli atti amministrativi pervenutigli e il numero delle pratiche lavorate da Impresa Verde e rendicontate al CAA. In ogni caso, la liquidazione del corrispettivo ad Impresa Verde è subordinata alla effettiva liquidazione del corrispettivo al CAA da parte dell'OPLO.

A fronte dell'attività svolta per conto del CAA, Impresa Verde emette in ogni caso regolare fattura.

Per l'attività eventuale di supporto agli imprenditori agricoli nella predisposizione e compilazione delle domande di pagamento e comunque per le eventuali altre attività di consulenza agricola e aziendale, distinte ed ulteriori rispetto all'attività di assistenza agricola svolta per conto del CAA, che Impresa Verde eroga direttamente a favore dell'imprenditore agricolo, la stessa fattura un corrispettivo all'imprenditore agricolo sulla base del tariffario in uso.

PSR

L'area in questione ha ad oggetto la prestazione di attività di supporto agli imprenditori agricoli, finalizzata alla presentazione di domande di finanziamento di progetti di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dei Piani di Sviluppo Rurale approvati dalle Regioni e Province Autonome.

L'attività è prestata in favore degli imprenditori agricoli, sulla base di apposito mandato di assistenza.

In dettaglio, sulla base della normativa europea a sostegno della competitività del settore agricolo e forestale, della protezione dell'ambiente, del miglioramento della qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale, ciascuna Regione elabora Programmi di Sviluppo Rurale, soggetti all'approvazione dei competenti organi comunitari, per la promozione ed il rilancio dell'economia agricola locale, la valorizzazione dell'ambiente e lo sviluppo tecnologico delle produzioni agricole, tramite lo stanziamento di fondi, di provenienza comunitaria, statale e regionale, da utilizzare per il finanziamento di progetti innovativi e competitivi presentati dalle imprese agricole.

L'accesso ai finanziamenti avviene sulla base di bandi pubblici, nei cui termini le imprese agricole presentano i propri progetti e la domanda di finanziamento, e in esito ai quali vengono formate le graduatorie degli aventi diritto.

In tale contesto normativo, il ruolo di Impresa Verde è quello di supportare l'imprenditore agricolo nella presentazione all'autorità competente del progetto di sviluppo rurale, correlato da un business plan, contenente la pianificazione degli obiettivi e la definizione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del progetto medesimo.

Nell'attività di presentazione del progetto di sviluppo rurale, Impresa Verde, quale ausiliaria del CAA, ha il compito di incrociare i dati contenuti nella domanda con quelli presenti nel fascicolo aziendale dell'imprenditore agricolo.

La presentazione della domanda di ammissione al finanziamento è effettuata in via informatica sul Sistema Informativo Agricolo di OPLO. Normalmente, la domanda di finanziamento corredata dei necessari documenti deve essere anche direttamente inoltrata dall'imprenditore agricolo in forma cartacea e debitamente sottoscritta, alla Regione di appartenenza.

Per l'attività svolta Impresa Verde riceve un corrispettivo determinato in misura fissa o in proporzione al valore del progetto presentato, a fronte della emissione di regolare fattura. Nelle Regioni in cui opera in qualità di impresa ausiliaria del CAA, tale corrispettivo è corrisposto dallo stesso CAA. Il finanziamento eventualmente erogato dall'ente pubblico viene corrisposto direttamente a favore dell'imprenditore agricolo.

UMA

Imprese Verde, in proprio o in qualità di impresa ausiliaria del CAA (ove le Regioni siano convenzionate con il CAA), può prestare le attività funzionali all'assegnazione di carburante ad accisa ridotta in agricoltura prevista nel Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 14 dicembre 2001, n. 454.

In particolare, Impresa Verde provvede all'acquisizione delle richieste e alla trasmissione delle domande di carburante agevolato tramite i sistemi informativi regionali, previa compilazione del piano colturale con i relativi macchinari e attrezzature utilizzate per il lavoro, acquisizione dei dati relativi alla eventuale giacenza di carburante ottenuto nell'anno precedente, acquisizione delle fatture di acquisto di macchinari e attrezzature e di ogni altra documentazione probatoria necessaria a supporto della dichiarazione e della richiesta di carburante agevolato (autodichiarazioni, fatture del conto-terzista ecc).

Anche nel settore UMA Impresa Verde opera in forza di espresso mandato dell'imprenditore agricolo e percepisce un corrispettivo erogato direttamente dall'imprenditore agricolo.

Vitivinicolo

Nel settore vitivinicolo, Impresa Verde opera di norma nella qualità di ausiliaria del CAA utilizzando le specifiche dotazioni informatiche messe a disposizione dal CAA.

In particolare, Impresa Verde provvede all'assistenza funzionale alla immissione a sistema e alla trasmissione al Sistema Informativo Agricolo di OPLO delle dichiarazioni di raccolta e produzione; delle dichiarazioni di giacenza, delle domande di ristrutturazione vigneti, delle domande di investimento nel settore vitivinicolo OCM vino; delle domande di premio di arricchimento; dei contratti e delle domande di premio alla distillazione; delle domande di Premio vendemmia verde.

Le suddette attività sono svolte in forza del più generale mandato conferito al CAA dall'imprenditore agricolo a supporto delle attività di presentazione della domanda.

Impresa Verde può svolgere attività di assistenza nell'aggiornamento dei registri di cantina e nelle comunicazioni relative alla telematizzazione delle accise e DAA telematico. Tali ultime attività sono prestate sulla base di mandati ad hoc conferiti dall'imprenditore agricolo.

In taluni casi Impresa Verde presta assistenza agli imprenditori agricoli nell'aggiornamento e custodia dei fascicoli cartacei.

SUPER CAA

Nell'ambito dei servizi di natura tecnica svolti per conto del CAA e sulla base di apposite e specifiche normative di carattere regionale, Impresa Verde può svolgere altresì attività c.d. di *Super CAA* in cui, a prescindere dalla tipologia del servizio reso in favore delle imprese agricole, rileva essenzialmente il ruolo svolto in rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Tali attività di Super CAA si inseriscono in un percorso di progressivo snellimento e semplificazione amministrativa di taluni procedimenti che interessano le imprese agricole.

Tale semplificazione si sostanzia nella possibilità che l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione alla positiva conclusione dei predetti procedimenti amministrativi (ad es. per istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni) possa essere concessa, per il tramite del CAA e quindi dell'Impresa Verde ausiliaria, attraverso il principio del silenzio assenso (e cioè, in assenza di risposte da parte della Pubblica Amministrazione entro i tempi stabiliti per la conclusione della fase istruttoria, la pratica potrà essere considerata approvata), che si traduce in sintesi in un beneficio delle imprese agricole coinvolte in termini di certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti medesimi.

Nello svolgimento di tali attività, quindi, il CAA e per esso l'Impresa Verde ausiliaria facilita la fase istruttoria precedentemente di competenza della Pubblica Amministrazione, assumendosi la responsabilità di verificare la documentazione a corredo delle domande e certificare la data di invio da cui decorreranno i tempi per la conclusione dell'iter dei procedimenti interessati.

Altre attività

L'Impresa Verde Mantova S.r.l. eroga ai suoi utenti, inoltre, ulteriori servizi quali per es.:

- Consulenza e tenuta dei registri in materia vitivinicola;
- Riallineamento anagrafiche catastali, inserimento dati, acquisizione documentazione da allegare alle domande;
- Assistenza nell'applicazione delle regole di condizionalità in agricoltura;
- Consulenza sulle opportunità di finanziamento agevolato;
- Consulenza sulla contrattualistica per conto della Federazione Provinciale Coldiretti Mantova, e attività di registrazione dei contratti;
- Predisposizione ed aggiornamento del registro dei trattamenti;
- Predisposizione dei Piani di Utilizzazione Agronomica;
- Supporto giuridico alle imprese agricole tramite personale interno e, ove necessario, anche con il supporto di professionisti esterni e studi legali;
- Attività per conto della Fondazione Campagna Amica aventi ad oggetto i controlli, a livello territoriale e per le filiere orizzontali, sia documentali che sul campo, in merito all'accreditamento dei produttori agricoli ed alla gestione ed all'uso del marchio collettivo Campagna Amica da parte degli stessi;
- Ulteriori servizi di consulenza richiesti dalle imprese agricole (dichiarazioni di successioni, consulenza per pratiche ambientali ed espropri, presentazione di istanze per piani agrituristici.
-

Area Formazione e nuovi servizi

All'interno della Società opera altresì una funzione che si occupa della gestione di diverse attività tra le quali, in particolare, le seguenti:

- a) attività di formazione; i corsi sono rivolti agli associati ed ai soggetti privati, anche in collaborazione con Enti accreditati presso la Regione Lombardia
- b) servizi assicurativi, in convenzione e su mandato di Green Assicurazioni S.r.l. e Società Cattolica di Assicurazione (in qualità di sub-agenti di Agrifides S.r.l. a sua volta agente di Cattolica), Agenzia assicurativo del Sistema Servizi Coldiretti, consistente nella promozione, dietro corrispettivo, di polizze assicurative. Tale attività è svolta da operatori di Impresa Verde iscritti al Registro Unico

degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);

- c) gestione delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) per conto dei propri clienti, verso corrispettivo. Tale attività può consistere sia in un servizio di base finalizzato sostanzialmente alla sola apertura della predetta PEC sia in un servizio avanzato, attraverso il quale la Società offre ai propri utenti anche il monitoraggio e la gestione della predetta PEC.

3 MAPPATURA DELLE AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO

L'individuazione delle specifiche aree ed attività considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, costituisce il punto di partenza concettuale della realizzazione del Modello. Sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le principali misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve violare per originare la fattispecie di reato potenzialmente rilevante e quindi la responsabilità amministrativa sanzionabile anche con le norme del Decreto 231/2001.

La loro conoscenza preventiva costituisce, pertanto, elemento importante per qualunque soggetto responsabile operante nell'interesse della Società, poiché strumento di base per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

L'art. 6 del Decreto 231/2001 prevede che il modello di organizzazione e gestione ricomprenda prioritariamente l'analisi delle attività svolte nell'ambito dell'ente, al fine di individuare quelle che possono considerarsi esposte all'eventualità degli illeciti rilevanti, nel senso che all'interno del loro ambito operativo appare teoricamente possibile la commissione dei reati richiamati dal Decreto 231/2001.

A tale proposito, si precisa preliminarmente che, come di seguito meglio chiarito, la mappatura delle aree ed attività a rischio rilevate nel contesto della Società riguarda sostanzialmente i seguenti reati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione ed assimilabili (ivi comprese le frodi in agricoltura);
- reati societari;
- frodi IVA e reati tributari;
- reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione;
- reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo;
- reati informatici ed al trattamento illecito di dati;
- reati associativi;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tratta di immigrati clandestini, razzismo e xenofobia e reati contro la personalità individuale;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Con riferimento, invece, alle altre tipologie di reato previste dal Decreto 231/2001, pur analizzate e valutate in relazione alla particolare organizzazione interna ed al settore di attività in cui Impresa Verde opera, non sembrano ravvisabili concrete e rilevanti aree di rischio tali da richiedere uno specifico intervento, ferma restando una sostanziale funzionalità, seppur indiretta, dei precetti e dei protocolli previsti nel presente Modello anche per tali fattispecie di reato.

* * * * *

Premesso tutto quanto sopra, con pieno riferimento alle peculiarità della Società e della propria struttura organizzativa interna, viene di seguito riportata una descrizione dei reati rilevanti, alla cui commissione la Società è esposta in astratto, nonché vengono delineate le principali aree ed attività sensibili, cioè potenzialmente a rischio di costituire ambito di commissione dei reati rilevanti, sono di seguito dettagliatamente riportate, distinte in base ai reati di volta in volta specificamente considerati.

A. IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ASSIMILABILI²

² L'assimilazione e la trattazione congiunta delle suddette tipologie di reato è dovuta a esigenze meramente espositive, e non ha, dunque, alcuno scopo giuridico - classificatorio.

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato, nonché il reato di induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

È necessario precisare che il concetto di Pubblica Amministrazione nel diritto penale è inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, Comuni, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle *Authority*, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè del potere del certificatore di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale³ è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

L'incaricato di pubblico servizio⁴ svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società

³ Ai sensi dell'art. 357 c.p. "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

⁴ Ai sensi dell'art. 358 c.p. "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

- Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Tali reati contro la Pubblica Amministrazione, punibili anche nella forma della istigazione, sono previsti dagli articoli 318, 319, 321, 322 e 322/bis cod. pen. ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuto nell'articolo 25 del Decreto 231/2001.

Essi sono realizzati dalla condotta di dare o promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, danaro o altra utilità (i) per l'esercizio della funzione, (ii) per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio, e/o (iii) per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare, la fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per esercitare la sua funzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

La fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), invece, si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ad esempio, in generale, il reato si può concretizzare in ipotesi di partecipazione a gare bandite da un ente pubblico o in sede di richiesta di autorizzazioni o licenze, allorché vengano fatte offerte di danaro o altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al fine dell'aggiudicazione della gara o dell'ottenimento dell'autorizzazione o della licenza richiesta. L'attività delittuosa del funzionario pubblico potrà estrinsecarsi, sia in un atto d'ufficio (ad esempio il pubblico ufficiale accetta l'offerta di denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio il pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l'esito positivo della gara o della richiesta).

Appare opportuno, nell'ambito di questa breve analisi dei c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione, specificare che con riferimento alle ipotesi di corruzione, le sanzioni si applicano sia al corrotto che al corruttore.

Sempre con riguardo alla corruzione, l'art. 322/bis cod. pen. estende la qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio, a seconda dei casi) ai membri delle Comunità europee, ai funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente può derivare anche da delitti tentati (sempre che siano riconducibili a fattispecie previste nel Decreto 231/2001) e da concorso nei reati.

- Corruzione aggravata
- Il reato di corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di cui sopra è aggravato, ai sensi dell'art. 319/bis cod. pen. quando la fattispecie criminosa illecita riguarda il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

- Concussione

Tale reato del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio è previsto dall'articolo 317 c.p., punito anche nella forma del tentativo, ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25 del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

- Concussione per induzione

Tale reato di concussione c.d. per induzione (più precisamente reato di “*Induzione indebita a dare o promettere utilità*”) è previsto e punito dall'articolo 319/quarter del cod. pen. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25 del Decreto 231/2001.

Esso si realizza allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (1° comma). È altresì responsabile il soggetto privato (e quindi anche una società o un suo soggetto apicale o sottoposto) che, assecondando alla richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perfeziona o promette di perfezionare la dazione di denaro o di altra utilità (2° comma).

- Truffa ai danni dello Stato

Tale reato contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico è previsto e punito dall'articolo 640, comma 2, n. 1, cod. pen. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 24 del Decreto 231/2001.

Esso è realizzabile dalla condotta di utilizzare artifici e/o raggiri, esercitati verso le competenti autorità, al fine di ottenere un atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a gare o per l'ottenimento di autorizzazioni/licenze, potrebbero essere inserite informazioni non veritiere (supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'assegnazione dell'incarico o l'autorizzazione/licenza. In virtù di questo, l'Ente pubblico potrebbe decidere di affidare ingiustamente la commessa alla Società o concedere l'autorizzazione/licenza, che nell'ipotesi non era, viceversa, idonea al ricevimento dell'incarico.

- Reati in tema di erogazioni pubbliche

Tali reati sono previsti e puniti dagli articoli 316/bis, 316/ter e 640/bis cod. pen. ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuti nell'art. 24 del Decreto 231/2001.

Tali fattispecie di reato mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sia con riferimento al momento della erogazione, sia con riferimento al successivo momento della utilizzazione.

Le condotte punite, con riferimento al momento della erogazione, sono modellate sullo schema della truffa e consistono nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Relativamente al momento della utilizzazione, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (malversazione a danno dello Stato).

- Frode informatica

Tale reato è previsto e punito dall'art. 640/ter cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e delle società, in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'art. 24 del Decreto 231/2001, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale fattispecie si realizza quando “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Questo reato ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia, tra l'altro, perché l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico, attraverso la sua manipolazione.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tale reato contro l'amministrazione della giustizia è previsto e punito dall'articolo 377/bis del cod. pen. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/novies del Decreto 231/2001.

La condotta incriminatrice individuata dalla fattispecie in discorso consiste nell'indurre a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, davanti all'autorità giudiziaria, una persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Per assumere rilevanza penale, l'induzione deve essere attuata attraverso le modalità individuate dalla norma: violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

L'elemento psicologico del reato *de quo* viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

- Traffico di influenze illecite

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Lo stesso illecito è contestabile a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità all'intermediario con la Pubblica Amministrazione. Nella fattispecie in oggetto rientra anche il reato di millantato credito, prima previsto dall'art. 346 c.p. ed oggi confluito all'interno della fattispecie di traffico di influenze illecite. Tale ultimo reato, quindi, è ora integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche nel caso in cui il soggetto intermediario si vanti meramente di avere una qualche influenza, in realtà non esistente, su taluno dei soggetti qualificati ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. Di conseguenza, viene altresì prevista anche la punibilità del privato che si fa convincere dal millantatore a dare o promettere l'utilità indebita.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- Frode in agricoltura

Tale ipotesi di reato, prevista dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898, si configura, ove il fatto non integri il più grave reato previsto dall'art. 640 c.p., nei confronti di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sulla base di quanto precisato dall'art. 2 della legge 898/1986. La pena è prevista nella reclusione da sei mesi a tre anni; essa è da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa. Agli effetti della predetta disposizione alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti attività potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse.

Con riguardo alle tipologie di reato contro la Pubblica Amministrazione e reati assimilabili analizzate nella presente sezione, è risultato necessario enucleare quelle attività che per loro natura implicano rapporti diretti o indiretti con il personale delle istituzioni o degli enti pubblici o con altri soggetti che in ogni modo vi appartengano, per es. ai fini dell'erogazione dei servizi in favore dei clienti della Società (assistenza fiscale, tecnica, paghe, ecc.). A tale proposito, atteso che Impresa Verde opera per conto del CAA nell'assistenza ai clienti ai fini dell'ottenimento di contributi a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), si è tenuto conto tra l'altro anche del reato introdotto con il D.lgs. 75/2020 concernente le frodi in agricoltura (art. 2 della Legge 898/1986), in relazione alle quali, in astratto, la medesima Impresa Verde potrebbe ad esempio essere coinvolta a titolo di concorso nel reato dell'agricoltore cliente, effettivo percettore dell'erogazione.

Si è inoltre ritenuto di evidenziare anche quelle attività (ad es. Super CAA) in cui l'Impresa Verde supporti la Pubblica Amministrazione nei procedimenti amministrativi di sua competenza (ad es. per istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni), svolgendo direttamente attività che sarebbero proprie della medesima Pubblica Amministrazione (ad es. istruttoria delle domande con assunzione di responsabilità per la verifica della documentazione a corredo delle domande stesse).

Ai fini di una più completa individuazione delle attività potenzialmente a rischio, si è tenuto conto infine anche delle ulteriori attività che implicano, in generale, un rapporto diretto o indiretto con enti pubblici. Tali attività comprendono tutti i rapporti che Impresa Verde intrattiene per lo più ordinariamente con la Pubblica Amministrazione nel corso della gestione dell'ente. Nello specifico le suddette attività riguardano i rapporti ed i contatti con soggetti quali ASL, INPS, INAIL, nonché con l'Amministrazione Giudiziaria e Finanziaria per questioni afferenti la Società e i suoi dipendenti.

Ai fini del presente Modello, con il termine Pubblica Amministrazione si intende ogni ente od organo, e relativi componenti, (i) dello Stato italiano, (ii) delle Comunità europee o (iii) di uno Stato estero.

In particolare, si segnalano le seguenti aree di attività:

- **Gestione delle attività di consulenza ed assistenza in rapporto con la PA, anche tramite soggetti intermediari, tra cui per es.:**
 - ✓ prestazione di attività di consulenza ed assistenza per conto del CAF (rapporti con Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, Università ed Enti per il diritto allo Studio):
 - gestione di eventuali rapporti e relazioni con esponenti dell'Amministrazione finanziaria, in sede di assistenza fiscale, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali tramite il servizio ENTRATEL;
 - gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per l'invio delle dichiarazioni fiscali e per la richiesta di eventuali chiarimenti (Agenzia delle Entrate);
 - ✓ prestazione di attività di consulenza ed assistenza in materia di gestione del personale (rapporti con INPS, INAIL e altri enti previdenziali e assistenziali);
 - ✓ gestione di eventuali rapporti e relazioni con esponenti di INPS, Comuni, Università ed Enti per il diritto allo studio, in sede di predisposizione e presentazione modelli ISE, ISEE e ISEEU;
 - ✓ prestazione di attività di consulenza ed assistenza agricola per conto del CAA (rapporti con Regione Lombardia ed OPLO):
 - gestione di eventuali rapporti e relazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione (Organismo Pagatore), in sede di assistenza agricola, predisposizione e presentazione delle domande di contributo (PAC), immissione dei dati e delle informazioni nella banca dati Sistema Informativo Agricolo di OPLO;
 - gestione dei rapporti con gli enti territoriali nell'attività di supporto alla elaborazione dei progetti PSR e nell'organizzazione e sviluppo di progetti di varia natura in collaborazione con enti territoriali ed enti pubblici in genere;
 - prestazione di attività di supporto e consulenza nella elaborazione dei Piani di Sviluppo Rurale (rapporti con Regione)
 - assistenza per l'assegnazione di carburante ad accisa ridotta in agricoltura (UMA);
 - ✓ realizzazione di progetti di varia natura sul territorio in collaborazione altri enti pubblici (ad es. CREA ex Inea);

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziati reati
Gestione di eventuali rapporti e relazioni con esponenti dell'Amministrazione finanziaria, in sede di assistenza fiscale, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali tramite il servizio ENTRATEL.	- Presidente - Consigliere Delegato - Responsabile Area Fiscale - Personale amministrativo	- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater u.c.) - Corruzione
Gestione di eventuali rapporti e relazioni con esponenti di INPS, Comuni Università ed Enti per il diritto allo studio, in sede di predisposizione e presentazione modelli ISE, ISEE E ISEEU	- Presidente - Consigliere Delegato - Responsabile Area Fiscale - Personale amministrativo	- Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Gestione di eventuali rapporti e relazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione (Organismo Pagatore), in sede di assistenza agricola, predisposizione e presentazione delle domande di contributo, immissione dei dati e delle informazioni nella banca dati Sistema Informativo Agricolo di OPLO.	- Presidente - Consigliere Delegato - Responsabile Area PAC - Personale amministrativo	- Corruzione aggravata - Truffa ai danni dello Stato - Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato - Malversazione
Assistenza ai clienti per la richiesta, l'ottenimento e la gestione/utilizzo di eventuali finanziamenti e/o contributi pubblici a carico del FEAGA o del FEASR: gestione delle attività preliminari e assistenza nella produzione delle domande PAC o della documentazione per la partecipazione ai bandi di gara pubblici per il finanziamento di interventi e progetti di sviluppo rurale (PSR). Assistenza ai clienti per la richiesta ed ottenimento di carburante agevolato (UMA)	- Presidente - Consigliere Delegato - Responsabile Area Tecnica - Personale amministrativo	- Frode informatica a danno dello Stato - Frodi in agricoltura
Gestione dei rapporti con gli enti territoriali nell'attività di supporto alla elaborazione dei progetti PSR e nell'organizzazione e sviluppo di progetti di varia natura in collaborazione con enti territoriali ed enti pubblici in genere.	- Presidente - Consigliere Delegato - Responsabile Area PAC - Responsabile Area PSR - Personale amministrativo	
Rendicontazione dell'attività svolta nei confronti del CAA e del CAF. Produzione e comunicazione di documenti ed informazioni relativi alla attività svolta in sede di rendicontazione, verifica e monitoraggio da parte della Pubblica Amministrazione.	- Presidente - Consigliere Delegato - Responsabile Area Fiscale, - Responsabile Area PAC - Personale amministrativo	
Gestione e conservazione della documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività.	- Presidente - Consigliere Delegato - Responsabile Area Fiscale, - Responsabile Area PAC	

	- Responsabile Area PSR - Personale amministrativo	
--	--	--

- ✓ svolgimento di attività di consulenza ed assistenza nell'ambito dei procedimenti amministrativi c.d. di Super CAA (non ancora attivata)
- **Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi o finanziamenti pubblici, tra cui per es.:**
 - ✓ gestione delle attività relative alla predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento di eventuali finanziamenti pubblici;
 - ✓ gestione ed utilizzo di eventuali somme ricevute a titolo di finanziamento, contributo o sovvenzione da parte di soggetti pubblici;
 - ✓ gestione degli adempimenti fiscali, emissione e contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute da parte della Società.
- **Altri rapporti con la PA (anche tramite consulenti esterni), tra cui per es.:**
 - ✓ gestione dei rapporti con ASL, INPS, INAIL ed altri enti pubblici per aspetti organizzativi relativi al personale ed alla sicurezza ed in genere per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente;
 - ✓ rapporti con la Camera di Commercio per l'invio ed il deposito della documentazione societaria (bilanci, verbali, etc.).
- **Attività di selezione, assunzione e gestione del personale, tra cui per es.:**
 - ✓ attività di selezione ed assunzione di personale;
 - ✓ gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute previdenziali e assistenziali;
 - ✓ gestione dei rapporti con le autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ed in materia ambientale, anche in occasione di verifiche ed ispezioni (es.: adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, ispezioni in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro, in materia ambientale e per autorizzazioni sanitarie).
- **Gestione dei contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali, anche tramite soggetti intermediari, tra cui per es.:**
 - ✓ gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e i loro ausiliari, nell'ambito di cause di varia natura (civile, penale, amministrativo, tributaria, giuslavoristica) e gestione di vertenze pre – contenziose e/o stragiudiziali
 - ✓ gestione degli eventuali contenziosi con ASL, INPS, INAIL ed altri enti pubblici per aspetti organizzativi relativi al personale ed alla sicurezza ed in genere per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente
 - ✓ gestione del contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria (Commissione Tributaria) per eventuali contestazioni relative all'invio delle dichiarazioni fiscali.

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziati Reati
Rapporti con ASL, INPS, INAIL ed altri enti pubblici per aspetti organizzativi relativi al personale ed alla sicurezza ed in genere per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente o di altri enti appartenenti a Coldiretti (ad es. Mercati Campagna Amica e farmer's market), e gestione	- Presidente - Consigliere Delegato - Ufficio Amministrazione	- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater u.c.) - Corruzione per

dell'eventuale relativo contenzioso (Amministrazione giudiziaria).		l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Corruzione aggravata - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per l'invio delle dichiarazioni fiscali della Società e per la richiesta di eventuali chiarimenti (Agenzia delle Entrate), nonché per la gestione di eventuali contestazioni (Commissioni Tributarie)	- Presidente - Consigliere Delegato - Ufficio Amministrazione	
Rapporti con la Camera di Commercio per l'invio ed il deposito della documentazione societaria (bilanci, verbali, etc.).	- Presidente - Consigliere Delegato - Ufficio Amministrazione	

- **Gestione dei rapporti con, o quali, intermediari in rapporto con soggetti pubblici, tra cui per es.:**
 - ✓ gestione di attività di lobby e gruppi di interesse o rappresentanza nonché gestione di affari e relazioni istituzionali con soggetti appartenenti a lobby in rapporto con pubblici funzionari o enti pubblici.

B. IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati societari richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- False comunicazioni sociali

Tali reati sono previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2621/bis (fatti di lieve entità) e 2622 (false comunicazioni sociali delle società quotate) cod. civ. ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Essi consistono, sinteticamente, nelle condotte di falsificazione di bilanci e relazioni e comunicazioni sociali previste dalla legge. In particolare, la condotta illecita di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ. consiste nella consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella consapevole omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; il tutto al fine di conseguire un ingiusto profitto.

I reati in questione, sia per le società non quotate che per le società quotate in un mercato regolamentato si caratterizzano per il fatto di rilevare solo se commessi, direttamente o in correttezza con altri soggetti, dagli amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori (c.d. reati propri). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o liquidatore, o (ii) da un terzo o un loro subordinato su indicazione o in correttezza con i medesimi soggetti (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o liquidatore).

L'art. 2621/bis cod. civ. prevede, poi, per le società non quotate, una pena ridotta per i fatti definiti "di lieve entità" (circostanza attenuante), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o

degli effetti della condotta. A seguito della riforma del reato di falso in bilancio (avvenuta con L. 69/2015), sono state quindi eliminate le soglie di punibilità prima previste.

L'art. 2621/ter cod. civ. prevede poi nel caso di false comunicazioni nelle sole società non quotate, l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta, in termini generali, con l'art. 131/bis cod. pen.. A tale ultimo proposito ai fini dell'applicazione della predetta causa di non punibilità, (i) la pena detentiva prevista per l'illecito verificato non deve essere superiore a 5 anni e (ii) devono ricorrere la non abitualità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato, valutata in relazione alla modalità della condotta e tenendo conto dell'esiguità del danno o della scarsa gravità del pericolo generato.

- Impedito controllo

Tale reato è previsto dall'articolo 2625 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste in una condotta commissiva od omissiva, con la quale gli amministratori impediscono il controllo dei dati societari da parte del revisore unico, dei soci e della società di revisione. Ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, rileva unicamente il secondo comma dell'articolo 2625 cod. civ. in oggetto; infatti la condotta prevista dal primo comma non integra una ipotesi di reato ma solo di illecito amministrativo (sanzionato nei confronti del suo autore in via amministrativa).

Inoltre, occorre ricordare che il reato in esame si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correità con altri soggetti, dagli amministratori (c.d. reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore o (ii) da un terzo o suo subordinato su indicazione o in correità con l'amministratore stesso.

Infine, si deve necessariamente tenere conto dell'interpretazione data a tale articolo dalla Suprema Corte, secondo la quale, ai fini del reato di cui all'articolo 2625 cod. civ., rileva *“ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione”*.

- Illecita influenza della assemblea

Tale reato è previsto dall'articolo 2636 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta di chi, tramite atti simulati o fraudolentemente ed allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, determina la maggioranza in assemblea. Al riguardo, si deve ricordare che, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, rileva unicamente il caso in cui la suddetta fattispecie di reato sia stata realizzata nell'interesse, esclusivo o parziale, della società (cfr. articolo 5 del Decreto 231/2001).

Infine, si segnala che il reato in esame non si configura nel caso in cui, anche in assenza degli atti simulati e fraudolenti, la maggioranza in assemblea sarebbe stata ugualmente raggiunta.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Tale reato è previsto dall'articolo 2638 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori, i quali, falsificando o omettendo le comunicazioni dovute, ostacolano l'attività delle autorità di vigilanza. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se

commesso, direttamente o in correità con altri soggetti, dagli amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (c.d. reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, o direttore generale, o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, o (ii) da un terzo o loro subordinato su indicazione o in correità con uno dei medesimi soggetti.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Tale reato è previsto dall'articolo 2628 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali, anche per interposte persone, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società o della sua controllante. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correità con altri soggetti, dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, o (ii) da un terzo o suo subordinato su indicazione o in correità con il medesimo amministratore.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori

Tale reato è previsto dall'articolo 2629 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali effettuino riduzioni del capitale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e cagionando danno ai creditori sociali. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Formazione fittizia del capitale

Tale reato è previsto dall'articolo 2632 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori e dei soci i quali formino o aumentino fittiziamente il capitale nominale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori e soci (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società (la condotta dei soci può a tale riguardo rilevare solo nel caso in cui esercitino una attività di amministrazione e direzione, anche di fatto, della società).

- Indebita restituzione dei conferimenti

Tale reato è previsto dall'articolo 2626 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Tale reato si

caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Tale reato è previsto dall'articolo 2627 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve che non possono per legge essere distribuite. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Tale reato è previsto dall'articolo 2633 cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta dei liquidatori i quali ripartiscano i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dai liquidatori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto 231/2001, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più dei liquidatori (in caso di liquidazione della società e di loro nomina).

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti attività potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

Con riguardo alle tipologie di reati societari analizzate nella presente sezione, è risultato necessario riassumere tutte le attività ed i soggetti coinvolti nella realizzazione di operazioni concernenti la Società, il suo patrimonio, il suo capitale e la sua gestione economico-finanziaria, nonché nella redazione, o nella previa disposizione, dei bilanci e delle relative poste qualificanti, muovendo dunque dalle rilevazioni o dalle quantificazioni e contabilizzazioni dei dati fino all'approvazione del bilancio stesso e delle relative relazioni accompagnatorie, in modo da individuare eventuali spazi procedurali in grado di consentire teoricamente, in virtù dell'assenza di riscontri delle azioni, il possibile compimento dei relativi reati.

▪ Attività amministrative – finanziarie e predisposizione di documenti contabili

Tale area di attività comprende essenzialmente la gestione di tutti gli aspetti contabili, amministrativi e finanziari della Società funzionali alla predisposizione del bilancio, la redazione del bilancio stesso e della relativa nota integrativa (ivi compresa la quantificazione e la valutazione delle principali poste di bilancio, la definizione dei costi – ad es. in relazione al personale distaccato o ai locali condivisi presso i quali si svolge l'attività di impresa – da ripartirsi con altre entità di Coldiretti, la gestione/quantificazione dei costi e delle spese aziendali addebitate), nonché degli altri documenti contabili ed amministrativi della Società, così come la gestione di operazioni societarie ordinarie e straordinarie (ivi compresi i finanziamenti).

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziati Reati
------------------------	--------------------	------------------

Attività connesse alla quantificazione e trasmissione all'ufficio Amministrazione dei dati necessari per la formazione delle poste del bilancio d'esercizio	- Presidente/ Consigliere Delegato - Responsabile amministrativo-finanziario	- False Comunicazioni Sociali
Attività di inserimento dei dati e delle informazioni contabili e finanziarie, relative alle operazioni poste in essere dalla Società, nel sistema informatico di archiviazione e conservazione degli stessi dati ed informazioni	- Personale amministrativo	
Attività connesse alla quantificazione, valutazione e valorizzazione dei dati economici, contabili e finanziari necessari per la formazione delle chiusure contabili infrannuali e delle poste del bilancio di verifica e del bilancio d'esercizio	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Ottimizzatori, Organismi di Controllo e consulenti esterni	
Attività connesse alla redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni previste dalla legge	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Ottimizzatori, Organismi di Controllo e consulenti esterni	
Attività connesse ad una puntuale richiesta di informazioni o documenti all'organo amministrativo da parte dell'Organismo di Controllo (ove nominato) e soci	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo	- Impedito controllo
Attività connessa alla messa a disposizione (a favore dell'Organismo di Controllo, ove nominato o dei soci) di documentazione ed informazioni rilevanti	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo	
Attività connesse alla predisposizione dei documenti e diffusione delle informazioni da fornire precedentemente ad una assemblea dei soci	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo	- Illecita influenza della assemblea
Attività connesse alla redazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci e del relativo ordine del giorno	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo	
Attività connesse alla redazione del verbale dell'assemblea dei soci	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Segretario dell'assemblea	
Attività connesse alla sottoscrizione, totale o parziale, da parte della Società, di aumenti di capitale sociale della medesima Società o della sua controllante	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato	- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Attività connesse all'acquisto da parte della Società, fuori dei casi	- CdA - Presidente	

consentiti dalla legge, di azioni o quote della medesima Società o della sua controllante	- Consigliere Delegato	
Attività connesse alla proposta ed esecuzione di operazioni di riduzione del capitale sociale da parte della Società in violazione di disposizioni di legge e con danno per i creditori	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato/AU	- Operazioni in pregiudizio dei creditori
Attività connesse alla proposta ed esecuzione di operazioni di fusione da parte della Società in violazione di disposizioni di legge e con danno per i creditori	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato/AU	
Attività connesse alla proposta ed esecuzione di operazioni di scissione da parte della Società in violazione di disposizioni di legge e con danno per i creditori	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato/AU	
Attività connesse alla emissione e sottoscrizione di azioni o quote sociale nei casi di aumento del capitale sociale da parte della Società	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato/AU	- Formazione fittizia del capitale
Attività connesse alla sottoscrizione reciproca di azioni o quote con altra società, anche esterna all'organizzazione Coldiretti, da parte della Società	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato	
Attività connesse alla sopravvalutazione da parte della Società dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato	
Attività connesse alla sottoscrizione di azioni o quote sociali nei casi di aumento del capitale sociale	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato	- Indebita restituzione dei conferimenti
Attività connesse al richiamo dei decimi mancanti ai fini della liberazione delle quote emesse e sottoscritte	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato	
Attività connesse alla ripartizione di utili, acconti su utili o di riserve da parte della Società	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato	- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Attività connesse alla predisposizione di rappresentazioni contabili non veritiere sulla base delle quali l'assemblea dei soci della Società delibera la ripartizione di utili o riserve	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo	
Attività connesse al pagamento dei creditori sociali in sede di eventuale liquidazione della Società	- Liquidatori	- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Attività connesse alla ripartizione dei beni sociali tra i soci in sede di eventuale liquidazione della Società	- Liquidatori	

Si tratta in particolare delle seguenti attività:

- ✓ attività connesse alla quantificazione e trasmissione all'ufficio Amministrazione dei dati necessari per la formazione delle poste del bilancio d'esercizio;
- ✓ attività di inserimento dei dati e delle informazioni contabili e finanziarie, relative alle operazioni poste in essere dalla Società, nel sistema informatico di archiviazione e conservazione degli stessi dati ed informazioni;
- ✓ attività connesse alla quantificazione, valutazione e valorizzazione dei dati economici, contabili e finanziari necessari per la formazione delle chiusure contabili infrannuali e delle poste del bilancio di verifica e del bilancio d'esercizio;
- ✓ attività connesse alla redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni previste dalla legge;
- ✓ attività connesse ad una puntuale richiesta di informazioni o documenti all'organo amministrativo da parte dell'Organismo di Controllo ove nominato, e/o del revisore o società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM) e dei soci;
- ✓ attività connessa alla messa a disposizione (a favore dell'Organismo di Controllo ove nominato, e/o del revisore o società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM) di documentazione ed informazioni rilevanti;
- ✓ attività connesse alla predisposizione dei documenti e diffusione delle informazioni da fornire precedentemente ad una assemblea dei soci;
- ✓ attività connesse alla redazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci e del relativo ordine del giorno;
- ✓ attività connesse alla redazione del verbale dell'assemblea dei soci;
- ✓ attività connesse alla sottoscrizione, totale o parziale, da parte della Società, di aumenti di capitale sociale della medesima Società o della sua controllante;
- ✓ attività connesse all'acquisto da parte della Società, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote della medesima Società o della sua controllante;
- ✓ attività connesse alla proposta ed esecuzione di operazioni di riduzione del capitale sociale da parte della Società in violazione di disposizioni di legge e con danno per i creditori;
- ✓ attività connesse alla proposta ed esecuzione di operazioni di fusione da parte della Società in violazione di disposizioni di legge e con danno per i creditori;
- ✓ attività connesse alla proposta ed esecuzione di operazioni di scissione da parte della Società in violazione di disposizioni di legge e con danno per i creditori;
- ✓ attività connesse alla emissione e sottoscrizione di azioni o quote sociale nei casi di aumento del capitale sociale da parte della Società;
- ✓ attività connesse alla sottoscrizione reciproca di azioni o quote con altra società, da parte della Società;
- ✓ attività connesse alla sopravvalutazione da parte della Società dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- ✓ attività connesse alla sottoscrizione di azioni o quote sociali nei casi di aumento del capitale sociale;
- ✓ attività connesse al richiamo dei decimi mancanti ai fini della liberazione delle quote emesse e sottoscritte;
- ✓ attività connesse alla ripartizione di utili, acconti su utili o di riserve da parte della Società;
- ✓ attività connesse alla predisposizione di rappresentazioni contabili non veritiere sulla base delle quali l'assemblea dei soci della Società delibera la ripartizione di utili o riserve;
- ✓ attività connesse al pagamento dei creditori sociali in sede di eventuale liquidazione della Società;
- ✓ attività connesse alla ripartizione dei beni sociali tra i soci in sede di eventuale liquidazione della Società.

C. IN RELAZIONE AI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Descrizione dei reati rilevanti

Si elencano, di seguito i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione richiamati entrambi dall'art. 25 ter Decreto 231/2001 e teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- Reati di Corruzione

Tale reato è previsto dall'articolo 2635, comma 3, cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Esso consiste nella condotta di chi (c.d. corruttore), quale soggetto apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di quest'ultimo ed al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business e della propria società, offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi (c.d. soggetti corrotti) di un altro ente affinché questi ultimi compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato può essere commesso oltre che dal soggetto apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di quest'ultimo (ad es. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori di società o di enti privati) anche da coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle contemplate dalla norma; anche per interposta persona.

In sede di riforma, è stato inoltre eliminato dal testo del nuovo art. 2635 cod. civ. il riferimento alla necessità che la condotta illecita "cagioni nocumento alla società". Tale modifica comporta la trasformazione della fattispecie da reato di danno/evento in reato di pericolo/condotta, con conseguente maggior rischio di realizzazione del reato in termini di astratta probabilità.

- Istigazione alla corruzione tra privati

Tale reato è previsto dall'articolo 2635bis, primo comma, cod. civ. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001.

Tale reato, nella forma rilevante ai sensi del Decreto 231/2001, si configura - nel caso in cui l'ente ottenga un interesse o vantaggio - nella condotta di chi (c.d. corruttore), offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori di un altro ente oppure a soggetti che svolgono per il medesimo ente un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive (c.d. soggetti corrotti) affinché questi ultimi compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non vengano accettati.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti attività potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

▪ Attività amministrative – contrattuali per l'acquisto/vendita di beni/servizi

L'area in oggetto comprende una serie di attività poste in essere, nell'interesse e a vantaggio della Società, da soggetti apicali o sottoposti alla direzione e vigilanza di quest'ultimi in rapporto con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente. A tale riguardo, in relazione all'attività caratteristica della Società, si può ritenere che siano astrattamente a rischio quelle attività e quei soggetti coinvolti, in particolare, nelle attività contrattuali poste in essere con soggetti terzi (anche interni al Sistema Coldiretti) essenzialmente per l'acquisto, la vendita o la fornitura di beni e/o di servizi (ciclo attivo e passivo), nonché le operazioni di finanziamento e gestione di flussi finanziari; nello svolgimento di tali attività, infatti, sono astrattamente concepibili comportamenti suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante.

Attività da monitorare	Principali soggetti coinvolti	Potenziati Reati
Attività di negoziazione e sottoscrizione di contratti di acquisto e/o vendita di beni e fornitura di servizi (compresi quelli assicurativi)	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo.	- Corruzione tra privati
Predisposizione e conservazione della documentazione relativa operazioni di vendita e/o acquisto di beni e/o servizi poste in essere dalla Società con soggetti terzi	- Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo.	
Finanziamenti e gestione di flussi finanziari	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo.	
Gestione dei rapporti e delle relazioni con terzi e relativi esponenti, in sede di verifica e controllo del rispetto degli impegni contrattuali assunti e gestione dell'eventuale relativo contenzioso	- Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo.	

Si tratta in particolare delle seguenti attività:

- ✓ Attività di negoziazione e sottoscrizione di contratti di acquisto e/o vendita di beni e fornitura di servizi (compresi quelli assicurativi);
- ✓ Predisposizione e conservazione della documentazione relativa operazioni di vendita e/o acquisto di beni e/o servizi poste in essere dalla Società con soggetti terzi;
- ✓ Finanziamenti e gestione di flussi finanziari;
- ✓ Gestione dei rapporti e delle relazioni con terzi e relativi esponenti, in sede di verifica e controllo del rispetto degli impegni contrattuali assunti e gestione dell'eventuale relativo contenzioso.

D. IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente, i reati derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Tali reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono previsti e puniti dagli articoli 589 e 590, comma 3, cod. pen. ed assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 25/septies del Decreto 231/2001.

L'omicidio colposo, in particolare, consiste, ai sensi dell'art. 589 cod. pen., nel fatto di chi, per colpa, cagiona la morte di un altro uomo. Tale reato, pertanto, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona, ma senza dolo cioè senza la volontà di uccidere e senza la volontà di cagionare l'evento da cui deriva la morte.

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (ai sensi dell'art. 583 cod. pen., una lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una lesione è, invece, gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, oppure la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso) richiamato dal Decreto 231/2001, invece, previsto dall'art. 590, comma 3, cod. pen., si differenzia da quello di omicidio colposo soltanto con riferimento all'evento cagionato, che in tale caso non è la morte ma le lesioni gravi o gravissime della persona.

L'art. 25/septies del Decreto 231/2001 precisa che la condotta colposa caratterizzante le due tipologie di illecito sopra richiamate deve essere commessa con violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Con riguardo alle tipologie di reati in materia di sicurezza sul lavoro analizzate nella presente sezione, si fa presente che le attività a rischio possono inquadrarsi con riferimento a qualsiasi attività commissiva o omissiva che (i) comporti una violazione di norme antinfortunistiche e/o sulla igiene e sicurezza sul lavoro, a seguito della quale derivi un omicidio o una lesione personale grave o gravissima e che (ii) sia tale da soddisfare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio.

Si tratta, in linea teorica, di attività potenzialmente riferibili alla totalità delle attività dell'ente dal momento che soggetto attivo dei reati medesimi può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione del lavoro. Tale soggetto può individuarsi, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché in generale nei medesimi lavoratori.

A tale riguardo, le attività svolte presso la sede centrale e le UOL di Impresa Verde sembrano sostanzialmente poco esposte a rischi, anche in considerazione del fatto che le stesse consistono essenzialmente in mansioni amministrative e di concetto.

Con riferimento, quindi, all'individuazione delle attività a rischio astrattamente riscontrabili nel contesto di Impresa Verde, si rileva che tali attività, nelle loro specifiche e potenziali modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrispondono, di fatto, a quelle risultanti dalla valutazione dei rischi lavorativi effettuata, ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008, da Impresa Verde e contenute nel Documento sulla Valutazione dei Rischi adottato da Impresa Verde, anche con riferimento a ciascuna UOL (che deve intendersi, per tali fini, parte integrante del presente Modello), ed a quelle risultanti dall'eventuale Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti di cui all'art. 26 del medesimo Testo Unico, tenendo anche conto dei rischi epidemiologici.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità e delle relative aree di rischio per l'ente, è quindi rappresentato, in estrema sintesi, dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche, nonché nel mancato rispetto delle regole di sicurezza che l'ente si è dato con riferimento alle predette e già valutate situazioni a rischio.

A tale proposito, in connessione con lo specifico contesto normativo del Decreto 231/2001 in relazione al quale, come già detto, la Società potrebbe essere sanzionata in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme vigenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, si sono registrate le seguenti attività dell'ente potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziali Reati
------------------------	--------------------	------------------

Carente valutazione dei rischi in relazione all'attività di predisposizione del Documento sulla Valutazione dei Rischi adottato dall'ente, nonché di ogni altro documento obbligatorio per legge (ad es. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti, Modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 del Testo Unico n. 81/2008)	- CdA - RSPP (ove nominato)	- Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime
Violazione e mancata applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'ente con il Documento sulla Valutazione dei Rischi, nonché con ogni altro documento obbligatorio per legge (ad es. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti, Modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 del Testo Unico n. 81/2008)	- CdA - RSPP (ove nominato) Dipendenti	
Violazione degli obblighi di aggiornamento del Documento sulla Valutazione dei Rischi adottato dall'ente, nonché di ogni altro documento obbligatorio per legge	- CdA - RSPP (ove nominato)	
Violazione dei programmi di aggiornamento, monitoraggio e controllo delle misure di sicurezza adottate	- CdA - RSPP (ove nominato) - Medico competente; - Addetto primo soccorso; - Addetto antincendio.	
Violazione delle norme di legge in tema di nomina dei soggetti responsabili del sistema di sicurezza del lavoro (ad es. RSPP, Medico competente ecc...) ed individuazione e mantenimento dei relativi requisiti di idoneità	- CdA - RSPP (ove nominato)	

- Attività di gestione della sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro, tra cui per es.:
 - ✓ carente valutazione dei rischi in relazione all'attività di predisposizione del Documento sulla Valutazione dei Rischi adottato dall'ente, nonché di ogni altro documento obbligatorio per legge (ad es. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti, Modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 del Testo Unico n. 81/2008) ;
 - ✓ violazione e mancata applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'ente con il Documento sulla Valutazione dei Rischi, nonché con ogni altro documento obbligatorio per legge (ad es. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti, Modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 del Testo Unico n. 81/2008) ;
 - ✓ violazione degli obblighi di aggiornamento del Documento sulla Valutazione dei Rischi adottato dall'ente, nonché di ogni altro documento obbligatorio per legge;
 - ✓ violazione dei programmi di aggiornamento, monitoraggio e controllo delle misure di sicurezza adottate;
 - ✓ violazione delle norme di legge in tema di nomina dei soggetti responsabili del sistema di sicurezza del lavoro (ad es. RSPP, Medico competente ecc.) ed individuazione e mantenimento dei relativi requisiti di idoneità.

E. IN RELAZIONE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

- Ricettazione

Il reato di ricettazione è previsto dall'articolo 648 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso, anche a titolo di concorso, si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

- Riciclaggio

Il reato di riciclaggio è previsto dall'articolo 648/bis cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso, anche a titolo di concorso, possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare, con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività di ricerca ed individuazione degli autori del delitto.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è previsto dall'articolo 648/ter cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi impiega (o investe) denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Si tratta di un reato che punisce condotte che, al di fuori delle fattispecie di ricettazione e riciclaggio, contribuiscono comunque alla c.d. depurazione di denaro o altri beni di provenienza illecita.

- Autoriciclaggio

Il reato di autoriciclaggio è previsto dall'articolo 648/ter 1 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/octies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non si considerano punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è infine diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tali delitti assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/querter del Decreto 231/2001.

Diversamente da quanto accade per gli altri reati previsti dal Decreto 231/2001, tuttavia, l'art. 25/querter opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati (i) aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale o da leggi speciali) e (ii) delitti commessi in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9 dicembre 1999).

Si tratta, in generale, di illeciti derivanti dalla commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, qualora l'ente - o una sua unità organizzativa - venga usato allo scopo di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

In particolare, i reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo (ad es. dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamenti di navi, esplosione di ordigni, ecc.). In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Inoltre, tra i reati presupposto, è possibile annoverare anche quello previsto dall'art. 270/bis cod. pen., il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, nonché gli illeciti di cui agli articoli 270/ter, 270/querter, 270/quinqies, 270/sexies, 280, 280/bis, 289/bis e 302 cod. pen., nonché posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York, i quali assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/querter (comma 4) del Decreto 231/2001.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Con riguardo alle tipologie di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio nonché i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico analizzate nella presente sezione e considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (si tratta di reati c.d. comuni) ed assumono rilevanza se commessi nell'interesse e a vantaggio della Società, in relazione all'attività caratteristica della Società si può ritenere che siano astrattamente più a rischio le attività amministrativo/finanziarie e fiscali, con le relative negoziazioni e rapporti con fornitori/clienti/controparti e i relativi pagamenti/incassi, poste in essere con soggetti terzi; nello svolgimento di tali attività, infatti, sono astrattamente concepibili comportamenti suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante.

1. Gestione delle attività amministrativo/finanziarie con soggetti terzi

Tale area di attività comprende essenzialmente la gestione amministrativa e finanziaria degli acquisti e delle vendite /forniture di beni, le operazioni, gli investimenti e le transazioni finanziarie e, in generale, la gestione di flussi finanziari con soggetti terzi.

- Gestione delle attività amministrativo/finanziarie, tra cui per es.:

- ✓ attività di negoziazione e/o sottoscrizione di contratti di acquisto e/o di vendita e/o fornitura di beni, di servizi o di altre utilità (ad es. beni mobili, partecipazioni, titoli, servizi consulenziali e altri), in particolare se eseguite secondo prezzi o condizioni particolarmente vantaggiose o con denaro contante;
- ✓ predisposizione e conservazione della documentazione identificativa dei clienti/fornitori e delle controparti e delle operazioni poste in essere dalla Società con tali soggetti terzi (anagrafica);
- ✓ transazioni finanziarie e gestione di flussi finanziari (ad es. finanziamenti, incassi e pagamenti);
- ✓ stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese o con altri soggetti terzi per la realizzazione di operazioni o attività in comune.
- Gestione delle risorse economiche e finanziarie, tra cui per es.:
 - ✓ gestione e rendicontazione dei flussi di cassa: movimentazione di capitali, incassi, pagamenti, note spese e c.d. “piccola cassa”;
 - ✓ apertura e gestione di conti correnti o depositi.
- Gestione delle operazioni straordinarie (investimenti, acquisizioni, partnership, ecc.), tra cui per es.:
 - ✓ selezione e gestione di accordi con partner commerciali ed industriali;
 - ✓ gestione di investimenti ed operazioni straordinarie e transazioni finanziarie (ad es. acquisto e vendita di asset aziendali).

Con riferimento, invece, ai rischi legati ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, si precisa che a rilevare nel caso in esame come potenziale rischio non appare tanto la compartecipazione diretta di Impresa Verde a tali illecite attività, quanto l’implicito supporto che la stessa potrebbe rischiare di dare alle predette attività svolte da terzi, attraverso l’erogazione delle proprie prestazioni di consulenza ed assistenza fiscale, in materia di gestione del personale e in tema di assistenza tecnica agricola ovvero attraverso acquisti di beni o servizi, ove i terzi destinatari dei servizi di assistenza o i terzi fornitori siano coinvolti in attività poco trasparenti o illegali.

Principali attività a rischio	Principali soggetti coinvolti	Potenziali Reati
Attività di negoziazione e/o sottoscrizione di contratti di acquisto e/o di vendita e/o fornitura di beni, di servizi o di altre utilità (ad es. beni mobili, partecipazioni, titoli, servizi consulenziali e altri), in particolare se eseguite secondo prezzi o condizioni particolarmente vantaggiose o con denaro contante.	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo	- Ricettazione; - Riciclaggio; - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Predisposizione e conservazione della documentazione identificativa dei clienti/fornitori e delle controparti e delle operazioni poste in essere dalla Società con tali soggetti terzi (anagrafica)	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale amministrativo	
Transazioni finanziarie e gestione di flussi finanziari (ad es. finanziamenti, incassi e pagamenti)	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale Amministrativo	
Stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese o con altri soggetti terzi per la realizzazione di operazioni o attività in comune	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale	

	Amministrati vo	
--	--------------------	--

F. IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI

Nell'ambito di tale macro categoria di reati rientrano i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, diversi da quelli transazionali oggetto del D.Lgs. 75/2020, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 156/2022, stante la natura della Società, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società medesima e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

Nei reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001 sono inclusi in particolare:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000).

Tale ipotesi delittuosa ricorre tutte le volte in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ed avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

In assenza di soglie di punibilità, le pene sono ridotte laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100.000.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000).

L'ipotesi ricorre nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000 (soglia di punibilità); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).

L'ipotesi ricorre nel caso in cui, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si emettono o si rilasciano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A tale riguardo, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

In assenza di soglie di punibilità, le pene sono ridotte laddove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000).

Tale reato punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

Tale reato punisce le seguenti condotte:

- a) la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (soglia di punibilità), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- b) la condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Tale area di attività, su base anche convenzionale e di maggior prudenza, oltre che in prospettiva dell'eventuale rilevanza delle fattispecie tributarie ai fini del Decreto 231/2001, comprende essenzialmente la gestione degli adempimenti fiscali, emissione e contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute da parte della Società, ivi compreso il calcolo delle imposte ed i relativi versamenti nonché l'invio e la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche di natura fiscale.

Si tratta in particolare delle seguenti attività svolte per conto della Società:

- Gestione delle attività contabili e fiscali, tra cui per es.:
 - ✓ contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute e predisposizione, conservazione delle scritture e dei documenti contabili;
 - ✓ calcolo di imposte e tributi;
 - ✓ invio e presentazione delle dichiarazioni periodiche;
 - ✓ versamento di imposte e tributi.

G. IN RELAZIONE AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Il reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate è previsto dall'articolo 453 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/bis del Decreto 231/2001.

Il reato consiste nella contraffazione ovvero nell'alterazione di monete (nazionali o straniere), nell'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte o nell'acquisto di monete contraffatte o alterate, al fine della loro messa in circolazione.

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate è previsto dall'articolo 455 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/bis del Decreto 231/2001.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto o la detenzione di monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede è previsto dall'articolo 457 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/bis del Decreto 231/2001.

Tale fattispecie criminosa punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede. Il reato può essere commesso da chiunque.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Il reato di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è previsto dall'articolo 461 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/bis del Decreto 231/2001.

La condotta criminosa si realizza attraverso la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Con riguardo alle tipologie di reati in questione (cd. *falso nummario*), in considerazione dell'attività svolta da Impresa Verde, eventuali rischi di commissione di illecito sembrano sussistere più che altro con riferimento a tutte le attività finanziarie relative ai pagamenti per gli acquisti correlati allo svolgimento dell'attività e, soprattutto, per quanto qui rileva, agli incassi (in particolare, tramite denaro contante, assegni o carte di credito) dei corrispettivi dell'attività svolta, con specifico riferimento ai pagamenti effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli.

1. Gestione degli acquisti di beni e degli incassi

Tale area di attività comprende essenzialmente la gestione degli acquisti di beni, degli incassi di somme di denaro contante, le transazioni finanziarie e, in generale, la gestione di flussi finanziari con soggetti terzi.

Principali attività a rischio	Principali soggetti coinvolti	Potenziati Reati
Riscossione di corrispettivi e somme di denaro contante	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale Amministrativo - Personale operativo	- Reati di falsità in monete e in carte di pubblico credito
Predisposizione e conservazione della documentazione identificativa dei clienti e delle controparti e delle operazioni poste in essere dalla Società con tali soggetti terzi	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale Amministrativo - Personale	

	operativo	
Acquisto di beni e/o prodotti dai fornitori e pagamento dei relativi importi (denaro contante)	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale Amministrativo - Personale operativo	

In particolare si tratta delle seguenti attività:

- ✓ riscossione di corrispettivi e somme di denaro contante;
- ✓ predisposizione e conservazione della documentazione identificativa dei clienti e delle controparti e delle operazioni poste in essere dalla Società con tali soggetti terzi;
- ✓ acquisto di beni e/o prodotti dai fornitori e pagamento dei relativi importi (denaro contante).

H. IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI ED AL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati in materia informatica e trattamento illecito dei dati, richiamati dall'art. 24/bis del Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615/ter cod. pen., riguarda la condotta di colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La fattispecie è aggravata (i) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; (ii) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; (iii) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i suddetti fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la fattispecie è ulteriormente aggravata.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615/quarter cod. pen., riguarda la condotta di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615/quinquies cod. pen., riguarda la condotta di colui che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Tale reato, previsto e punito dall'art. 617/quarter cod. pen., riguarda la condotta di colui che fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima fattispecie di illecito si realizza qualora sia rivelato, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Tale reato, previsto e punito dall'art. 617/quinquies cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/bis cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/ter cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie è aggravata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/quarter cod. pen., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635/bis cod. pen. (sopra citato), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635/quinquies cod. pen., prevede una fattispecie aggravata della condotta di cui all'articolo 635/quarter cod. pen. (sopra citato) che si realizza qualora la medesima condotta è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Tale reato, ai sensi dell'art. 491 cod. pen., prevede che se alcuna delle falsità riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Con riguardo alle predette tipologie di illeciti in materia informatica e trattamento illecito di dati, normalmente aggravati se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o in danno di un sistema informatico o telematico di pubblica utilità, si fa presente che le attività a rischio potrebbero inquadrarsi tanto con riferimento ad attività di danneggiamento di dati informatici quanto con riferimento ad attività di danneggiamento di un sistema informatico, laddove per "dato informatico" deve intendersi *qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione*; mentre per "sistema informatico" deve intendersi *qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di*

apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati.

In tale contesto, le condotte potenzialmente e penalmente rilevanti in termini di responsabilità amministrativa di Impresa Verde, potrebbero riguardare, in via del tutto astratta, attività di (i) danneggiamento informatico o telematico altrui; (ii) accesso abusivo ad una rete informatica o telematica altrui; (iii) impedimento o interruzione illecita di un sistema informatico o telematico altrui; (iv) diffusione o comunicazione di chiavi o programmi per l'accesso abusivo ad una rete informatica o telematica altrui, tali da soddisfare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio.

Si tratta, in linea teorica, di attività per le quali la realizzazione dell'illecito sarebbe, di massima, subordinata al possesso di determinate competenze in materia informatica nonché al possesso di specifiche credenziali per l'accesso a sistemi informatici (e per tale motivo rilevano, per lo più, le attività riferibili ai responsabili ed ai referenti IT). Tuttavia, tali attività rappresentano aree sensibili, soggette a rischio di commissione di reato, potenzialmente comuni a tutti i soggetti coinvolti nei processi organizzativi, amministrativi, esecutivi della Società (per il semplice fatto che ai fini della realizzazione di un potenziale illecito informatico è sufficiente l'utilizzo di software o hardware).

A tale proposito, in connessione con lo specifico contesto normativo del Decreto 231/2001 in relazione al quale, come già detto, Impresa Verde potrebbe essere sanzionata in caso di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, si sono registrate le seguenti attività dell'ente potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse, sulla base dei compiti ricoperti.

Principali attività da monitorare	Principali soggetti coinvolti	Potenziati Reati
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui (intrusione da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione interna in un sistema informatico altrui con violazione delle misure di sicurezza e dell'autorizzazione concessa per l'accesso - es. hacker); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti altrui (ad es. procacciamento di cards di accesso); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui (es. introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche destinate ad alterare il funzionamento di un sistema informatico).	- Addetti alla gestione di dati e/o sistemi informatici/telematici; - Utenti di sistemi informatici/telematici; - Consulenti e/o collaboratori esterni (Bluarancio S.p.A.).	- Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche altrui; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche altrui.	- Addetti alla gestione di dati e/o sistemi informatici/telematici; - Utenti di sistemi informatici/telematici; - Consulenti e/o collaboratori esterni (Bluarancio S.p.A.).	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui;	- Addetti alla gestione di	

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	dati e/o sistemi informatici/telematici; - Utenti di sistemi informatici/telematici; - Consulenti e/o collaboratori esterni (Bluarancio S.p.A.).	
---	--	--

- Gestione del sistema informatico e della sua sicurezza anche rispetto a soggetti terzi, tra cui per es.:
 - ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui (intrusione da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione interna in un sistema informatico altrui con violazione delle misure di sicurezza e dell'autorizzazione concessa per l'accesso - es. hacker); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti altrui (ad es. procacciamento di cards di accesso); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui (es. introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche destinate ad alterare il funzionamento di un sistema informatico);
 - ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche altrui; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche altrui;
 - ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

I. IN RELAZIONE AI REATI ASSOCIATIVI

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati associativi richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

- Associazione per delinquere

Tale reato contro l'ordine pubblico, previsto dall'articolo 416 cod. pen., assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 24/ter del Decreto 231/2001.

La fattispecie delittuosa in esame è tesa a punire coloro che: (i) promuovono o costituiscono un'associazione diretta alla commissione di reati; (ii) partecipino all'associazione, non necessariamente attraverso un contributo di natura esecutiva, ma anche tramite lo svolgimento di attività strumentale alla vita dell'associazione stessa. I compartecipi devono essere almeno tre.

Tale fattispecie di reato è punibile ai sensi del Decreto 231/2001 anche se posta in essere a livello transnazionale (ai sensi della Legge 16 marzo 2006 n. 146).

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

A tale riguardo, si segnala che i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di un delitto, sono potenzialmente rilevanti in connessione con lo svolgimento di pressoché tutte le attività di una società qualora siano svolte "per il tramite" di un'associazione finalizzata alla commissione, in particolare, di un illecito rilevante ai sensi del Decreto 231/2001.

J. IN RELAZIONE AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, TRATTA DI IMMIGRATI CLANDESTINI, RAZZISMO E XENOFobia E REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si descrivono, di seguito, preliminarmente i reati in oggetto richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Tale reato, previsto dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/duodecies del Decreto 231/2001.

La fattispecie delittuosa in esame è tesa a punire il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Tale condotta illecita costituisce presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente: (i) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, (ii) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa e (iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale, che sanziona "*chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*", lo "sfruttamento" consiste nella:

- sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

- Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Tale reato, previsto dall'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 (C.d. "Testo Unico sull'immigrazione"), assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/duodecies del Decreto 231/2001.

Esso è tipizzato in due fattispecie: (i) il procurato ingresso illecito di immigrati; (ii) il favoreggiamento alla permanenza clandestina.

La prima condotta si intende realizzata nel caso in cui, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero vengano compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente. Sono previste aumenti di

pena (e quindi la responsabilità della società) anche se, oltre a quanto previsto prima, a) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; b) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti sono previste; c) i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; d) tali azioni sono commesse al fine di trarre profitto, anche indiretto (quest'ultimo caso è implicito nell'interesse e vantaggio della società)

La seconda condotta sanziona invece chiunque (e, pertanto, anche la società nel cui interesse o vantaggio è commesso l'illecito) favorisca la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

- Razzismo e xenofobia

Tale reato, denominato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" e previsto dall'art. 604/bis del c.p. (ex art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654), assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/terdecies del Decreto 231/2001.

Esso è realizzato dalla propaganda ovvero dall'istigazione e dall'incitamento, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero dall'istigazione di atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Tale reato contro la personalità individuale è previsto dall'articolo 600 cod. pen. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/quinqies del Decreto 231/2001.

Il delitto in oggetto tipizza due condotte punibili: (i) la riduzione o il mantenimento in schiavitù; (ii) la riduzione o il mantenimento in servitù. Il reato è a forma libera.

La prima condotta si intende realizzata in caso di esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. La distinzione tra la riduzione ed il mantenimento rileva ai fini dell'individuazione del momento in cui avviene l'esercizio dei poteri corrispondenti: iniziale, con passaggio diretto in schiavitù nel primo caso ed indiretto nel secondo, in cui un soggetto è già stato posto in schiavitù.

La seconda condotta sanziona, invece, la riduzione o il mantenimento in servitù. La condizione di servitù è descritta dal legislatore come lo stato di soggezione generato dall'esercizio di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Tratta di persone

Tale reato, previsto dall'articolo 601 cod. pen., assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/quinqies del Decreto 231/2001.

Esso è tipizzato in due fattispecie: (i) la prima consiste nella tratta di chi si trova già in situazione di schiavitù o servitù; (ii) la seconda ha ad oggetto il comportamento di chi si propone di ridurre in schiavitù o in servitù una persona inducendola o costringendola a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al suo interno. Quest'ultima ipotesi si connota dell'ulteriore requisito del dolo specifico in quanto la condotta è caratterizzata dall'uso di modalità di coazione tipiche di costrizione quali la violenza, la minaccia, l'abuso di autorità, l'approfittamento di una situazione di minorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o la promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità.

Nei casi descritti, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Sono ritenuti responsabili non soltanto coloro che realizzino direttamente le condotte criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, le condotte medesime.

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Tale reato, meglio noto come caporalato, è costituito dalla condotta di chi 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai sensi dell'art. 603-bis, co. 3, c.p., costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Con riferimento ai suddetti reatiPrincipali attività a rischio	Principali soggetti coinvolti	Potenziati Reati
Attività di negoziazione e/o sottoscrizione di contratti di acquisto e/o di vendita e/o fornitura di beni e/o prestazione di servizi e/o di collaborazione o consulenza (ad es. in rapporto con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato e/o non in regola proveniente da paesi extracomunitari)	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale Amministrativo - Responsabile Area Fiscale, - Responsabile Area PAC - Responsabile Area PSR	- Reati contro la personalità individuale; - Reati associativi.
Stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese o con soggetti terzi per la realizzazione di operazioni ed attività in comune.	- CdA - Presidente - Consigliere Delegato - Personale Amministrativo - Responsabile Area Fiscale, - Responsabile Area PAC - Responsabile Area PSR	

, le attività che per loro natura sono suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante sono sostanzialmente quelle connesse all'assunzione, alla gestione ed utilizzazione delle risorse umane, dal momento che il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può manifestare, anche in concorso con i terzi fornitori o *partner* della Società, ove la Società occupi alle proprie dipendenze, o comunque si avvalga di fornitori o si rapporti con *partner* che occupino, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o non in regola con il permesso di soggiorno o manodopera irregolare o sfruttata in violazione delle normative giuslavoristiche, previdenziali o contributive (ad es. lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o non in regola con il permesso di soggiorno).

Attività da monitorare	Soggetti coinvolti	Potenziati Reati
Assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o non in regola con il permesso di	- CdA - Presidente - Consigliere	- Impiego di cittadini di paesi terzi il

soggiorno e definizione delle relative retribuzioni e dei relativi orari e modalità di lavoro.	Delegato - Personale amministrativo.	cui soggiorno è irregolare.
--	---	-----------------------------

Inoltre, soprattutto con riferimento ai rischi legati agli illeciti concernenti il procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nonché il razzismo e la xenofobia, si precisa che a rilevare nel caso in esame come potenziale rischio non appare tanto la compartecipazione diretta di Impresa Verde a tali illecite attività, quanto l'implicito supporto che la stessa potrebbe rischiare di dare alle predette attività svolte da terzi, attraverso l'erogazione delle proprie prestazioni di consulenza ed assistenza in materia di gestione del personale, ove i terzi destinatari dei servizi di assistenza siano coinvolti in attività poco trasparenti o illegali.

- **Gestione del personale**, tra cui per es.:
 - ✓ assunzione o utilizzo di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o non in regola con il permesso di soggiorno e definizione delle relative retribuzioni e dei relativi orari e modalità di lavoro;
 - ✓ sfruttamento illecito di manodopera o utilizzo di manodopera non in regola con le normative giuslavoristiche, previdenziali ed assistenziali;
 - ✓ attività di discriminazione del personale nel luogo di lavoro.
- **Attività di negoziazione e/o sottoscrizione di contratti di acquisto e/o di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi (ad es. in rapporto con imprese che utilizzano personale d'opera non in regola o proveniente da paesi extracomunitari), tra cui per es.:**
 - ✓ investimenti con controparti e stipulazione ed esecuzione di accordi con soggetti terzi per attività in comune e/o accordi di sponsorizzazione;
 - ✓ utilizzo di fornitori, appaltatori o trasportatori che sfruttano illecitamente la manodopera o utilizzano manodopera non in regola con le normative giuslavoristiche, previdenziali ed assistenziali;
 - ✓ sponsorizzazioni o donazioni a favore di soggetti che pongano in essere atti di razzismo o xenofobia;
 - ✓ utilizzo di fornitori, appaltatori o trasportatori che discriminano il personale.

K. IN RELAZIONE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Descrizione dei reati

Per praticità si descrivono, di seguito, preliminarmente i delitti in oggetto richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

Tali reati sono previsti dagli articoli 171, comma 1, lett. a-bis); 171, comma 3; 171/bis; 171/ter; 171/septies; 171/octies della Legge 633/1941 (c.d. Legge sul Diritto d'Autore o semplicemente "LDA") ed assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/novies del Decreto 231/2001. Nell'ambito dei reati di cui agli articoli sopra richiamati, sarebbero teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società:

- il reato di cui all'art. 171/bis, comma 1, LDA che sanziona la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, duplica abusivamente ovvero importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore, ovvero concede gli stessi in locazione in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- il reato di cui all'art. 171/bis, comma 2, LDA che sanziona la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati dalla SIAE il contenuto di banche dati.

* * * * *

Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Con riguardo alle tipologie di reati in questione, in considerazione dell'attività svolta dalla Società si rileva che si tratta prevalentemente di illeciti conseguenti alla non corretta gestione di licenze per programmi informatici e software e licenze per l'utilizzo di banche dati a pagamento.

4 **PROTOCOLLI E REGOLE COMPORTAMENTALI**

Scopo primario della precedente sezione è quello di rappresentare le aree, le attività ed i soggetti di Impresa Verde maggiormente esposti all'interessamento potenziale o al compimento di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001, con conseguente possibile sanzione a carico della Società.

Oltre a ciò, come previsto espressamente dall'articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001, il modello di organizzazione e gestione deve prevedere *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*.

In altre parole, il Modello deve contenere una serie di regole comportamentali, vincolanti ed obbligatorie all'interno della Società, idonee a definire - con riguardo alle attività risultate a rischio – un concreto ostacolo e/o impedimento della commissione dei reati previsti ed ipotizzabili.

In considerazione di quanto sopra ed alla luce dei risultati della Mappatura delle attività a rischio, la presente sezione del Modello contiene il **compendio essenziale dei precetti e dei protocolli (obblighi e divieti)** di natura preventiva formalmente adottati dalla Società come normativa obbligatoria interna al fine di costituire efficace ostacolo o impedimento della commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001. Essi devono essere rispettati da tutto il personale interno e dai terzi che, a vario titolo, rappresentano o, comunque, agiscono nell'interesse o a vantaggio della Società, ovvero hanno con questa rapporti di natura commerciale.

In particolare, tali protocolli definiscono i principi generali e le regole di comportamento che presiedono lo svolgimento di determinate attività e gli opportuni controlli che devono essere effettuati ai fini di una ragionevole prevenzione della realizzazione degli illeciti previsti dalla norma. Essi sono stati programmati in modo specifico con riferimento a ciascuna delle attività sensibili rilevate nel contesto organizzativo ed operativo di Impresa Verde, in modo da garantire che i rischi connessi alla commissione dei relativi reati siano ridotti ad un “livello accettabile”.

In tale contesto, risulta, comunque, opportuno premettere che Impresa Verde svolge la sua attività in un settore già di per sé regolamentato e controllato e segue un sistema organizzativo trasparente e precise regole comportamentali, cui ciascun dipendente della Società deve attenersi nello svolgimento delle attività aziendali. I protocolli contenuti nel presente Modello si pongono, pertanto, in un'ottica di continuità e compatibilità rispetto alle procedure operative ed alle regole comportamentali già perseguite da Impresa Verde.

E' responsabilità, inoltre, di tutte le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio, ciascuna nell'ambito della propria attività di competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente, secondo quanto stabilito dal sistema di *reporting* delineato al successivo paragrafo 6.2, all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dei protocolli medesimi (quali modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura interna e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ovvero circostanze e situazioni che si prestano a generare dubbi in ordine all'applicazione dei precetti, e simili), al fine di poter immediatamente prendere gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione dei protocolli stessi.

Si precisa, inoltre, che:

- nel quadro dei citati protocolli trovano posto anche le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, richieste dall'articolo 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231;
- sebbene formalmente contenuto in una successiva e separata sezione, fa parte integrante dei protocolli e, quindi, della presente sezione del Modello anche il sistema sanzionatorio speciale operante nella Società interessata in caso di violazione dei protocolli medesimi e del Modello nel suo complesso.

Si fa ora seguito, con i successivi paragrafi, in aggiunta al sistema dei controlli interni già esistente, alle prescrizioni formulate nei citati protocolli di normativa interna, suddivisi per maggiore facilità di lettura, in protocolli generali, riferibili al complesso delle attività della Società, e protocolli specifici riferiti a singole fattispecie di rischio connesse alle singole aree di attività sensibili individuate nella precedente sezione del Modello.

Tali protocolli sono stati approvati dall'Organo amministrativo della Società con propria delibera unitamente all'intero Modello in ottemperanza ai precetti di cui al Decreto 231.

* * * * *

4.1 Protocolli generali

- 1) Tutti i membri degli organi sociali della Società e tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori, fornitori e *partners* di Impresa Verde, nello svolgimento della propria attività, devono agire con diligenza e nell'interesse di Impresa Verde, nel rispetto della legge e di tutti i precetti contenuti nella normativa regolamentare applicabile, nel Contratto Collettivo applicabile, nelle procedure operative e nei regolamenti aziendali e segnatamente nel Modello e nel Codice Etico di Impresa Verde, facendo propri i relativi principi etici comportamentali, cui l'intera politica della Società si ispira nello svolgimento di qualsivoglia attività. A tal fine:
 - gli organi sociali e di controllo, nei rispettivi ruoli e prerogative, faranno in modo che tutte le procedure ed i relativi controlli siano effettivamente implementate ed applicati;
 - ogni soggetto deputato ai controlli, ciascuno per quanto di propria competenza, verificheranno il corretto svolgimento delle attività della Società, segnalando agli altri organi di controllo gli esiti delle suddette verifiche;
 - gli organi sociali e di controllo provvederanno, o faranno in modo che altri provvedano, a predisporre (o a modificare o integrare) ogni ulteriore procedura o protocollo che dovesse risultare opportuno o necessario a fronte di eventuali riscontri negativi (ad es. inadempimenti o carenza di regolamentazione).
- 2) Nello svolgimento di attività svolte da Impresa Verde deve essere assicurata e garantita, per quanto possibile, una distinzione e separazione soggettiva tra chi autorizza l'attività, chi la gestisce/esegue, chi predispone/conserva/archivia la relativa documentazione e chi sulla stessa attività esercita il controllo.
- 3) Gli amministratori della Società debbono fare in modo che il Modello, ivi compreso il Codice Etico, di Impresa Verde sia reso facilmente conoscibile (secondo le procedure previste nella successiva sezione n. 8 del Modello) a tutti i componenti degli altri organi sociali ed a tutti i dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori e *partners* della Società.
- 4) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori e *partners* della Società hanno l'obbligo di non porre in essere pratiche corruttive o fraudolente, e di gestire sempre in modo corretto e trasparente, con evidenza formale preferibilmente scritta o elettronica di ogni significativo dato oggettivo, tutti i rapporti intrattenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con tutti i soggetti con i quali la Società si interfaccia.
- 5) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, fornitori, consulenti, collaboratori, *partners* e in generale tutti coloro che contraggono con la Società, nell'esecuzione del contratto o del mandato intercorrente con la medesima Società, debbono: (i) evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231, informando i loro referenti e/o superiori gerarchici, il Consiglio di Amministrazione o l'Organismo di Vigilanza dei dati conoscitivi in loro possesso che possano far presumere la commissione di un reato; (ii) comunicare all'Organismo di Vigilanza, per iscritto, il verificarsi di un conflitto d'interessi tra la loro attività svolta per Impresa Verde e le eventuali cariche pubbliche, sociali o societarie (da loro ricoperte o ricoperte da familiari) in enti che vengono a collaborare a qualsiasi titolo con la Società.
- 6) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori, liquidatori (ove nominati) della Società coinvolti nelle attività di formazione del bilancio (ivi compresa la nota integrativa e la relazione sulla gestione) e delle altre comunicazioni previste dalla legge hanno l'obbligo di (i) formare e redigere in modo corretto il bilancio (ivi compresa la nota integrativa e la relazione sulla gestione) e le altre comunicazioni previste dalla legge; (ii) osservare pienamente tutta la normativa societaria in tema di *corporate governance*; nonché (iii) in generale evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231.

- 7) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società sono obbligati a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale comportamento volto ad estorcere denaro o altre utilità alla Società o a suoi aventi causa attraverso qualsivoglia strumento di pressione o di minaccia.

4.2 Protocolli specifici

4.2.1 Con riferimento al contenuto dei contratti

- 8) Tutti i rapporti che la Società instaurerà, anche in sede di rinnovo, con collaboratori e/o consulenti e comportanti il compimento di atti per conto della medesima Società debbono essere contrattualizzati per iscritto e debbono contenere una clausola che imponga loro, nello svolgimento delle attività poste in essere nell'interesse di Impresa Verde, il divieto di comportamenti in violazione del Decreto 231/2001, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: “[nome del collaboratore o del consulente] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da Impresa Verde nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui [nome del collaboratore o del consulente] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [nome del collaboratore o del consulente] rispetto a quanto previsto nel presente articolo, Impresa Verde potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [nome del collaboratore o del consulente] in relazione a tale inadempimento/inosservanza”. In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali collaboratori e terzi contraenti potrà essere sottoposta, per presa visione ed accettazione, un'apposita ed unica dichiarazione scritta (da rilasciarsi anche tramite PEC o firma digitale) con cui i medesimi si impegnano (fino a revoca e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che su incarico, anche già conferito, di Impresa Verde si troveranno a porre in essere in nome e/o per conto di quest'ultima) al rispetto - da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto – del Modello adottato dalla stessa Impresa Verde e a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, ivi compreso il Decreto 231/2001 e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- 9) Con riferimento a tutti i rapporti di consulenza di valore inferiore ad Euro 10.000 e che non siano contrattualizzati per iscritto secondo quanto indicato nel precedente punto 7), il soggetto che per conto della Società conferisce il relativo incarico ha l'obbligo di informare adeguatamente il consulente sulla adozione del Modello da parte della Società, sui suoi precetti e sulla sua portata obbligatoria, nello svolgimento delle attività poste in essere nell'interesse di Impresa Verde, degli stessi anche nei suoi confronti.
- 10) Il Consigliere Delegato della Società verifica, o cura che sia verificata periodicamente, l'attività svolta dai propri collaboratori esterni e consulenti, nonché la congruità e la coerenza dei compensi loro riconosciuti.
- 11) L'incarico a collaboratori e consulenti esterni deve essere sempre affidato, per singole attività e singole mansioni, a favore di soggetti preventivamente condivisi dal Consigliere Delegato o da soggetti provvisti di apposita delega. Per i contratti d'opera e di consulenza più significativi devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta del collaboratore e/o del consulente (anche in considerazione del tipo di attività che si intende affidare ed il luogo ove la medesima deve essere svolta) e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure interne ivi compreso il Modello. Tale documentazione se richiesta deve poi essere messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

- 12) Gli amministratori di Impresa Verde hanno l'obbligo di conferire eventualmente poteri a procuratori solo tramite atti scritti nei quali siano espressamente contenute clausole che richiedano al procuratore di conformarsi obbligatoriamente al Modello e al Codice Etico della Società e, comunque, di non porre in essere comportamenti in grado di determinare l'applicazione a carico della Società medesima delle norme di cui al Decreto 231/2001 (cfr protocollo n. 12 e la clausola esemplificativa ivi contenuta).
- 13) Tutti i rapporti che la Società instaurerà, anche in sede di rinnovo, con fornitori e, in generale, con controparti negoziali e terzi debbono essere, per quanto possibile, contrattualizzati per iscritto e contenere una clausola che imponga loro, nello svolgimento delle attività poste in essere con Impresa Verde, il divieto di comportamenti in violazione del Decreto 231/2001, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: “[nome del terzo] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da Impresa Verde nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui [nome del terzo] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [nome del terzo] e/o dei propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], rispetto a quanto previsto nel presente articolo, Impresa Verde potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [nome del terzo] e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza”. In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali fornitori potrà essere sottoposta per presa visione ed accettazione un'apposita ed unica dichiarazione scritta (da rilasciarsi anche tramite PEC o firma digitale) con cui i medesimi si impegnano (fino alla cessazione del rapporto e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che si troveranno a porre in essere per Impresa Verde) al rispetto - da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto - del Modello adottato dalla stessa Impresa Verde e a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, ivi compreso il Decreto 231/2001 e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- 14) In caso di costituzione, da parte di Impresa Verde, di ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), di società, di associazioni o di una qualsivoglia aggregazione (a qualsiasi titolo e con qualsiasi strumento giuridico, ivi compresi gli accordi di *joint venture* e gli accordi di investimento) con soggetti terzi (società, enti o qualsiasi altra organizzazione o soggetto giuridico) per lo svolgimento di una qualsivoglia attività, Impresa Verde dovrà far sottoscrivere ai predetti *partner* una clausola che imponga loro una condotta coerente con le norme di cui al Decreto 231/2001 secondo i precetti del presente Modello, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: “[nome del partner] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da Impresa Verde nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui [nome del partner] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente atto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [nome del partner] e/o dei propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], rispetto a quanto previsto nel presente articolo, Impresa Verde potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [nome del partner] e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza”. In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali *partners* potrà essere sottoposta per presa visione ed accettazione un'apposita ed unica dichiarazione scritta (da rilasciarsi anche tramite PEC o firma digitale) con cui i medesimi si impegnano (fino alla cessazione del rapporto e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che si troveranno a porre in essere per, e con, Impresa Verde) al rispetto -

da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto – del Modello adottato dalla stessa Impresa Verde e a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, ivi compreso il Decreto 231/2001 e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4.2.2 Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti terzi privati (protocolli anticorruzione)

- 15) Tutti i rapporti con soggetti terzi rispetto alla Società (ed in particolare quelli con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione) possono essere gestiti esclusivamente dal personale interno della Società o da collaboratori o consulenti della Società appositamente incaricati e autorizzati o istituzionalmente preposti, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e dei poteri di cui al precedente protocollo n. 2 e, comunque, nei limiti dei poteri conferiti a ciascuno sulla base di specifiche procure e/o deleghe di funzioni. Tutti i soggetti come sopra incaricati che abbiano rapporti con soggetti terzi rispetto alla Società devono astenersi dallo svolgimento delle connesse attività in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, informando di tale circostanza il proprio superiore gerarchico nonché l'Organismo di Vigilanza secondo i metodi previsti nelle procedure operative interne.
- 16) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società incaricati di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente non devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le decisioni di questi ultimi, neanche assecondando loro eventuali richieste. A tal fine, non sono consentiti nei loro confronti ed in loro favore omaggi e atti di cortesia e di ospitalità, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio. È quindi vietato ricorrere, anche tramite intermediari, a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblico servizio, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa.
- 17) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società incaricati di seguire attività di pubblico interesse (funzione pubblica o pubblico servizio) ed in particolare pratiche relative alla erogazione di servizi ed attività connesse per conto della Pubblica Amministrazione (ivi comprese le attività di c.d. super caa) non devono per nessuna ragione accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività, da soggetti terzi che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società o che intrattengono con la medesima Società rapporti di varia natura (ivi compresi i destinatari dei servizi della Società). Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società sono obbligati a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale comportamento volto, esplicitamente o implicitamente, ad offrire, in qualunque modo, denaro o altre utilità alla Società o coloro che operano per conto della medesima Società. Il Consigliere Delegato ha in ogni caso l'obbligo di esercitare o far esercitare periodici controlli sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse (funzione pubblica o pubblico servizio) ed in particolare pratiche relative alla erogazione di servizi ed attività connesse per conto della Pubblica Amministrazione (ivi comprese le attività di c.d. super caa).
- 18) È vietato esibire o produrre documentazione o dati attinenti alla Società falsi e/o alterati ovvero fornire informazioni false ovvero omettere informazioni dovute relative alla medesima Società, in particolare nei procedimenti di richiesta di finanziamenti, contributi, erogazioni e agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura in relazione alla Impresa Verde o ai clienti (propri o del CAA mandante) in nome e/o per conto dei quali sono richiesti i medesimi finanziamenti, contributi, erogazioni e agevolazioni.
- 19) Per quanto riguarda specificamente i rapporti con l'Autorità giudiziaria (in relazione alle attività svolte per la Società) è fatto obbligo a tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e

collaboratori di Impresa Verde di non porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità al fine di indurre taluno a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci davanti alla medesima Autorità giudiziaria, in virtù delle suddette forme di condizionamento. A tale riguardo, deve senza indugio essere informato l'Organismo di Vigilanza in merito a procedimenti penali avviati davanti all'Autorità Giudiziaria relativi ad Impresa Verde, ivi comprese le udienze alle quali sono chiamati a fornire dichiarazioni testimoni o persone comunque informate dei fatti.

- 20) Tutti i rapporti e i contatti significativi con la Pubblica Amministrazione o con soggetti terzi rispetto alla Società che comportino la richiesta di finanziamenti pubblici o l'aggiudicazione di risorse finanziarie o altra utilità per Impresa Verde o per i clienti assistiti da quest'ultima devono essere intrattenuti da almeno due persone congiuntamente; qualora ciò non dovesse o non potesse avvenire e comunque in tutti gli altri casi, il soggetto incaricato ha l'obbligo di riportare senza indugio al responsabile dell'area funzionale di appartenenza o di riferimento o al proprio superiore gerarchico i contenuti e le modalità del suddetto contatto/rapporto, con adeguata evidenziazione che ciò è avvenuto in forma individuale. Qualora a dover fare tale comunicazione è lo stesso responsabile, la medesima comunicazione deve essere eseguita a favore del Consigliere Delegato e dell'Organismo di Vigilanza della Società.
- 21) Il dipendente, il consulente o il collaboratore della Società che sia incaricato, per conto di quest'ultima, dello svolgimento di attività con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente o in rapporto con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese quelle connesse alla partecipazione ad una pubblica gara ovvero ad una trattativa privata ovvero alla richiesta di autorizzazioni o licenze, in caso di aggiudicazione/affidamento della gestione del relativo contratto/incarico ovvero di autorizzazione/licenza per lo svolgimento di una determinata attività, ha l'obbligo di informare e riportare periodicamente al proprio responsabile/superiore gerarchico e, su richiesta, anche all'Organismo di Vigilanza, tutti gli esiti dell'attività svolta.
- 22) Ciascun soggetto operante, per conto e nell'interesse della Società, nella gestione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione o con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente ha l'obbligo di comunicare al Consigliere Delegato ed all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale irregolarità di carattere significativo rilevata, in sede di verifiche o di controlli, dagli ispettori o altri soggetti rappresentanti della Pubblica Amministrazione o, ove tale evento si dovesse verificare, da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente; per carattere significativo si intende ogni irregolarità che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative superiori ad euro 1.000, ovvero di sanzioni amministrative di natura interdittiva, inibitoria o sospensiva di una o più attività.
- 23) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società devono mantenere, in occasione di verifiche ed ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione o, ove tale evento si dovesse verificare, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente, un atteggiamento di massima disponibilità, trasparenza, correttezza e collaborazione nei confronti del personale incaricato delle ispezioni e dei controlli medesimi.
- 24) Il Consigliere Delegato di Impresa Verde ha l'obbligo di esercitare o far esercitare periodici controlli sullo svolgimento dell'attività posta in essere da dipendenti e collaboratori in rapporto con (i) la Pubblica Amministrazione e (ii) amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente, nonché sulle attività di produzione, gestione e conservazione della relativa documentazione richiesta con riferimento a ciascuna attività, ivi compresa, in particolare e per quanto concerne le attività in rapporto con la Pubblica Amministrazione, la documentazione rilasciata e sottoscritta dagli utenti dei servizi erogati dalla Società.

- 25) Il Consigliere Delegato ha in particolare, l'obbligo di esercitare, o far esercitare, periodici controlli finalizzati a garantire il corretto e trasparente procedimento di richiesta, documentazione, conseguimento ed utilizzo dei finanziamenti e delle erogazioni pubbliche secondo quanto di seguito meglio dettagliato ed a verificare che i rapporti con i pubblici ufficiali o con gli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e che siano preposti all'erogazione del finanziamento/contributo pubblico siano tenuti, nella fase di contatto/richiesta e/o acquisizione/gestione, esclusivamente dal personale a ciò preposto.
- 26) Con riferimento ai rapporti con intermediari in rapporto con soggetti pubblici, la Società assicura: (i) l'individuazione di un responsabile della cura dei rapporti e dei contatti con tali intermediari; (ii) la verifica dell'intermediario, della tipologia dei rapporti della Società con tali intermediari, dei relativi contratti e dei relativi flussi finanziari (o della congruità dei relativi eventuali compensi ove previsti), nonché la verifica dell'effettiva attività svolta dall'intermediario; (iii) la tracciabilità delle operazioni; (iv) idonee modalità di conservazione della documentazione rilevante.
- 27) Con riferimento ai rapporti in cui rappresentanti della Società siano intermediari di terzi in rapporto con soggetti pubblici, la Società assicura (i) l'individuazione di un responsabile della cura dei rapporti e dei contatti con tali soggetti terzi e con i soggetti pubblici; (ii) la verifica ed il controllo delle eventuali attività e relazioni istituzionali svolte e dei relativi eventuali flussi finanziari (o della congruità dei relativi eventuali compensi ove previsti); (iii) la tracciabilità delle operazioni; (iv) idonee modalità di conservazione della documentazione rilevante.
- 28) Con particolare riferimento alle attività svolte per conto dei clienti di Impresa Verde o del CAA (mandante di Impresa Verde) in rapporto con la P.A. I servizi di assistenza agricola di natura tecnica a supporto del CAA, i servizi di consulenza fiscale in favore dei contribuenti a supporto del CAF così come qualsiasi servizio o consulenza svolta da Impresa Verde sono svolti dal personale con diligenza e correttezza e nel rispetto delle normative vigenti ed applicabili. In caso di dubbio oppure in caso di riscontro di anomalie o di conflitti di interessi, l'incaricato è tenuto a darne pronta comunicazione al Consigliere Delegato e, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza.
- 29) Ciascun soggetto operante, per conto e nell'interesse della Società, è tenuto a identificare il cliente/utente ed a richiedere a quest'ultimo (beneficiario dei servizi di assistenza agricola o fiscale o di assistenza negli adempimenti presso INPS o INAIL), ed a conservare, specifica ed idonea attestazione scritta in ordine sia alla correttezza ed alla regolarità della documentazione presentata sia in ordine alla veridicità dei dati e delle informazioni ivi contenuti sia ancora in ordine alla sua legittimazione (da provare tramite documentazione scritta) ad ottenere l'agevolazione o comunque il beneficio eventualmente richiesto; il tutto all'interno del più ampio fascicolo aziendale, da tenere, conservare ed aggiornare nel pieno rispetto della normativa applicabile e delle istruzioni ricevute.
- 30) Ciascun soggetto operante, per conto e nell'interesse della Società, è tenuto a gestire in modo corretto le domande di carburante agevolato (UMA) per conto del cliente,
- richiedendo al cliente, e conservando, salvo che tali informazioni o dati non siano estrapolati da banche dati ufficiali o fascicoli già oggetto di controllo, specifica ed idonea attestazione scritta in ordine sia alla correttezza ed alla regolarità della documentazione presentata (fatture di acquisto, fatture dei conto terzi, ecc.) sia in ordine alla veridicità dei dati e delle informazioni (ad es. sui prelievi di carburante effettuati e sulle relative giacenze) ivi contenuti ai fini della compilazione del piano colturale, ai fini dell'indicazione dei beni, macchinari ed attrezzature possedute e quindi ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione o comunque del beneficio richiesto, nel pieno rispetto della normativa applicabile e delle istruzioni ricevute;
 - controllando, per quanto possibile, la coerenza e la ragionevolezza dei documenti e delle dichiarazioni del cliente.
- 31) Il Consigliere Delegato ha l'obbligo di esercitare, o far esercitare, periodici controlli (anche tramite il responsabile provinciale sull'operato del responsabile di zona e tramite quest'ultimo sull'operato del singolo addetto e quindi, quanto meno a campione, tramite soggetti diversi dagli incaricati della gestione delle pratiche) sulle attività di produzione, gestione e conservazione della documentazione, sia in forma

cartacea che elettronica sulle apposite banche dati, relativa ai flussi di dati ed informazioni inerenti ai servizi di assistenza fiscale prestati a supporto del CAF e ai servizi di assistenza agricola e di elaborazione dei progetti PSR prestati a supporto del CAA.

- 32) In particolare, con riferimento ai servizi prestati a supporto del CAA nell'ambito delle domande PAC, tale verifica deve riguardare i fascicoli aperti e le pratiche/domande di assistenza avviate o presentate dall'interessato, al fine di appurare (i) l'avvenuta valida e corretta identificazione del cliente/utente, (ii) che la domanda sia correttamente e previamente firmata sia dallo stesso interessato e a quest'ultimo effettivamente riferibile sia dall'operatore responsabile della pratica, (iii) che la domanda sia supportata da idonea documentazione giustificativa dell'oggetto della domanda, (iv) la correttezza e la regolarità della documentazione presentata dai clienti/utenti e per quanto possibile la veridicità dei dati e delle informazioni ivi contenuti (ad es. dati identificativi dell'imprenditore agricolo, titolo di conduzione del relativo terreno, tipologia del terreno e dell'attività ivi svolta, codice attività inserita nel sistema, documentazione a supporto delle domande presentate, attestazioni degli eventuali requisiti soggettivi o oggettivi richiesti ai fini del riconoscimento del contributo pubblico, etc.) e l'avvenuto controllo degli stessi documenti, dati e informazioni e (v) la correttezza della procedura adottata.
- 33) In relazione ai servizi prestati a supporto del CAA nell'ambito dei procedimenti di richiesta di finanziamenti per interventi e progetti di sviluppo rurale nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR), i controlli devono in particolare essere finalizzati a: (i) assicurare la corretta elaborazione e presentazione, all'Autorità competente per il PSR, del progetto di intervento da finanziare, corredato da un adeguato business plan, contenente la pianificazione degli obiettivi (che devono essere funzionali alle attività agricole) e la definizione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del progetto medesimo; (ii) garantire la correttezza e la regolarità della documentazione presentata e per quanto possibile la veridicità dei dati e delle informazioni ivi contenuti (anche in merito all'attestazione degli eventuali requisiti soggettivi o oggettivi richiesti ai fini del riconoscimento del finanziamento pubblico).
- 34) In relazione alle pratiche di assistenza fiscale, il Consigliere Delegato periodicamente controlla, o cura che terzi controllino, a campione e per quanto possibile, i fascicoli aperti e le pratiche di assistenza avviate al fine di verificare (i) l'avvenuta valida e corretta identificazione del cliente, (ii) la correttezza dei dati e delle informazioni ricevute dai clienti/utenti (ad es. dati identificativi dell'imprenditore agricolo, documentazione a supporto degli oneri per i quali si chiede la deduzione o detrazione d'imposta, etc.) e l'avvenuto controllo degli stessi dati e delle stesse informazioni e (iii) la correttezza della procedura adottata.
- 35) Il Consigliere Delegato assicura, o cura che altri assicurino, la corretta informazione a favore dei clienti/utenti beneficiari dei servizi di assistenza forniti dalla Società (anche quale ausiliaria del CAA o del CAF) in ordine alla gratuità di determinate prestazioni (oggetto delle convenzioni esistenti con CAA e CAF e, per il tramite di queste ultime, in vigore con la Pubblica Amministrazione) nonché all'onerosità delle altre prestazioni di servizi eventualmente erogate (diverse da quelle oggetto di convenzione) dalla Società al medesimo cliente/utente. A tal fine, il Consigliere Delegato predispone, o cura che altri predispongano, a favore dei dipendenti di Impresa Verde interessati, un elenco dettagliato delle prestazioni gratuite per l'utente/cliente ed un elenco (con il relativo tariffario) delle prestazioni che, invece, sono da intendersi onerose e fatturabili.
- 36) Il Consigliere Delegato periodicamente controlla, o cura che altri controllino, il rilascio e la corretta gestione delle apposite password di abilitazione per l'accesso al sistema informativo ENTRATEL o di OPLO o a quello dell'Inps.

E' fatto assoluto divieto ad ogni soggetto che operi nei sistemi informatici pubblici (per es. Sistema Informativo Agricolo di OPLO ed ENTRATEL) di rivelare e/o trasferire ad altri le proprie credenziali e password di accesso ai predetti sistemi, così come è fatto assoluto divieto di utilizzare credenziali e password altrui per l'accesso ai predetti sistemi ed accedere ai medesimi.

Ove non siano possibili password o credenziali di accesso a sistemi informativi esterni univoche e personali (per i singoli dipendenti ed operatori della Società) per la gestione delle pratiche di assistenza e consulenza erogate da parte della Società, con la conseguente assegnazione delle stesse ad Impresa Verde o al legale rappresentante di Impresa Verde, tali password e credenziali di accesso possono essere operativamente utilizzate solo da parte del personale della Società preventivamente individuato e a ciò

delegato per iscritto da parte del legale rappresentante o dell'intestatario della password o delle credenziali di accesso.

- 37) Il Consigliere Delegato periodicamente verifica, o cura che siano verificati (in particolare dai Responsabili Area Fiscale, Area PAC e PSR), anche tramite procedure di riconciliazione tra i dati in possesso di Impresa Verde e quelli risultanti ad esempio dalle banche dati di ENTRATEL e del Sistema Informativo Agricolo di OPLA, gli esiti dell'attività svolta (anche presso gli Uffici Operativi Locali per conto della Società), in particolare in ordine alla correttezza delle rendicontazioni del numero delle pratiche e dei fascicoli aziendali effettivamente e correttamente aperti ed alla conseguente congruità dei corrispettivi pagati in relazione alle attività svolte per conto del CAA o del CAF.
- 38) Il Consigliere Delegato ha l'obbligo di esercitare, o far esercitare, periodici controlli finalizzati a garantire il corretto e trasparente procedimento di richiesta, documentazione, conseguimento ed utilizzo delle erogazioni pubbliche.

4.2.3 Con riferimento ai contratti di acquisto, vendita ed ogni altra transazione commerciale/finanziaria. Procedure di spesa e obblighi in tema di antiriciclaggio

- 39) Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, posta in essere da Impresa Verde deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile, al fine di consentire l'effettuazione di controlli sulle caratteristiche dell'operazione e/o della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sulla relativa esecuzione.
- 40) Ciascuna operazione di acquisto o fornitura di beni e/o servizi, ivi comprese quelle con parti correlate, deve essere sempre eseguita, previa verifica da un lato della corrispondenza dei beni e/o servizi da acquistare o erogare rispetto alle esigenze aziendali e dall'altro della perfetta rispondenza tra beni e/o servizi acquistati o forniti e le relative uscite o entrate di cassa.
- 41) Le norme aziendali devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo di approvvigionamento/vendita/fornitura/erogazione di servizi ed indipendentemente dalla funzione responsabile del medesimo processo, a criteri di trasparenza delle operazioni effettuate (precisa individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di approvvigionamento/vendita/fornitura o delle richieste/erogazione di servizi, verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e tracciabilità delle valutazioni tecniche ed economiche, soprattutto nella fase di scelta e valutazione della controparte). Ogni operazione e/o pagamento connesso deve pertanto essere sempre tracciato e documentato e sottoposto al controllo ed alla verifica del responsabile. Tutta la relativa documentazione deve su richiesta essere messa a disposizione degli organi di controllo e/o dell'Organismo di Vigilanza per le relative attività di verifica.
- 42) Gli acquisti ed i pagamenti devono essere sempre eseguiti o, quanto meno, autorizzati o approvati dal Consigliere Delegato o, comunque, secondo quanto previsto dalle procedure interne e nei limiti dei poteri di firma e di spesa definiti. Gli acquisti ed i pagamenti di importo non superiore ad euro 1.000 possono essere effettuati dai dipendenti della funzione Amministrazione tramite il fondo cassa; tali acquisti devono essere dettagliatamente registrati in un apposito registro a cura della stessa funzione Amministrazione la quale provvede anche a conservare i relativi documenti giustificativi. Il responsabile della funzione Amministrazione provvede altresì a resocontare periodicamente al Consigliere Delegato i pagamenti effettuati ed a richiederne l'approvazione.
- 43) Il Consigliere Delegato e, in genere, gli amministratori della Società hanno l'obbligo di non conferire, salvo casi eccezionali da segnalare all'Organismo di Vigilanza o casi espressamente previsti dalla legge, poteri di spesa (eccedenti la somma di euro 1.000 o in genere importi che consentano acquisti di modico valore) autonomi ed esercitabili in forma disgiunta, ai dipendenti o collaboratori della Società e, in particolare, a quelli che, per conto della Società medesima, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione ai fini dell'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative o di commesse pubbliche, e/o curino, gestiscano e conservino la relativa documentazione.

- 44) Gli acquisti di beni e servizi non di modico valore debbono essere preferibilmente effettuati dalla Società attraverso la raccolta di almeno tre preventivi.
- 45) Con riferimento agli acquisti ed ai pagamenti della Società effettuati dai funzionari degli Uffici Operativi Locali (nei limiti dei poteri di spesa eventualmente loro concessi) debbono essere conservati a cura dei medesimi i relativi documenti giustificativi, al fine anche di consentire ogni controllo a tale riguardo eventualmente disposto dal personale dell'area amministrativa presso la sede centrale.
- 46) I pagamenti da parte di Impresa Verde, salvo quelli considerabili di modico valore, non possono in nessun modo essere eseguiti in contanti e debbono, preferibilmente, avvenire a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile o comunque con modalità che assicurino la tracciabilità delle operazioni.
- 47) L'erogazione e la fornitura/erogazione di servizi devono essere effettuate dalla Società sulla base di prezzi coerenti con listini predeterminati e/o con le eventuali operazioni commerciali/promozionali in corso o comunque secondo condizioni di mercato. A tali listini potranno essere applicate, anche al di fuori di tali generali operazioni commerciali/promozionali, certe percentuali di sconto o particolari termini e condizioni di pagamento non corrispondenti a quelli normali o di mercato in presenza di specifiche esigenze da autorizzare da parte del Consigliere Delegato, su cui l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni opportuno chiarimento.
- 48) Tutti gli incassi devono essere effettuati, per quanto possibile in modo da conservarne apposito riscontro documentale, anche al fine dell'individuazione dei soggetti che, materialmente, entrano in contatto con somme di denaro contanti o carte di credito/debito. In particolare, nel caso in cui il personale addetto alle operazioni di cassa (ad es. il personale che riceve i pagamenti dall'imprenditore agricolo a fronte dell'assistenza ricevuta) riceva monete o carte di credito/debito rispetto alla cui genuinità il medesimo personale nutra dubbi, ciascuno è obbligato a interrompere l'operazione e a sottoporre la questione al proprio superiore gerarchico oppure, nel caso l'operazione sia stata già effettuata, a darne immediata comunicazione al medesimo superiore gerarchico. Quest'ultimo, in caso di ricevimento di una segnalazione come sopra esposto, ha l'obbligo, ove sia effettivamente ravvisato un fondato sospetto di un illecito ovvero qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile ad una eventuale violazione delle procedure della Società, di darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso e, quindi, ove necessario o opportuno, di farne tempestiva denuncia alle competenti autorità.
- 49) I responsabili delle UOL sono obbligati a riversare in banca periodicamente (e comunque secondo le procedure interne e/o le indicazioni ricevute dal Consigliere Delegato) il denaro contante eventualmente ricevuto quale compenso delle attività di assistenza effettuate, in tal modo evitando di mantenere in cassa giacenze eccessive di denaro contante. Di ogni riversamento effettuato, il responsabile della UOL è tenuto a dare tempestiva informazione e documentazione al responsabile amministrativo di Impresa Verde.
- 50) Il Consigliere Delegato è obbligato a curare, o a fare in modo che altri curino, l'organizzazione, all'occorrenza, di appositi corsi di formazione o addestramento del personale, incluso quello dislocato presso le UOL, sulle tematiche relative al riconoscimento di monete o carte di credito/debito false e/o contraffatte.
- 51) In caso di eventuali controversie relative a contestazioni aventi ad oggetto i beni e/o i servizi acquistati e/o forniti/erogati ed ai relativi pagamenti effettuati, deve essere garantita, in accordo con le procedure interne, la tracciabilità dei processi di monitoraggio del rapporto, ivi incluse eventuali transazioni extragiudiziarie, ai fini della validazione interna (controllo) e sottoscrizione di eventuali accordi transattivi.
- 52) La gestione/esecuzione delle attività amministrative/commerciali/finanziarie (acquisti, vendite/forniture, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto di Impresa Verde, nonché la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti) sono soggette a controllo da parte del Presidente o del Consigliere Delegato o da soggetto da questi incaricato.
- 53) E' fatto divieto, per quanto possibile, di riservare e riconoscere in capo ad un solo soggetto, in via esclusiva, la gestione/esecuzione delle attività amministrative/professionali/commerciali/finanziarie

(acquisti, vendite, forniture, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto di Impresa Verde, nonché la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti).

- 54) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società verificano - prima della stipulazione da parte loro di sponsorizzazioni, accordi di *joint venture*, accordi di investimento, contratti di compravendita o transazioni commerciali o finanziarie, nonché della costituzione di associazioni o società - l'attendibilità commerciale e professionale e la reputazione, in relazione all'oggetto del rapporto con la medesima Società, dei fornitori, dei clienti e dei *partner* commerciali/finanziari, segnalando ciascuno al proprio superiore gerarchico o direttamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nello svolgimento del rapporto o sospetti eventualmente riscontrati circa l'affidabilità, la correttezza o la trasparenza dei fornitori, dei clienti e dei *partner* commerciali/finanziari.

Costituiscono possibili indicatori di anomalia che consentono di rilevare eventuali transazioni a rischio o sospette con controparti:

- in relazione al profilo soggettivo: l'esistenza di precedenti penali, la reputazione opinabile, le ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose;
- in relazione al comportamento della controparte: i comportamenti ambigui, la mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o la reticenza a fornirli;
- in relazione alla dislocazione territoriale della controparte: le transazioni effettuate in paesi a rischio, la sede legale della controparte o degli istituti di credito utilizzati (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, o assenza di insediamenti fisici in alcun paese);
- in relazione al profilo economico-patrimoniale dell'operazione: le operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica;
- in relazione alle caratteristiche o alle finalità dell'operazione: l'uso di prestanomi, le modifiche delle condizioni contrattuali standard, la mancanza di coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente o contrattualmente coinvolte nelle transazioni, la presenza di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per operazioni straordinarie.

Nella prospettiva della prevenzione del c.d. rischio-controparte, la Società può richiedere ed analizzare, ove necessario, la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

- visure e certificati camerali;
- certificato del casellario giudiziario o certificazione antimafia;
- iscrizione ad albi/elencchi di categoria;
- modelli organizzativi ex D.lgs. 231/01, codici etici e/o rating di legalità;
- autocertificazione di non essere coinvolto in procedimenti penali e/o amministrativi;
- presenza o meno della controparte in liste di riferimento/black-list;
- DURC (per la verifica degli adempimenti giuslavoristici, previdenziali ed assistenziali in favore del personale);
- ogni altro documento o informazione utile per la migliore identificazione e conoscenza della controparte.

- 55) All'interno di Impresa Verde è tenuta, a cura del responsabile dell'area amministrativa, anche tramite modalità informatiche, la scheda anagrafica per i fornitori di beni e servizi, con la finalità di evidenziare le informazioni amministrative, commerciali ed operative più significative attraverso le quali è possibile effettuare una corretta classificazione dei soggetti che sono o si propongono come fornitori di Impresa Verde.

- 56) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società sono obbligati a verificare, nell'ambito delle proprie attività, la regolarità dei flussi finanziari, e della relativa documentazione contabile (ordini, fatture etc), con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti, gli effettivi soggetti che eseguono il pagamento a favore della Società e le controparti formalmente coinvolte nelle transazioni ed operazioni commerciali o finanziarie effettuate dalla Società. Inoltre, fermo restando che tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi sono, preferibilmente e salvo quelli considerabili di modico valore, regolati esclusivamente attraverso il canale bancario (bonifico o assegno non trasferibile), i trasferimenti, anche frazionati, di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, ove necessari, devono essere effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente. È fatto in ogni caso divieto di effettuare pagamenti o versamenti o depositi su conti correnti diversi da quelli contrattualmente indicati e riferiti alle controparti negoziali.
- 57) Tutti i dipendenti e collaboratori della Società, ad eccezione degli amministratori, hanno l'obbligo di non sottoscrivere per conto della stessa Società note di accredito, salvi i casi in cui il dipendente o il collaboratori non siano espressamente autorizzati.
- 58) Tutti i rapporti, di natura commerciale o finanziaria, con società ed altri enti del Sistema Coldiretti o con parti correlate, debbono essere gestiti secondo criteri di trasparenza ed avvenire secondo condizioni di mercato ed in modo sostanzialmente non difforme da quanto praticato dalla Società nei rapporti con i terzi; essi devono, per quanto possibile, essere sempre contrattualizzati per iscritto con evidenza delle relative motivazioni e previa autorizzazione del Consigliere Delegato (nonché dell'intero Organo amministrativo in caso di eventuali conflitti di interessi) che provvede altresì alla certificazione e verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni reciproche, della congruità dei relativi corrispettivi e della regolarità dei relativi pagamenti e flussi finanziari. Ogni operazione e/o pagamento connesso deve essere sempre tracciato e documentato e controllato. Tutta la relativa documentazione deve su richiesta essere messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per le relative attività di verifica.
- 59) Tutte le attività aventi ad oggetto operazioni straordinarie, investimenti o finanziamenti e in genere la movimentazione di capitali e/o la gestione dei conti correnti aziendali, anche all'estero, così come la gestione e la conservazione della relativa documentazione, devono, per quanto possibile, essere affidate alla responsabilità di almeno due dipendenti, devono sempre avere evidenza documentale scritta e devono essere sempre motivate e tracciate, nonché autorizzate, previa verifica della corretta e lecita provenienza dei beni e dei capitali utilizzati o movimentati ai fini delle operazioni poste in essere, e controllate dal Consigliere Delegato e/o dalle funzioni aziendali competenti. Ogni operazione deve in particolare essere verificata dal responsabile al fine di accertare che le risorse economiche e finanziarie della Società siano utilizzate ed impiegate solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che siano correttamente registrate. È in ogni caso vietata:
- a. l'apertura di conti correnti cifrati o anonimi, la disposizione a, e/o l'accettazione di pagamenti da, soggetti intestatari di conti correnti registrati in paesi appartenenti alle cosiddette "Black List" a meno che non si tratti del Paese ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione, nonché il versamento o il deposito di capitali su fondi esteri non trasparenti o non intestati alla Società ed in genere ogni operazione straordinaria che possa determinare occultamento o ostacolo alla ricostruzione dell'operazione medesima o di operazioni sottostanti;
 - b. l'effettuazione di investimenti che richiedano una conoscenza qualificata in capo all'investitore (salvo ciò non sia espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione).

4.2.4 Con riferimento alla gestione della contabilità, alla formazione del bilancio ed agli adempimenti tributari

- 60) Con particolare riferimento alle attività contabili e di bilancio della Società, deve essere assicurata e garantita, per quanto possibile, una distinzione e separazione soggettiva tra chi autorizza l'attività, chi la gestisce/esegue, chi predispone/conserva/archivia la relativa documentazione e chi sulla stessa attività esercita il controllo.

- 61) Gli amministratori della Società devono curare, o fare in modo che sia curata, la predisposizione (i) di un budget generale della Società; (ii) di una o più chiusure contabili infrannuali.
- 62) Il Consigliere Delegato deve curare, o fare in modo che sia curata, una verifica in merito alle ragioni di un eventuale scostamento rispetto alle previsioni contenute nel budget.
- 63) Il Consigliere Delegato, con l'ausilio del responsabile dell'Area amministrativa, ha l'obbligo di organizzare e porre in essere un'adeguata formazione di base a favore di tutti i dipendenti o collaboratori di Impresa Verde che siano coinvolti nelle attività contabili e di bilancio, relativamente alle attività di formazione del bilancio e degli altri documenti contabili e gestionali richiesti dalla legge, nonché in ordine alle procedure relative ad operazioni sul capitale, ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni etc.) e alla distribuzione di utili.
- 64) Il Consigliere Delegato, con l'ausilio del responsabile dell'Area amministrativa, ha l'obbligo di organizzare e porre in essere un'adeguata informazione-formazione di base, relativamente alle regole in tema di corporate governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia, a favore di tutti gli amministratori e dipendenti di Impresa Verde coinvolti nelle attività contabili, di bilancio o societarie.
- 65) Il Consigliere Delegato ha l'obbligo di (i) indicare, o fare in modo che altri indichi, con esattezza ai dipendenti e collaboratori di Impresa Verde interessati i dati e le notizie che debbono essere trasmessi alla funzione Area Amministrativa; (ii) eseguire, o fare in modo che altri esegua, controlli e verifiche sui dati così forniti, attraverso la comparazione di tali dati con gli analoghi dati dell'esercizio precedente e con i corrispondenti budget dell'esercizio in corso; (iii) segnalare, o fare in modo che altri segnali, adeguatamente all'Organo Amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza della Società ogni evidente e rilevante ingiustificata anomalia emersa a seguito della comparazione di cui al punto precedente.
- 66) È fatto divieto rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione dei bilanci, di relazioni o di altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- 67) Tutte le comunicazioni dei dati relative alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, da rappresentare nel documento di bilancio, devono essere redatte nel rispetto delle procedure e dei singoli regolamenti interni della Società stessa.
- 68) Per ogni dato e/o informazione rilasciati dalle funzioni interne all'Area amministrativa, per fini di redazione e predisposizione del bilancio o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, deve sussistere un sistema di tracciabilità in grado di far risalire all'ufficio che lo ha originariamente fornito.
- 69) Il responsabile dell'Area amministrativa, coadiuvato dagli ottimizzatori e sotto il coordinamento del Consigliere Delegato, ha l'obbligo di eseguire un approfondito controllo sulle bozze di bilancio predisposte e da sottoporre all'attenzione degli organi sociali.
- 70) Il responsabile dell'Area amministrativa, coadiuvato dagli ottimizzatori, provvede di concerto con il Consigliere Delegato (i) alla verifica in ordine alla sostanziale coincidenza tra i costi ed i ricavi rispetto a quanto previsto nei budget; (ii) alla verifica in ordine alla sostanziale conformità o compatibilità tra il bilancio di verifica ed il bilancio dell'esercizio precedente della Società; (iii) alla verifica in ordine alla sostanziale conformità o compatibilità tra il bilancio di verifica ed il budget generale della Società, e tra il bilancio di verifica e le chiusure infrannuali. Gli esiti di tale attività di controllo e monitoraggio devono, a richiesta, essere riportati all'Organismo di Vigilanza.
- 71) Il responsabile dell'Area amministrativa, di concerto con il Consigliere Delegato, ha l'obbligo di trasmettere a tutti i membri dell'Organo Amministrativo non coinvolti nella sua predisposizione ed ai liquidatori (ove nominati) della Società la bozza del progetto di bilancio almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione del medesimo organo amministrativo fissata per la sua redazione.
- 72) L'Organismo di Vigilanza di Impresa Verde (o un suo rappresentante), il Consigliere Delegato (in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva comunque la facoltà di intervento di ogni altro amministratore) e l'Organismo di Controllo (o almeno un componente dell'Organismo di Controllo in sua rappresentanza, ove nominato) e/o il revisore o la società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM hanno l'obbligo di riunirsi o consultarsi prima della redazione/approvazione del progetto di bilancio o anche successivamente purchè, in ogni caso, prima

della riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del medesimo bilancio. Durante tale riunione l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere agli altri soggetti presenti tutti i necessari chiarimenti per una verifica anche in merito all'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria da parte degli amministratori e dipendenti della Società. Di tale riunione dovrà essere dato idoneo riscontro attraverso la stesura di apposito verbale.

- 73) È responsabilità degli amministratori comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi incarico conferito al Consorzio, nonché le valutazioni in ordine alla predetta scelta (professionalità, esperienza nel settore, e simili e non solo in base all'economicità del corrispettivo richiesto).
- 74) L'Organo Amministrativo di Impresa Verde ha l'obbligo di sottoscrivere la lettera di attestazione o di manleva richiesta dal dall'Organismo di Controllo e/o dal revisore o società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM.
- 75) Il Presidente dell'assemblea dei soci di Impresa Verde ha l'obbligo di richiamare preventivamente ed espressamente il segretario della medesima assemblea al pieno rispetto del Modello.
- 76) È fatto divieto tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione contabile e della gestione sociale da parte degli Organismi di Controllo e/o del revisore o società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM.
- 77) Tutti i soci di Impresa Verde sono tenuti a fare in modo che l'assemblea della Società chiamata a nominare il liquidatore richieda espressamente a quest'ultimo il massimo rispetto del presente Modello e del connesso Codice Etico.
- 78) La gestione e la conservazione della documentazione contabile, finanziaria e patrimoniale della Società deve, per quanto possibile, essere affidata alla responsabilità di almeno due dipendenti.
- 79) L'Organismo di Controllo (ove nominato) e/o il revisore o società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM e l'Organismo di Vigilanza hanno l'obbligo di confrontarsi, ovvero la facoltà di riunirsi ove lo ritengano opportuno per discutere, sulle questioni relative all'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance da parte degli amministratori, dei consulenti/collaboratori e dei dipendenti.
- 80) Il personale dell'Area amministrativa e tutti coloro che sono coinvolti nel processo di determinazione e calcolo delle ritenute effettuate, delle imposte e delle tasse dovute dalla Società nonché nel processo di versamento delle medesime e di dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, devono operare in stretta osservanza di tutte le normative di legge e regolamenti vigenti, comunitari nazionali o locali, che governano le attività, e nel rispetto del sistema normativo e organizzativo interno, al fine di impedire il verificarsi dei reati tributari.
- 81) Gli adempimenti tributari, e la predisposizione della relativa documentazione, devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere. Le persone coinvolte nelle attività tributarie e fiscali devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei relativi documenti, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività eseguite. Inoltre, devono assicurare la conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge e delle procedure interne, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati e definendo apposite e specifiche modalità per la tenuta delle scritture e della documentazione contabile e fiscale e dei relativi registri, individuando altresì un responsabile di tali attività.
- 82) Il responsabile dell'Area amministrativa, coadiuvato dagli ottimizzatori e con il supporto della funzione di audit e controllo (ove presente) e di eventuali consulenti esterni, in particolare procede periodicamente e, in ogni caso, prima di effettuare gli adempimenti fiscali per conto di Impresa Verde (dichiarativi, etc.) al controllo del calcolo delle imposte dovute dalla Società, verificando preventivamente la correttezza e la completezza dei relativi dati contabili/fiscali e documenti giustificativi nonché analizzando le modalità di gestione di eventuali connesse criticità. A tal fine, sono in particolare effettuate verifiche:

- a. al fine di escludere la contabilizzazione e l'inclusione in dichiarazione di fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti o con soggetti inesistenti o aventi valore diverso rispetto a quello reale (ad es. verifiche sul prezzo dei beni acquistati che deve essere in linea con quello di mercato o, se diverso, deve essere adeguatamente giustificato; verifiche sulle controparti che devono essere esistenti ed operative e devono svolgere una attività coerente con l'operazione fatturata);
- b. al fine di escludere operazioni simulate o l'uso di documenti falsi ed altri mezzi fraudolenti che siano funzionali ad ostacolare gli accertamenti (o che comportino comunque un ostacolo per gli accertamenti) da parte dell'amministrazione finanziaria o che inducano quest'ultima in errore (ad es. verifiche sulla effettività e concretezza delle operazioni effettuate e contabilizzate, dei soggetti in relazione alle stesse effettivamente coinvolti e della relativa documentazione);
- c. al fine di escludere l'occultamento o la distruzione (totale o anche solo parziale) delle scritture contabili e/o dei documenti per i quali è imposta la conservazione obbligatoria (ad es. verifiche sulle scritture contabili e fiscali e sulla loro corretta gestione e conservazione);
- d. al fine di escludere alienazioni simulate o il compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione delle imposte dovute (ad es. verifiche sulla natura e sulle finalità di atti di compravendita ed operazioni straordinarie poste in essere dalla Società e sui soggetti e controparti coinvolte (e sui rapporti di queste ultime con la Società e con i relativi soci ed amministratori).

In caso di riscontro di anomalie o criticità in relazione alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla predisposizione, conservazione delle scritture e dei documenti contabili/fiscali, al calcolo di imposte e tributi, all'invio e presentazione delle dichiarazioni periodiche ed al versamento di imposte e tributi, soprattutto se comportino rilevanti risparmi di imposte rispetto all'esercizio precedente (ad es. dovuto ad una consistente riduzione dei ricavi imponibili o ad aumento rilevante dei costi detraibili), il responsabile dell'Area amministrativa (o il soggetto che abbia rilevato l'anomalia o la criticità) deve informare il Consigliere Delegato, l'Organismo di Controllo (se nominato) e/o il revisore o società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM al fine di verificare la correttezza di tali rilevanti scostamenti o le anomalie e criticità riscontrate.

- 83) Il ricorso ad eventuali consulenti e fiscalisti esterni per l'espletamento delle attività tributarie e fiscali avviene in conformità con le procedure interne che governano il processo di approvvigionamento; in particolare, gli accordi con i suddetti consulenti e fiscalisti devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/ordine/lettera d'incarico, debitamente autorizzato, e devono regolamentare il compenso pattuito, il dettaglio della prestazione di servizi da effettuare, l'eventuale potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi, e i contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società.

4.2.5 Con riferimento alle attività amministrative

- 84) Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, posta in essere dalla Società deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile, al fine di consentire l'effettuazione di controlli sulle caratteristiche dell'operazione e/o della transazione, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sulla relativa esecuzione.
- 85) Ciascun soggetto operante, per conto e nell'interesse della Società, nella gestione e nello svolgimento delle attività di quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare senza indugio al responsabile dell'area funzionale di appartenenza o di riferimento o al proprio superiore gerarchico e, in ogni caso, agli organi sociali ed all'OdV di Impresa Verde ogni formale provvedimento di irrogazione di sanzioni e/o provvedimento o atto rispettivamente di condanna o di richiesta per il risarcimento di danni a carico della Società (e/o degli utenti dei servizi erogati dalla medesima Società), conseguente alla eventuale commissione di irregolarità o dalla violazione di norme e/o di procedure operative che disciplinano lo svolgimento della medesima attività. Allo scopo di monitorare, misurare e contrastare i rischi legali insiti nello svolgimento dell'attività, il responsabile dell'Area amministrativa di Impresa Verde, di concerto con il Consigliere

Delegato, dovrà predisporre tempestivamente un report di controllo (da comunicare agli organi sociali ed all'OdV della Società) che evidenzino le eventuali richieste di risarcimento danni inoltrate dai clienti.

- 86) Con cadenza semestrale, in caso di Organo Amministrativo collegiale, il Presidente e/o il Consigliere Delegato sono obbligati a riportare al Consiglio di Amministrazione (anche ai fini delle eventuali necessarie ratifiche) gli esiti delle attività e/o lo stato di avanzamento delle attività svolte dalla Società, con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto negoziazioni e contrattazioni con la Pubblica Amministrazione.
- 87) L'Organismo di Vigilanza ha diritto di ascoltare, quando ritenuto opportuno, il Consigliere Delegato della Società (nonché, ove ritenuto opportuno, anche il Presidente o altri consiglieri). In tale sede, devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza (i) tutte le informazioni richieste relativamente alle operazioni compiute ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione intercorsi successivamente al precedente incontro tra il medesimo soggetto e l'Organismo, (ii) tutte le informazioni richieste relativamente alle operazioni ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione in corso o previsti nei mesi successivi, (iii) tutte le informazioni connesse alle principali operazioni commerciali e finanziarie compiute dalla Società successivamente al precedente incontro tra il medesimo soggetto e l'Organismo ed a quelle in corso o previste per i mesi successivi. In alternativa a quanto precede, l'Organismo di Vigilanza può procedere ad assumere le predette informazioni tramite idonea reportistica scritta consegnata, debitamente firmata, da parte del Consigliere Delegato (o, ove richiesto, da parte del Presidente o altro consigliere) della Società.
- 88) Il Consiglio di Amministrazione o il Consigliere Delegato hanno l'obbligo, in sede di valutazione ed approvazione di eventuali bonus (di qualunque genere) a favore degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori, di valutare attentamente gli eventuali effetti distorsivi di tali incentivi ai fini del potenziale compimento di uno o più dei reati di cui al Decreto 231/2001. Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione o il Consigliere Delegato hanno l'obbligo di implementare e poi tenere monitorato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2086 c.c. e quindi la implementazione e la sussistenza di idonei assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in quanto funzionali ad un contenimento anche dei rischi 231.
- 89) L'Organismo di Vigilanza della Società, anche al fine di consentire all'Organo Amministrativo le valutazioni ed il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2086 c.c. (essendo il sistema di adeguamento al Decreto 231/2001 parte degli idonei assetti organizzativi e amministrativi di cui alla citata norma) ha l'obbligo di riportare periodicamente al Consigliere Delegato e tramite questo al medesimo Organo Amministrativo, secondo quanto disciplinato nel par. 6.1, i risultati delle proprie attività svolte.
- 90) L'Organismo di Vigilanza della Società ha l'obbligo di comunicare senza indugio al Consigliere Delegato e tramite questo all'Organo Amministrativo, ogni riscontrata irregolarità in grado di comportare la potenziale applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto 231/2001.
- 91) Gli amministratori della Società hanno l'obbligo di porre in essere ogni idonea forma di tutela a favore dei dipendenti della stessa Società che siano anche membri del relativo Organismo di Vigilanza, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia del loro operato.
- 92) Impresa Verde, qualora intenda affidare determinate attività (per es. gestione dipendenti, servizi, attività amministrativo - contabili etc.) ad altra Società appartenente al Sistema Coldiretti e che, in termini oggettivi ed astratti (sulla base di quanto emerso nella mappatura dei rischi di cui al capitolo 3), presenti profili di un rischio di commissione di illecito indirettamente addebitabile, ai sensi del Decreto 231/2001, alla medesima Impresa Verde, ha l'obbligo di verificare preventivamente l'adozione da parte della stessa società di un adeguato ed idoneo modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto 231/2001.

4.2.6 Con riferimento alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

- 93) Gli organi sociali della Società devono curare, o fare in modo che altri curino, il rispetto, da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, sia presso la sede centrale sia presso le UOL, delle disposizioni di cui al T.U. n. 81/2008 e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari,

vigenti ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, assicurando il rispetto delle misure e delle procedure all'uopo adottate ovvero garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, anche con riferimento al rischio epidemiologico;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

- 94) Gli organi sociali della Società devono curare, o fare in modo che altri curino, che la Società disponga di una struttura organizzativa tale da assicurare una chiara suddivisione di compiti e responsabilità in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società e con le prescrizioni regolamentari e di legge, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore.
- 95) Tutti i soggetti destinatari di particolari e determinati compiti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro e ciascuno limitatamente ai compiti assegnati (Organi sociali, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove nominato, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, etc.) devono rispettare scrupolosamente ogni obbligo di fare, non fare, controllare, aggiornare, e di ogni altro dovere connesso al proprio ruolo ed alla propria funzione previsto nell'atto di nomina e dalla legge.
- 96) Gli organi sociali della Società hanno l'obbligo di supervisionare e controllare, o fare in modo che altri supervisioni e controlli, il rispetto degli obblighi di cui al precedente protocollo n. 89 da parte dei soggetti cui gli stessi obblighi competono.
- 97) Tutte le attività di analisi dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e di protezione in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, di controllo ed aggiornamento devono essere documentate e trasparenti e la relativa documentazione deve essere conservata ed archiviata, eventualmente anche su supporto elettronico, da parte dello stesso soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività effettuata. A tale fine, gli Organi sociali della Società devono assicurare, o fare in modo che altri assicurino, un idoneo sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività.
- 98) I soggetti di cui al precedente protocollo n. 89 sono obbligati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed ove richiesto espressamente dall'Organismo di Vigilanza, ad inviare all'Organismo di Vigilanza una relazione contenente una breve illustrazione dell'attività svolta e gli esiti della stessa, sia in relazione alla sede centrale che alle UOL. Nel caso in cui ciascuno dei soggetti di cui al precedente protocollo n. 89 dovesse venire a conoscenza di gravi violazioni degli obblighi previsti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, ovvero dovesse riscontrare anomalie nel sistema di prevenzione e gestione dei rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
- 99) L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue attività di controllo ed aggiornamento del Modello, è obbligato, in particolare, a condurre ispezioni e verifiche, periodiche e a campione, anche per il tramite di altri soggetti a ciò incaricati presso la sede sociale di Impresa Verde o presso gli Uffici Operativi Locali ad essa facenti capo, in ordine al corretto adempimento degli obblighi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, eventualmente ed ove lo ritenesse opportuno mediante l'ausilio di personale tecnico competente in materia. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di indire, almeno una volta all'anno, una riunione con la partecipazione anche di un rappresentante dei lavoratori e

del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ove nominato), volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l'efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori all'interno della Società. La Società si impegna a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza qualora si verificassero infortuni sul lavoro.

- 100) L'Organismo di Vigilanza è obbligato a verificare la regolare tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni della Società, al quale il medesimo Organismo avrà diritto di accesso illimitato.
- 101) Gli Organi sociali della Società, di concerto con l'Organismo di Vigilanza e con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ove nominato), devono organizzare un sistema di comunicazione, informazione e formazione del personale della Società in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività ed alle misure di sicurezza prescritte dalla Società. Tale sistema di comunicazione, informazione e formazione deve riguardare, in ogni caso, i soggetti destinatari di particolari compiti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro (ad es. addetti al servizio antincendio, al pronto soccorso e simili), i lavoratori neoassunti ed i lavoratori trasferiti ad altra unità organizzativa dell'ente e deve essere articolato in modo tale da garantire a ciascuno dei lavoratori una adeguata conoscenza con riferimento all'attività svolta.
- 102) Al fine di assicurare l'efficacia del sistema adottato dalla Società in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, tutti i lavoratori dipendenti della Società e tutti coloro che operano per conto e nell'interesse della Società devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Società. In particolare, essi:
- devono contribuire, insieme alla Società, agli organi sociali, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
 - devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - devono segnalare immediatamente agli Organi sociali, al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ove nominato) ed all'Organismo di Vigilanza le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalla legge o comunque disposti dal medico competente;
 - devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - devono contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- 103) In caso di affidamento, da parte della Società, di lavori in appalto e/o subappalto a terzi, gli Organi sociali hanno, secondo quanto stabilito dalla legge in materia, l'obbligo di coordinare, o fare in modo che altri coordini, in modo appropriato la compresenza nel medesimo luogo di lavoro di varie imprese o

soggetti terzi al fine di eliminare o, almeno, ridurre al minimo i rischi derivanti da eventuali interferenze, nonché di verificare e controllare, o fare in modo che altri verifichi e controlli, il rispetto degli obblighi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle stesse imprese appaltatrici/esecutrici o fornitori affinché ciascuno operi nel pieno rispetto della normativa tecnica posta a garanzia dell'ambiente di lavoro, utilizzando personale adeguatamente formato ed informato.

4.2.7 Con riferimento alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici

- 104) L'utilizzo degli strumenti informatici e dei servizi informatici o telematici assegnati dalla Società deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore), delle procedure di cui alla certificazione ISO 27001 (anche laddove formalmente non presente tale certificazione, le relative procedure saranno ugualmente prese in considerazione) e delle procedure interne e/o di gruppo esistenti (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di privacy, documento che, ove presente, si intende qui integralmente richiamato) e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, evitando di esporre la medesima Società a qualsivoglia forma di responsabilità.
- 105) La Società deve adottare misure in grado di assicurare che le risorse umane impiegate o incaricate nell'ambito dei servizi IT siano idonee al ruolo ricoperto e consapevoli delle proprie responsabilità, al fine di ridurre rischi derivanti da azioni che ledano l'integrità, la riservatezza e la fruibilità del patrimonio informativo aziendale, nonché i rischi derivanti da usi non autorizzati del patrimonio informatico ed informativo aziendale. In particolare, la Società deve i) verificare l'adeguatezza, in termini di affidabilità e sicurezza, delle figure professionali selezionate/incaricate, ii) individuare le responsabilità da assegnare a ciascuna risorsa e le condizioni del relativo rapporto di lavoro, collaborazione o consulenza, iii) contrattualizzare per iscritto i rapporti con le risorse selezionate/incaricate dando specifica evidenza alle clausole relative alla descrizione dei ruoli e delle responsabilità attribuiti, agli impegni di riservatezza ed ai controlli che la Società si riserva di effettuare sul relativo operato.
- 106) Le procedure interne della Società in materia informatica sono regolamentate secondo principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica e opportune attività di controllo, per un adeguato presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici/telematici e del patrimonio informativo aziendale in coerenza con la normativa vigente, sia che tali attività siano gestite internamente sia da e presso terzi. A tale proposito, gli organi della Società devono garantire, o fare in modo che siano garantiti, adeguati livelli autorizzativi con riferimento all'utilizzo dei sistemi e degli apparati informatici ed una corretta e trasparente gestione del patrimonio informativo della Società. In particolare:
- a. devono essere assegnati distinti ruoli e responsabilità nella gestione della sicurezza informatica al fine di garantire una adeguata segregazione dei compiti;
 - b. devono essere previste idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione e abilitazioni personali (username e password) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime, nonché idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici o telematici;
 - c. la gestione delle abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di "profili di accesso", eventualmente anche in ragione dei ruoli e delle funzioni svolte all'interno della Società;
 - d. le variazioni al contenuto dei profili di accesso devono essere eseguite dalle funzioni deputate al presidio della sicurezza informatica, su richiesta delle funzioni interessate (ad es. nel caso di mutamento della mansione lavorativa o della area di attività) e previa verifica in ordine alla corrispondenza delle abilitazioni informatiche richieste alle mansioni lavorative ricoperte;
 - e. le installazioni e l'uso di programmi informatici o di software così come l'utilizzo di apparecchi al di fuori delle strutture aziendali e, in generale, l'uso delle password di accesso devono essere sempre autorizzati e tutti gli asset aziendali devono essere sempre precisamente identificati, inventariati e associati alla titolarità di un singolo utente, a cura della funzione deputata alla gestione della sicurezza informatica;

- f. le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici/telematici e del patrimonio informativo aziendale da parte del personale aziendale (ivi compresi i collaboratori esterni e gli eventuali fornitori di servizi in outsourcing) devono essere assoggettate ad una costante attività di controllo (interno e/o esterno da parte di personale specializzato, amministratore di sistema o di rete), anche in funzione della verifica di possibili intrusioni esterne o verso sistemi informatici/telematici altrui. Gli esiti di tale attività di controllo devono, a richiesta, essere riportati all'Organismo di Vigilanza;
- g. tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali, ad es., gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, le variazioni dei profili degli utenti) devono risultare tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di *log files*) nel rispetto della normativa in materia di privacy.
- 107) Gli organi della Società devono garantire, o fare in modo che sia garantito, l'utilizzo di adeguate misure a presidio della sicurezza del patrimonio informativo, per la salvaguardia, in particolare, della riservatezza, dell'integrità e della fruibilità delle informazioni in funzione delle esigenze aziendali. Deve, inoltre, essere garantita la tracciabilità di ogni processo decisionale, sia con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, sia in termini documentali.
- 108) Gli organi della Società devono adottare, o fare in modo che siano adottate, misure adeguate ad assicurare che al termine del rapporto lavorativo con ciascuna risorsa aziendale (interna o esterna) siano restituiti tutti gli asset (PC, software, hardware, programmi informatici, etc.) della Società, siano rimossi tutti i diritti e disabilitate tutte le credenziali di accesso al patrimonio informatico ed informativo aziendale.
- 109) Tutte le attività di analisi dei rischi, di individuazione delle misure adottate in tema di sicurezza informatica e di controllo in ordine al rispetto delle stesse devono essere documentate e trasparenti e la relativa documentazione deve essere conservata ed archiviata, eventualmente anche su supporto elettronico, da parte dello stesso soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività effettuata. A tale fine, gli Organi della Società devono assicurare, o fare in modo che altri assicurino, un idoneo sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività. Tutta la citata documentazione deve, a richiesta, essere messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, fermo restando che il riscontro di eventuali gravi violazioni delle procedure informatiche o della normativa vigente deve essere prontamente comunicato all'Organismo di Vigilanza.
- 110) In ogni caso è vietato per qualunque amministratore, dirigente e/o dipendente della Società nonché per qualsiasi soggetto che operi in nome o per conto della medesima Società accedere, per qualsivoglia finalità o utilità, senza autorizzazione ed in violazione della legge, a sistemi informatici o telematici altrui (ivi compresi quelli ENTRATEL e Sistema Informativo Agricolo di OPLO), nonché a violare i relativi limiti di accesso al sistema informatico della Società, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.
- 111) In applicazione delle prescrizioni di legge in materia nonché delle suddette procedure e regole di condotta interne, nell'ottica della prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito di dati, sono previsti, in particolare, in capo a tutto il personale della Società nonché in capo ai terzi che agiscono per conto di quest'ultima:
- adeguate e periodiche (all'occorrenza) attività di formazione (soprattutto per i soggetti destinatari di particolari compiti in materia informatica) in materia di utilizzo dei sistemi informatici/telematici e degli asset informatici/telematici aziendali, con particolare riferimento ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività, anche in relazione alle potenziali condotte illecite disciplinate dai seguenti articoli del codice penale: art. 615ter/quater/quinquies, art. 617quater/quinquies, art. 635/bis/ter/quater/quinquies, art. 640quinquies, art. 491/bis, ed alle misure di sicurezza prescritte dalla Società;
 - forme di responsabilizzazione di ogni singolo utente in relazione alle attività di salvataggio e memorizzazione dei dati;
 - l'utilizzo della posta elettronica e di internet attraverso le strutture interne esclusivamente per ragioni di lavoro;

- il monitoraggio e controllo, nei limiti delle vigenti prescrizioni in tema di privacy, degli accessi ai siti internet e del corretto utilizzo degli strumenti informatici o telematici della Società;
- il divieto di utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- il divieto di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- il divieto di detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- il divieto di procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- il divieto, in genere, salvo particolari autorizzazioni determinate da specifiche ragioni di lavoro, anche tramite sistemi di blocco o limitazione automatica, della connessione, consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano considerati illeciti (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, che promuovano e/o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme in materia di copyright e diritto d'autore);
- il divieto di modifica delle configurazioni standard di software ed hardware della Società e di collegamento degli strumenti informatici o telematici della medesima Società a reti di connessione pubblica o privata mediante strumenti (linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- divieto di alterare e/o modificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici o telematici della Società e sulle reti di collegamento interne;
- obbligo generalizzato di segnalazione all'Organismo di Vigilanza della Società di eventuali manomissioni o atti illegali compiuti sui mezzi informatici o telematici della Società.

112) Le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo devono essere assoggettate ad una costante attività di controllo, con particolare riferimento alle funzioni esercitate dal responsabile interno di sistema o di rete. Gli esiti di tale attività di controllo devono, a richiesta, essere riportati all'Organismo di Vigilanza.

113) La Società vieta qualsiasi introduzione nel sistema informatico aziendale e, quindi, l'utilizzo di copie di software illegali o illecitamente acquisite. A tal fine, l'acquisto, l'utilizzo e la dismissione di apparecchiature informatiche e/o telematiche deve avvenire sempre su autorizzazione e controllo del responsabile interno di sistema o di rete o delle funzioni a ciò incaricate.

4.2.8 Con riferimento alla selezione/assunzione del personale

114) La Società adotta criteri di merito, di competenza e, comunque, strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni, con particolare riferimento alle selezioni, alle assunzioni ed alle promozioni interne. Pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo, di favoritismo o di clientelismo, sono espressamente vietate.

115) L'assunzione del personale deve essere effettuata previa adeguata e trasparente procedura di selezione dei candidati, dalla quale emerga la corrispondenza dei profili di merito, delle competenze e

delle capacità dei candidati medesimi rispetto a quanto atteso ed alle esigenze della Società, risultanti da apposita richiesta di assunzione. Prima dell'inizio del rapporto lavorativo, occorre poi formalizzare per iscritto il contratto, con comunicazione del Modello al dipendente ed obbligo di quest'ultimo di rispettarlo.

- 116) È assolutamente vietato avviare la procedura di selezione ed assunzione del personale da parte di un selezionatore legato da vincoli di parentela, da rapporti di debito/credito o di lavoro con il candidato. In tale caso, la procedura di selezione ed assunzione del personale deve essere gestita da almeno due soggetti.
- 117) Nell'ambito delle politiche di valutazione preventiva delle risorse, il processo di assunzione deve essere curato dalle funzioni interne a ciò preposte, e con il controllo del Consigliere Delegato nel pieno rispetto della normativa e della prassi applicabile con particolare riferimento alle regole sulla retribuzione, tempi, orari e modalità di lavoro, mediante una puntuale gestione degli obblighi e degli adempimenti relativi alla gestione del personale che preveda l'acquisizione della documentazione necessaria per il corretto censimento del dipendente e l'apertura/verifica della posizione contributiva presso l'INPS o altra analoga struttura previdenziale. A tal fine, il Consigliere Delegato farà in modo che: (i) al lavoratore (ivi compreso quello eventualmente impiegato per il tramite di agenzie esterne di somministrazione di lavoro) non venga corrisposta una retribuzione ed un trattamento contributivo palesemente diffforme da quella prevista dal CCNL applicabile o comunque una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) il lavoratore (ivi compreso quello eventualmente impiegato per il tramite di agenzie esterne di somministrazione di lavoro) non sia sottoposto ad una disciplina di lavoro (ad es. orari di lavoro, organizzazione del lavoro, periodi di riposo, ferie, condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza) in violazione della normativa applicabile, ivi compresa quella in tema di sicurezza del lavoro; (iii) i lavoratori (ivi compresi quelli eventualmente impiegati per il tramite di agenzie esterne di somministrazione di lavoro) non subiscano pratiche discriminatorie, xenofobe o razziste.
- 118) Il Consigliere Delegato, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, devono assicurare, o fare in modo che sia assicurata, la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti giuslavoristici e previdenziali eseguiti, verificando periodicamente in particolare, in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed ove necessario, le scadenze dei relativi permessi di soggiorno, con eventuale richiamo dei lavoratori in caso di scadenza e omessa trasmissione del permesso rinnovato entro tempi brevi. È in ogni caso assolutamente vietato l'impiego, in qualunque forma e a qualunque titolo, di cittadini privi di regolare permesso di soggiorno.
- 119) Qualsiasi assunzione di personale in modo non conforme alla procedura di selezione ed assunzione del personale delineata dalle disposizioni contenute nei precedenti protocolli, dovrà essere autorizzata dal Presidente e/o dal Consigliere Delegato e comunicata all'Organismo di Vigilanza, e supportata da specifiche esigenze motivate sulla base delle peculiarità professionali del soggetto che si intende assumere idoneamente documentate e referenziate.
- 120) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti della Società hanno l'obbligo di non porre in essere comportamenti che possano ingenerare nei confronti degli altri dipendenti uno stato di soggezione dovuto all'esercizio di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.
- 121) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti della Società hanno l'obbligo di non procacciare illegalmente forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi né in alcun modo facilitarne il finanziamento o la sua realizzazione.
- 122) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti della Società hanno l'obbligo di non utilizzare assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori stessi.

5 ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Individuazione, ruolo e funzionamento

In conformità all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001, Impresa Verde ha istituito, con propria delibera, un apposito Organismo interno della Società, denominato "Organismo di Vigilanza" (o anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale ha affidato il compito di controllare il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello cui anche i presenti precetti accedono. I caratteri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza, i quali risultano indubbiamente e concretamente presenti, sono precisamente i seguenti:

- a) autonomia: l'OdV è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'OdV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura aziendale. Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente;
- b) indipendenza: i membri dell'OdV devono possedere il requisito dell'indipendenza che avvalora e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'OdV se lo stesso fosse, nei confronti dei soggetti apicali della Società, in una condizione di dipendenza o di coinvolgimento di interessi;
- c) professionalità e onorabilità: l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Considerato nel suo complesso, l'Organismo deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing;
- d) continuità di azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV garantisce un impegno seppur non necessariamente esclusivo idoneo ad assolvere con efficacia gli impegni assunti.

Le modifiche procedurali riguardanti la composizione, i poteri ed i compiti di tale Organismo di Vigilanza possono essere apportate esclusivamente dall'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza provvede, poi, in sede di autoregolamentazione e all'atto del suo insediamento, a definire le specifiche regole del proprio funzionamento in relazione allo svolgimento delle attività di sua competenza (Regolamento dell'OdV).

L'Organismo di Vigilanza risponde della propria attività direttamente all'Organo Amministrativo della Società, cui riferisce periodicamente circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello.

5.2. Composizione, nomina e durata

L'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione il quale, nella stessa, decide tra l'altro, la composizione, il numero e la qualifica dei componenti, la durata dell'incarico e determina le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV può disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali.

5.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, di attività ispettiva e consulenziale, di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, tecniche di intervista e di elaborazione questionari, finanza, revisione e gestione, pratica professionale e legale.

L'OdV deve, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità previsti dalle normative vigenti ed applicabili e sulla base delle interpretazioni giurisprudenziali di riferimento.

In via esemplificativa, non può, quindi, essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a. chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b. chi si trovi in situazioni che possono compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV;
- c. chi sia soggetto ad indagine avviata, o sia stato condannato, per reati menzionati nel Decreto 231/01;
- d. chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- e. chi abbia ricoperto il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza in una società nei confronti della quale siano state irrogate le sanzioni previste dal Decreto, per inadeguatezza dell'attività di controllo del medesimo OdV.

5.4 Rinuncia, revoca e sostituzione

È facoltà dei componenti dell'OdV di rinunciare all'incarico.

La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, previa comunicazione scritta agli Organi sociali, contenente le motivazioni della rinuncia. Copia della comunicazione deve essere notificata per conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il componente dell'OdV può essere revocato dall'Organo amministrativo qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- a. reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- b. intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti dell'Organismo;
- c. il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza dell'OdV;
- d. un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- e. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente informato prenderà senza indugio le decisioni del caso.

5.5 Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita un'attività di vigilanza:

1. sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dipendenti e collaboratori, e nei limiti previsti, da parte dei fornitori e partner commerciali;
2. sull'opportunità di aggiornamento del Modello proponendo all'Organo amministrativo della Società eventuali modifiche conseguenti a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, al fine di garantire l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Esso, tuttavia, non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti dei dipendenti, organi sociali, consulenti, partner o fornitori in caso di violazione del Modello; questi poteri spettano agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Inoltre, per svolgere le attività ispettive di propria competenza, l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D.lgs. 196/2003 e GDPR) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nonché di consulenti esterni con specifiche competenze

professionali per l'esecuzione di attività che richiedano specifiche conoscenze. Tali consulenti riferiranno del loro operato direttamente all'OdV.

6 FLUSSI INFORMATIVI, REPORTING E SISTEMA DI SEGNALEZIONE DI ILLECITI

6.1 Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice aziendale

Il CdA e il Consigliere Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti o per uno scambio di flussi informativi. Delle riunioni è redatto verbale.

L'OdV ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto al CdA:

- qualunque violazione del Modello accertata;
- importanti problematiche emerse nel corso della propria attività di analisi e controllo.

L'OdV ha, inoltre, l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il CdA, chiedendo che sia convocata l'Assemblea dei soci, qualora la violazione riguardi i vertici della Società, ed in particolare qualora l'illecito sia stato posto in essere da un membro del Consiglio di Amministrazione stesso.

Salvi gli obblighi di immediata comunicazione, l'OdV predispone, con frequenza almeno annuale, una relazione descrittiva per il Consigliere Delegato (e tramite quest'ultimo per il CdA), sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi, sulle eventuali segnalazioni ricevute e sulla eventuale necessità di porre in essere azioni correttive e di adeguamento del Modello.

In un'ottica di condivisione dei risultati con gli altri Organismi di Controllo, ai sensi degli accordi convenzionali sottoscritti tra la Società e il CAA Coldiretti S.r.l. e il CAF Coldiretti S.r.l., il Presidente dell'Organismo di Vigilanza del CAA Coldiretti S.r.l., il Presidente dell'Organismo di Vigilanza del CAA Regionale e il Presidente dell'Organismo di Vigilanza del CAF Coldiretti S.r.l., hanno facoltà di richiedere specifici rapporti e/o riepiloghi per la valutazione sistemica di eventuali disapplicazioni e violazioni del Modello Organizzativo dell'Impresa Verde da sottoporre agli Organi Amministrativi ed al Collegio Sindacale del CAA Coldiretti S.r.l., del CAA Regionale e del CAF Coldiretti S.r.l. medesimi.

6.2 Rapporti informativi verso l'Organismo di vigilanza

La Legge del 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", nel disciplinare il sistema di tutela per i lavoratori appartenenti al settore pubblico e privato che segnalano un illecito di cui abbiano avuto conoscenza durante il lavoro, ha aggiunto tre nuovi commi all'art. 6 (comma 2/bis, 2/ter e 2/quarter) del Decreto 231/2001, introducendo, anche per il settore privato, talune tutele (ad es. divieto di atti ritorsivi o discriminatori per i motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione e tutela della riservatezza del segnalante, ecc.) nei confronti dei soggetti apicali e dei loro subordinati che segnalino condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 o violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio; norma alla quale il presente Modello era stato già tempestivamente adeguato.

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, che ha esteso l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa di riferimento, nonché l'ambito di tutela del segnalante e dei soggetti ad egli collegati in relazione agli obblighi di riservatezza e ai divieti di ritorsione. Il D.Lgs. n. 24/2023 abroga l'art. 6 commi 2/ter e 2/quarter del Decreto 231/2001, nonché l'art. 3 della L.179/2017.

Alla luce della sopra menzionata normativa, l'OdV (quale soggetto ritenuto competente e prescelto come destinatario delle segnalazioni) può essere informato ai sensi di quanto previsto dal Modello e dal D.Lgs. n. 24/2023. In particolare, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari, i tirocinanti (anche non retribuiti) che prestano la propria attività presso la Società, ovvero gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la medesima Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, possono trasmettere le segnalazioni di cui alla sopra menzionata normativa applicabile.

Tali segnalazioni possono avere ad oggetto: (i) gli illeciti 231 (e quindi condotte che possano integrare illeciti penali che siano anche reato presupposto ai fini 231); (ii) le violazioni del Modello ovvero del Codice Etico adottati dalla Società; (iii) qualsivoglia illecito commesso in violazione della normativa dell'Unione europea indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; (iv) qualsivoglia atto od omissione che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione europea; (v) qualsivoglia atto od omissione riguardante il mercato interno, che comprometta la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; (vi) qualsivoglia atto od omissione che vanifichi l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati ai punti (iii)/(iv)/(v) che precedono.

Le violazioni sopra indicate sono rilevanti qualora il segnalante sia venuto a conoscenza delle medesime nell'ambito del contesto lavorativo; le violazioni oggetto di segnalazione devono essere anche tali da ledere l'integrità della Società o l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Il nuovo comma 2/bis di tale art 6 del Decreto 231/2001 stabilisce che *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

A tal proposito, il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza può avvenire direttamente, di persona (su richiesta della persona segnalante, tramite un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole) o attraverso i seguenti canali di comunicazione:

- alla casella di posta elettronica: odv.ivmantova@coldiretti.it (fermo restando che una segnalazione tramite tale canale verrebbe qualificata e gestita in termini di segnalazione ordinaria e non *whistleblowing*);
- tramite posta ordinaria: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Entrambe devono essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi al suo interno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione (ad es. **“riservata all'Organismo di Vigilanza”**) indirizzata alla sede legale della Società.

Fermi restando gli obblighi di riservatezza prescritti dalla normativa applicabile, il segnalante potrà specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

L'Organismo di Vigilanza riceve e gestisce le segnalazioni nel pieno rispetto di quanto al riguardo previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e dai chiarimenti e dalle indicazioni operative forniti da ANAC all'interno delle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e pubblicate in data 14 luglio 2023.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre 5 (cinque) anni, in osservanza di tutte le disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati previste dalla normativa applicabile.

Tali canali di comunicazione con l'OdV (sopra disciplinati anche quale forma di adeguamento del Modello 231 alla L. 179/2017 e poi al D.Lgs. n. 24/2023, secondo le caratteristiche della Società e con riserva di valutare ogni successiva implementazione sulla base anche delle prime applicazioni e delle evoluzioni anche interpretative di quest'ultima nuova normativa) possono essere utilizzati anche per inviare suggerimenti di miglioramento del Modello o richieste di chiarimenti sul Modello medesimo. Allo stesso modo all'Organismo di Vigilanza possono essere richieste informazioni sul canale, sulle modalità, procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Nell'ambito degli ulteriori flussi informativi indirizzati all'Organismo di Vigilanza, devono, in particolare, essere obbligatoriamente trasmesse dai destinatari del Modello all'Organismo medesimo anche le informative inerenti tra l'altro:

- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e *partner*;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti o dai dipendenti in caso di avvio di provvedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni interne nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi della Società, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni comminate (ivi compresi i provvedimenti nei confronti dei dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa nonché del sistema delle deleghe e dei poteri;
- la variazione delle aree di rischio o lo svolgimento di attività che possono esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA e le eventuali erogazioni di fondi e contributi pubblici a favore della società;
- ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dei protocolli di cui al par. 4, quali modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura dell'ente e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ovvero circostanze e situazioni che si prestano a generare dubbi in ordine all'applicazione dei precetti contenuti nei protocolli medesimi, e simili.

Resta inteso che:

- a) sono vietati atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante ovvero di coloro che lo hanno assistito nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti, nonché di qualsivoglia soggetto ad egli collegato per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti soggetti non possono essere sanzionati, licenziati, demansionati, revocati, sostituiti trasferiti o sottoposti ad alcuna misura che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia o alla segnalazione, nonché ad una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità;
- b) sono vietate le condotte di ostacolo alla segnalazione;
- c) è vietato l'utilizzo delle informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione oltre il tempo necessario a dar seguito alle stesse;
- d) è vietato rivelare l'identità del segnalante o di coloro che lo hanno assistito/agevolato nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti o di qualsivoglia soggetto ad egli collegato, ovvero rilevare qualsiasi altra informazione da cui possono evincersi direttamente o indirettamente tali identità, ferma restando la facoltà del segnalante di dare il proprio consenso per iscritto alla divulgazione;
- e) è vietato trattare i dati relativi alla segnalazione in spregio alla normativa in materia di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e in materia di *privacy*;
- f) le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, potranno non essere prese in considerazione e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

- g) il segnalante deve essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di abuso o falsità della segnalazione, resta ferma quindi ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.
- h) qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari, sentito il Consigliere Delegato, anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato ai sensi del Modello (par. 7) e del Decreto 231/2001 e/o denunce anche penali nei confronti del segnalante salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

Resta altresì inteso che, nella ipotesi di segnalazioni che riguardino violazioni (del diritto nazionale o europeo) che consistono in illeciti riguardanti i settori di cui all'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 o che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o riguardanti il mercato interno o che vanificano l'oggetto o la finalità degli atti della Unione Europea, si può ricorrere, ai fini della medesima segnalazione, anche al c.d. canale esterno (così come attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione) al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non risulta conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il predetto canale esterno istituito da ANAC viene gestito in conformità a quanto previsto dal “*Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne ed esercizio del potere sanzionatorio Anac*” – approvato con delibera dell'Autorità medesima n. 301 del 12 luglio 2023.

7 SISTEMA DISCIPLINARE DELLE VIOLAZIONI DEI PROTOCOLLI

Introduzione

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e) e dell'articolo 7, comma 4, lett. b), del Decreto 231/2001, nonché dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023, il Modello deve prevedere un idoneo sistema disciplinare in grado di garantire l'efficacia ed effettività del Modello medesimo.

Detto contenuto obbligatorio è realizzato sia attraverso la descrizione di controlli e misure obbligatori in atto, sia attraverso le specifiche formulazioni dei pertinenti protocolli della Mappatura Normativa, sia anche attraverso specifiche disposizioni sanzionatorie.

Un siffatto apparato normativo interno, specie nei profili sanzionatori, deve essere, oltretutto, conforme alla disciplina giuslavoristica vigente nel nostro ordinamento (in particolare: articoli 2104 e ss. del codice civile; articolo 7 della legge n. 300/1970; articoli 139 e ss. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del commercio, dei servizi e del terziario; artt. 2 e ss. della legge n. 604/66).

A tale scopo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) l'Organo Amministrativo, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, si è assicurato la piena conoscenza del presente Modello, anche attraverso l'affissione continuativa del medesimo in luoghi accessibili a tutti i dipendenti. La suddetta affissione è avvenuta con particolare evidenza di richiamo per l'impianto sanzionatorio del Modello stesso.

7.1 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti

In ragione di quanto sopra, ogni violazione di ciascuno dei precetti posti nel presente Modello è considerata illecito disciplinare a carico del singolo trasgressore. L'inosservanza, da parte del lavoratore dipendente, delle disposizioni citate può dar luogo, in conformità al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 2106 del codice civile, all'applicazione dei seguenti provvedimenti: **(a) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; (b) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto (a); (c) multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione; (d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci; (e) licenziamento disciplinare senza preavviso.**

In ragione di ciò:

- incorre nella sanzione disciplinare del richiamo verbale o del richiamo scritto, il lavoratore che violi le procedure previste dal Modello o adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello;
- incorre nella sanzione disciplinare della multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione, il lavoratore che violi più volte, a distanza di oltre sei mesi dalla precedente violazione, le procedure previste dal Modello o adotti più volte, a distanza di oltre sei mesi e nell'arco di un anno dalla precedente condotta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello;
- incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci, il lavoratore che (i) violi più volte, a distanza di meno di sei mesi dalla comminazione di una multa per la medesima violazione, le procedure previste dal Modello o adotti più volte, a distanza di meno di sei mesi dalla comminazione di una multa per la medesima condotta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello; (ii) violi, anche per la prima volta, le procedure previste dal Modello o adotti, anche per la prima volta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello, con ciò arrecando danno all'ente o esponendo comunque lo stesso al pericolo di un danno;
- incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento disciplinare senza preavviso, il lavoratore che adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello, e tale da determinare l'applicazione, a carico dell'ente, delle misure previste nel Decreto 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul sistema sanzionatorio predetto, nonché elabora le eventuali proposte di modifica da inoltrare all'Organo Amministrativo.

Il procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione, l'esecuzione, la contestazione e l'impugnazione della stessa sono disciplinati in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dall'applicabile Contratto Collettivo.

In particolar modo, relativamente alle sanzioni disciplinari del richiamo verbale o scritto, della multa e della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, si applicano gli articoli 139 e ss del citato Contratto Collettivo nonché le norme previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, e pertanto:

1. il datore di lavoro non può adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli prima contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa; la contestazione deve avvenire solo dopo che sia stata esaurita la preventiva necessaria attività istruttoria;
2. salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni;
3. il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;
4. l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni/giustificazioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni/giustificazioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché la società ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato;
5. la comminazione del provvedimento disciplinare deve essere motivata e comunicata per iscritto;
6. ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio;
7. qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto;
8. se il lavoratore adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio;
9. non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Per quanto riguarda la sanzione del licenziamento, si applicano le norme previste dagli articoli 140 e 141 del citato Contratto Collettivo, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dello Statuto dei Lavoratori, nonché dall'articolo 7 della legge 604/1966, e pertanto:

1. il datore di lavoro non può adottare la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso nei confronti del lavoratore senza avergli prima contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa; la contestazione deve avvenire solo dopo che sia stata esaurita la preventiva necessaria attività istruttoria;
2. la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni;
3. il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;
4. l'eventuale adozione del licenziamento disciplinare senza preavviso dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni/giustificazioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di

valutazione delle controdeduzioni/giustificazioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché la società ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato;

5. ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; le parti possono, in tale sede, farsi assistere dalle associazioni sindacali alle quali sono iscritte o alle quali conferiscono mandato;
6. in caso di esito negativo del suddetto tentativo di conciliazione, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale;
7. inoltre, in alternativa o successivamente al suddetto tentativo di conciliazione ed all'arbitrato irrituale, il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore secondo i tempi e le procedure previste dall'articolo 6 della legge 604/1966 (ivi compreso il ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro).

7.2 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti

Qualora i dirigenti della Società si rendano responsabili di violazioni delle procedure previste dal Modello, o di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello, saranno applicabili nei confronti dei medesimi le misure ritenute più idonee dall'Organo Amministrativo, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo ad essi applicabile.

7.3 Il sistema sanzionatorio per gli amministratori

Qualora singoli amministratori della Società si rendano responsabili di violazioni di procedure previste dal Modello, o di comportamenti non conformi a quanto prescritto dal medesimo Modello, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Controllo (ove nominato) affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa.

7.4 Il sistema sanzionatorio per i terzi contraenti

In caso di inserimento di specifiche clausole contrattuali all'interno dei contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi - quali consulenti, collaboratori, fornitori e *partners* -, l'eventuale violazione da parte di questi ultimi a quanto previsto dal Modello della Società (ivi compresa la parte relativa al sistema delle segnalazioni aventi ad oggetto illeciti conosciuti nell'ambito del contesto lavorativo) potrà comportare le conseguenze previste dalle medesime clausole, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la risoluzione, il recesso ed il risarcimento dei danni.

7.5 Sistema sanzionatorio per le violazioni della disciplina sulle segnalazioni

Il Modello, in relazione al sistema delle segnalazioni (di cui al precedente paragrafo 6.2), deve prevedere nel proprio sistema disciplinare:

- sanzioni nei confronti del segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano false e/o infondate;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o dei soggetti ad egli collegati (violazione del divieto di ritorsione o violazione dell'obbligo di riservatezza posto a tutela di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione) ovvero nei confronti di chi pone in essere condotte di ostacolo alla segnalazione.

Qualora a seguito di verifiche interne, una segnalazione concernente la commissione di un illecito o la violazione del Modello risulti priva di fondamento, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, in caso di esito positivo, l'Organo amministrativo e/o la funzione aziendale a ciò incaricata darà corso alle sanzioni, provvedimenti e/o azioni disciplinari previste dal CCNL applicabile ovvero dai contratti vigenti e dalla legge applicabile nonché, ricorrendone i presupposti o le ragioni, alle denunce penali nei confronti del segnalante, salvo che quest'ultimo non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione. In caso di abuso o falsità della segnalazione resta infatti

ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante o dei soggetti coinvolti nella segnalazione ovvero il compimento di atti ritorsivi nei confronti del segnalante o dei soggetti ad egli collegati (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo) è fonte di responsabilità contrattuale e/o disciplinare ai sensi dei contratti vigenti e della legge applicabile, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge e la nullità dell'eventuale atto ritorsivo posto in essere.

Qualora i componenti dell'Organismo di Vigilanza si rendano responsabili della violazione degli obblighi di riservatezza dell'identità del segnalante previsti dal presente Modello, tale violazione potrà comportare, a seconda della gravità della violazione, un richiamo per iscritto all'osservanza del Modello da parte dell'Organo amministrativo oppure la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi disciplinanti il relativo rapporto.

Le predette sanzioni si affiancano alle sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere irrogate dall'ANAC ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

8 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

È presupposto per l'idoneità e l'efficacia del Modello la più ampia divulgazione del medesimo, all'interno ed all'esterno di Impresa Verde.

Pertanto, è ufficialmente attivato ogni adeguato sistema per facilitare e promuovere la conoscenza del Modello e del Codice Etico nei confronti (a) dei componenti degli organi sociali della Società, (b) dei dipendenti della Società, con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del ruolo, (c) dei consulenti ed altri soggetti alla medesima Società contrattualmente legati.

Alla luce di quanto sopra, sono adottate e dovranno, pertanto essere rispettate dagli organi competenti, le seguenti procedure di comunicazione e formazione.

8.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza comunica formalmente, in via personale ed individuale, il Modello ed il Codice Etico ai componenti degli organi sociali direttivi e di controllo. Ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello ed al Codice Etico, da conservare ed archiviare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

8.2 Comunicazione e formazione a favore dei dipendenti

L'Organo Amministrativo cura, o farà in modo che altri curino, sulla base delle indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale (anche attraverso incontri formativi con i responsabili della Società, che poi replicheranno i medesimi incontri con i relativi collaboratori e dipendenti) relativamente al contenuto del Decreto 231/2001, del Modello e del Codice Etico della Società.

A tale riguardo, la formazione del personale si fonda sulle seguenti linee guida:

1. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società (c.d. soggetti in posizione apicale):

- i) comunicazione del Modello e del Codice Etico a tutti i dirigenti e responsabili di aree direzionali; ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello ed al Codice Etico, da conservare ed archiviare a cura dell' Organismo di Vigilanza;
- ii) inserimento di una adeguata informativa nelle lettere di assunzione dei nuovi assunti e consegna agli stessi del Modello, accompagnato da una descrizione delle sue caratteristiche principali;
- iii) seminario di aggiornamento organizzato in occasione di intervenute modifiche normative in materia o ogni qual volta sia ritenuto opportuno in occasione di interventi giurisprudenziali o dottrinali di rilievo ovvero modifiche di carattere sostanziale del Modello;
- iv) predisposizione di un apposito sito *intranet* relativo al Decreto 231/2001, nonché al Modello ed al Codice Etico adottati;
- v) invio di *e-mail* di aggiornamento.

2. Altro personale (c.d. soggetti in posizione non apicale):

- i) affissione del Modello e del Codice Etico nella bacheca della Società;
- ii) predisposizione di un apposito sito *intranet* relativo al Decreto 231/2001, nonché al Modello ed al Codice Etico adottati;
- iii) invio di *e-mail* di aggiornamento;
- iv) inserimento di una adeguata informativa nelle lettere di assunzione dei nuovi assunti, con consegna di un estratto del Modello, accompagnata da una descrizione delle sue caratteristiche principali.

8.3 Comunicazione e formazione a favore dei terzi contraenti

L'Organo Amministrativo, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, deve curare, o fare in modo che altri curi, sulla base delle indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza medesimo, una adeguata informativa (anche in termini di conoscibilità) ai terzi contraenti con Impresa Verde (consulenti, collaboratori, fornitori, *partners* etc.) relativamente al Decreto 231/2001 ed alle modalità di attuazione del

medesimo adottate dalla Società. Inoltre, l'Organo Amministrativo, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, curerà o farà in modo che altri curino, la predisposizione di apposite clausole contrattuali in grado di vincolare anche i terzi soggetti al rispetto dei principi sanciti nel Modello e nel Codice Etico ed in genere al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 231/2001, nei termini ed alle condizioni che saranno ritenuti più opportuni anche secondo quanto previsto nei protocolli della Mappatura Normativa.

9 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a, del Decreto 231/2001, l'adozione del Modello compete all'organo dirigente dell'ente. Ciò significa che competente per l'approvazione del Modello è l'Organo Amministrativo di Impresa Verde.

Allo stesso modo, il medesimo organo è competente per ogni modifica e/o integrazione che si dovesse rendere necessaria al fine di:

- (i) implementare il Modello;
- (ii) migliorare l'efficacia e l'effettività del Modello stesso;
- (iii) adeguare il Modello alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa dell'ente.

Il Modello è soggetto a due tipi di verifiche, che devono essere effettuate dall'Organismo di Vigilanza:

- (i) verifiche sugli atti: periodicamente si procede a una verifica dei principali atti conclusi da Impresa Verde in aree di attività a rischio;
- (ii) verifiche di procedure: periodicamente è verificato l'effettivo funzionamento del Modello. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, di tutti i soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto 231/2001, con interviste a campione.

Come esito della verifica è stipulato un rapporto che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

L'Organo Amministrativo può delegare alcuni o tutti i poteri di aggiornamento del Modello di cui sopra a singoli amministratori.

L'Organo Amministrativo, o il soggetto a ciò delegato, provvede agli opportuni aggiornamenti del Modello solo dopo aver preventivamente consultato l'Organismo di Vigilanza e sulla base di quanto da quest'ultimo segnalato.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto 231/2001, si procede ad obbligatoria modifica del Modello ogni qualvolta si verifichino significative violazioni delle prescrizioni (protocolli) ovvero quando intervengano nell'ente mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

* * * *

ALLEGATI

CODICE ETICO

Il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Impresa Verde con propria delibera. Il contenuto del Codice Etico è così formulato:

Preambolo

Il Codice Etico di Impresa Verde, di seguito sviluppato, individua i valori primari cui l'ente intende conformarsi con la sua operatività corrente, al di là degli scopi che tipicamente caratterizzano la sua tipologia soggettiva giuridica.

Il complesso delle istanze del documento stesso è delineato evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto di Impresa Verde nei confronti di tutti i suoi interlocutori.

L'adozione del Codice è espressione, quindi, di una scelta dell'ente, costituendo profilo di riferimento di Impresa Verde la raccomandazione di un elevato standard di professionalità a tutti i suoi rappresentanti ed il divieto di comportamenti che si pongono in contrasto con le disposizioni legislative in genere, nonché con i valori deontologici che Impresa Verde intende promuovere, anche attraverso la più ampia diffusione e conoscibilità presso tutti coloro che entreranno in relazione con l'ente.

Impresa Verde, peraltro, nell'ottica di interpretare al meglio il concetto di sviluppo sostenibile, sempre più sentito nella società civile, tiene in debita considerazione l'impatto del proprio agire sul capitale naturale, sociale ed umano di riferimento. Pertanto, Impresa Verde orienta il proprio disegno strategico complessivo verso nuovi meccanismi di *governance* che aumentino l'*accountability* e che migliorino le performance dell'ente, in quanto:

- rendono più trasparente il rapporto dell'ente con la società civile (*stakeholders*) aumentando la LEGITTIMITÀ, l'APPOGGIO, il CONSENSO per la sua immagine pubblica;
- riducono i costi di transazione derivanti da eventuali azioni legali e da processi di contrattazione.

Disposizioni generali e principi

Art. 1 - Principi di alta correttezza gestionale

Impresa Verde si ispira, anche in tutti i rapporti professionali e commerciali instaurati con le controparti, a principi comportamentali di lealtà, correttezza, e trasparenza. I suoi dipendenti e i suoi collaboratori sono consapevoli di essere legati ad un contesto lavorativo – professionale che si caratterizza, accanto al comune perseguimento dei propri obiettivi, per le istanze etiche siffatte.

Art. 2 - Valore della buona reputazione e dei doveri fiduciari

Una buona reputazione, comprovata in ogni ambito della sua azione, è considerata da Impresa Verde una risorsa immateriale essenziale per la sua operatività. Costituiscono riferimenti essenziali della buona reputazione i flussi di investimento attivo, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori. All'interno, essa è volta ad attuare decisioni ispirate alla correttezza morale della convivenza operativa di tutti gli operatori di ogni livello, nonché ad organizzare il lavoro senza controlli immotivati e burocratici con esercizi eccessivi di autorità.

Art. 3 - Applicabilità e rispetto del Codice Etico

Il Codice Etico si applica a tutti gli operatori (amministratori, dipendenti, fornitori e qualsiasi altro soggetto operante per conto e nell'interesse della Società) di Impresa Verde, la quale si impegna ad implementare apposite procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti individuali, prevedendo apposite clausole contrattuali per dipendenti, consulenti, collaboratori e *partners*, nonché più adeguati sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni del codice stesso.

Principi etici generali

Art. 4 - Onestà e rispetto della legge e del Modello

Nell'espletare la propria attività professionale e commerciale il personale di Impresa Verde è tenuto a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti, oltre al presente Codice Etico, e tutti i regolamenti interni, ivi compreso, nelle sue parti normative interne, il Modello istituito ai sensi del Decreto 231/2001.

In nessun caso il conseguimento dell'interesse di Impresa Verde può giustificare una condotta non in linea con il principio ora enunciato.

In particolare, il personale di Impresa Verde è espressamente tenuto a:

- non occultare o alterare documenti contabili al fine di sottrarli dal controllo dell'Organismo di Controllo e/o del revisore o società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM;
- non porre in essere condotte fraudolente o mendaci nella formazione e redazione del bilancio di esercizio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, delle altre comunicazioni previste dalla legge e dei prospetti informativi;
- non ostacolare i controlli sull'ente da parte dell'Organismo di Controllo e/o del revisore o società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM;
- non porre in essere condotte in grado di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- non porre in essere condotte di illecita influenza dell'assemblea dei soci;
- non porre in essere condotte in grado di integrare (i) illecite operazioni sulle azioni o quote proprie e/o della società controllante; (ii) indebite operazioni in pregiudizio dei creditori; (iii) una formazione fittizia del capitale sociale; (iv) indebite restituzioni di conferimenti; (v) illegali ripartizioni di utili e riserve;
- non porre in essere condotte fraudolente o mendaci nella formazione di documenti rivolti alla direzione della Società o alla Pubblica Amministrazione per qualsiasi finalità.

Art. 5 - Legittimità morale

E' dovuta dal personale e dai rappresentanti di Impresa Verde la massima attenzione affinché siano evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti in transazioni negoziali vengano a trovarsi in stati di conflitto di interesse o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Impresa Verde riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti, collaboratori e amministratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse della Società, purché si tratti di attività non vietate dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti, collaboratori o amministratori.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata da ogni dipendente, collaboratore o amministratore al proprio superiore o referente interno e all'Organismo di Vigilanza secondo i metodi previsti nel Modello. In particolare, tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori di Impresa Verde sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- svolgere funzioni di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) o avere interessi economici o finanziari presso fornitori, clienti, concorrenti o partner commerciali di Impresa Verde;

- utilizzo della propria posizione nella Società delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi di Impresa Verde;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti, enti pubblici, enti o organizzazioni di pubblico interesse;
- accettazione od offerta di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Impresa Verde;
- ricoprire cariche pubbliche presso enti che possono avere rapporti con Impresa Verde, così da creare le condizioni per un potenziale conflitto di interessi.

Art. 6 - Concorrenza leale

Impresa Verde confida nell'alta qualità dei propri servizi offerti e nella capacità e nell'impegno dei propri dipendenti, collaboratori e rappresentanti; riconosce il valore della concorrenza libera aperta e leale e si astiene da accordi illeciti, da comportamenti vessatori e da qualsivoglia abuso di posizione dominante.

Art. 7 - Equità e correttezza nella gestione dei contratti

Con riferimento ai rapporti in essere, chiunque opera in nome e per conto di Impresa Verde deve evitare di prendere spunto da lacune contrattuali, o da eventi imprevisi, per rinegoziare gli accordi sfruttando la posizione di dipendenza e inferiorità in cui si è venuta a trovare la controparte. Il medesimo principio deve valere per chiunque, anche solo per conto di Impresa Verde, si trovi a dare esecuzione concreta ad accordi contrattuali e, anche in tal caso, quindi, deve essere evitata un'interpretazione o un'esecuzione del contratto che, prendendo spunto da eventuali lacune, sfrutti la posizione di dipendenza e inferiorità in cui si è venuta a trovare la controparte.

Art. 8 - Valore delle risorse umane

Il personale di Impresa Verde rappresenta il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il successo dell'ente che, quindi, tutela e promuove il valore delle proprie risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere le loro competenze. Fermo restando il rispetto dei principi costituzionalmente sanciti a tutela della persona e del lavoratore nonché di quanto previsto dalla relativa normativa nazionale e comunitaria applicabile e dal Modello, è interesse primario di Impresa Verde favorire lo sviluppo del potenziale di ciascuna risorsa e la sua crescita professionale attraverso:

- il rispetto, anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando la creazione di situazioni in cui le persone si possano trovare in condizioni di disagio anche sul piano della libera espressione;
- la prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo, in base a razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, lingua, sesso, orientamento sessuale e *handicap*;
- una formazione adeguata al ruolo rivestito;
- un esercizio prudente equilibrato ed obiettivo, da parte dei responsabili di specifiche attività o unità organizzative, dei poteri connessi alla delega ricevuta, ivi compresi quelli della gestione disciplinare interna;
- un uso corretto e riservato dei dati personali.

Le modalità di remunerazione di coloro che prestano la loro attività nell'interesse della Società non contemplano forme di premialità tali da indurre il destinatario a perseguire con ogni mezzo il raggiungimento di determinati risultati.

Art. 9 - Tutela dell'integrità della persona

Impresa Verde attribuisce grande importanza all'integrità fisica e morale del proprio personale, a condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ad ambienti di lavoro sicuri e salubri; in particolare non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge, il Modello, il presente Codice Etico, le convinzioni o le preferenze morali e personali di ogni persona.

Art. 10 - Imparzialità

Nelle relazioni con le proprie controparti, Impresa Verde evita qualunque forma di discriminazione in base all'età, al sesso, alle abitudini sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

Art. 11 - Riservatezza e trattamento dati e informazioni

Impresa Verde garantisce la riservatezza delle informazioni di cui è a qualsiasi titolo in possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione ovvero di conformità alle norme giuridiche in vigore.

In aggiunta a ciò, il suo personale è tenuto a non utilizzare informazioni riservate per scopi estranei all'esercizio della propria attività professionale.

Art. 12 - Tutela ambientale

Impresa Verde programma le proprie attività ricercando il migliore equilibrio possibile tra iniziative professionali e/o commerciali ed esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni presenti e future.

Impresa Verde si impegna dunque a prevenire i rischi per l'ambiente nel rispetto della normativa vigente ma tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Norme di comportamento

Art. 13 - Verso i clienti/utenti o beneficiari del servizio e verso i fornitori

Impresa Verde persegue l'obiettivo di soddisfare i propri clienti/utenti e/o beneficiari delle prestazioni fornendo loro servizi di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nel settore in cui opera.

Impresa Verde s'impegna infine affinché la cortesia, l'attenzione, la correttezza e la chiarezza di comunicazione siano elementi distintivi nei rapporti con i clienti/utenti. In particolare, gli operatori della Società non devono offrire alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse gratuità di modico valore nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali.

Nelle sue politiche di acquisto la Società ha l'obiettivo di approvvigionarsi di beni e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente.

Per le forniture, per i contratti d'opera e di consulenza più significativi, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali ivi compreso il Modello. Gli incaricati degli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse gratuità di modico valore nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali.

La Società sottopone periodicamente a revisione e controllo il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentarne economicità ed efficienza.

Art. 14 - Pubblica Amministrazione

In conformità con i rispettivi ruoli e funzioni nonché con lo spirito di massima collaborazione, Impresa Verde intrattiene relazioni con Amministrazioni dello Stato, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti e amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico e soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica.

Tali rapporti devono essere improntati a criteri di massima trasparenza e piena professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

Impresa Verde proibisce di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di pubblico servizio, neanche assecondando eventuali richieste di questi ultimi, al fine di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un determinato senso, sia affinché ritardino o omettano di agire).

A tal riguardo, ispirandosi ai vigenti provvedimenti legislativi ma spingendosi anche oltre le previsioni espresse, Impresa Verde pone in essere le misure atte a prevenire comportamenti da parte di chi agisce in nome e per suo conto, che possano in qualsiasi forma configurare corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Non sono consentiti omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governo, pubblici ufficiali, e pubblici dipendenti, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.

Impresa Verde, inoltre, proibisce di porre in essere comportamenti fraudolenti atti a far conseguire alla stessa, indebitamente, finanziamenti pubblici, comunque denominati, nonché di utilizzare i medesimi per finalità difformi da quelle per le quali sono stati concessi.

Contributi e finanziamenti a fini politici e assistenziali devono rimanere nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dall'Organo Amministrativo o dalle funzioni dell'ente da questo all'uopo delegate.

Art. 15 - Impegno etico degli Organi

Una corretta ed efficace applicazione del presente Codice Etico è possibile solo attraverso l'impegno e il concorso dell'intera struttura di Impresa Verde. In ragione di ciò ogni organo direttivo dell'ente deve rendere tutti i singoli comportamenti coerenti con i principi etici del Codice stesso e collaborare con gli organismi responsabili del processo di attuazione e controllo, ovvero con l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Controllo e/o il revisore o società di revisione deputato alle attività di Certificazione Bilancio ex DM nonché l'Organismo di Vigilanza.

Art. 16 - Responsabilità dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo di Impresa Verde, relativamente al Codice Etico:

- riceve le relazioni di verifica interna etica dell'Organismo di Vigilanza che conterranno informazioni sull'efficacia, sull'adequatezza e sullo stato di attuazione e rispetto del Codice Etico e del Modello, con le relative proposte di revisione, integrazione e modifica;
- riceve dall'Organismo di Vigilanza le segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello, unitamente ad una relazione riepilogativa ed alle sanzioni suggerite;
- valuta lo stato della comunicazione e di formazione del Codice Etico;
- decide su ciascuno dei punti precedenti nonché su come migliorare gli assetti dell'applicabilità e formazione del Codice Etico direttamente, o, in alternativa, incaricando di tali valutazioni e decisioni altre funzioni interne dell'ente.

Art. 17 - Comunicazione e formazione interna

Sono previste apposite attività di comunicazione per favorire la conoscenza del Codice Etico da parte di tutto il personale di Impresa Verde.

Queste attività sono parte integrante del piano istituzionale di comunicazione interna ed esterna predisposto dalle rispettive funzioni dell'ente a ciò preposte e vengono attivate al momento del rilascio iniziale del Codice Etico ed in occasione di tutte le successive revisioni. Per favorire la corretta comprensione del Codice Etico da parte del personale di Impresa Verde, l'Organo amministrativo, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, realizza ed eroga un piano di comunicazione e formazione volto a favorire la conoscenza dei principi etici e delle norme di comportamento.

In occasione di revisioni significative del Codice Etico e del sistema normativo ad esso collegato viene ripetuto l'intervento di comunicazione e formazione a favore di tutto il personale di Impresa Verde.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice Etico, si fa rinvio e riferimento a quanto contenuto nel Modello.

In caso di contrasto tra il presente Codice Etico ed il Modello, sarà quest'ultimo a prevalere.